

317.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge:		BOLLATI	18781, 18787, 18790
(Approvazione in Commissione)	18767, 18838	CAPPONI BENTIVEGNA CARLA	18799, 18811
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	18767	CAVALIERE	18774, 18776
(Modifica nell'assegnazione a Commis- sione in sede referente)	18839	CITTADINI	18813
(Presentazione)	18800	COCCIA	18826
(Trasmissione dal Senato)	18767	DE MARZIO	18777, 18782, 18794 18798, 18806, 18807, 18808
Disegno di legge (Seguito della discus- sione e approvazione):		FELISETTI, <i>Relatore</i>	18774, 18777, 18782, 18785 18789, 18793, 18795, 18796, 18800, 18801, 18802 18803, 18804, 18806, 18807, 18808, 18810, 18813 18814, 18815, 18816, 18817, 18819, 18821, 18822
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624)	18769	FERRI MARIO	18802
PRESIDENTE	18769, 18776, 18777, 18778 18782, 18786, 18787, 18790, 18794 18798, 18799, 18800, 18801, 18812	GALASSO	18799
BENEDETTI	18805, 18806	GIOMO	18824
		LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	18784, 18786 18788, 18791, 18794, 18795, 18796, 18798
		MAGNANI NOVA MARIA	18785, 18786, 18788 18792, 18794, 18796, 18798
		MAMMI	18829
		MANCO	18769, 18776, 18777, 18778 18780, 18782, 18801, 18812, 18823

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

	PAG.		PAG.
MUSOTTO	18825	Proposta di legge di iniziativa regionale (As-	
PADULA	18830	segnazione a Commissione in sede	
PAZZAGLIA	18774, 18775, 18798, 18806	referente)	18767
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e</i>		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) .	18839
<i>giustizia</i>	18775, 18777, 18782, 18785, 18790		
	18794, 18797, 18800, 18801, 18802	Auguri per il Natale e l'anno nuovo:	
	18803, 18804, 18806, 18807, 18808	PRESIDENTE	18834
	18811, 18813, 18814, 18815, 18816	GIOMO	18834
	18817, 18818, 18819, 18821, 18822		
RICCIO PIETRO	18774, 18776	Commissione permanente (Integrazione nel-	
RICCIO STEFANO	18777, 18778, 18818, 18823	la costituzione)	18838
RUSSO QUIRINO	18829	Convalida di un deputato	18838
SALVATORI	18821		
STEFANELLI	18809, 18815, 18817, 18818	Domande di autorizzazione a procedere in	
TASSI	18786, 18788, 18792, 18795, 18801	giudizio (Esame):	
	18803, 18804, 18805, 18807, 18808, 18810	PRESIDENTE	18834
	18812, 18813, 18814, 18815, 18816, 18817	MANCO	18834
VALENSISE	18776, 18780, 18783	MUSOTTO	18837
	18786, 18811, 18812, 18818	TERRAROLI	18836
Proposte di legge:		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	18769
(Annunzio)	18767, 18800	Sostituzione di un commissario	18838
(Approvazione in Commissione)	18838	Votazione segreta mediante procedimento elet-	
(Assegnazione a Commissione in sede		tronico	18831
referente)	18767, 18839	Ordine del giorno della prossima seduta . .	18840
(Modifica nell'assegnazione a Commis-			
sione in sede referente)	18839		
Proposta di legge costituzionale (Annunzio) .	18767		

La seduta comincia alle 16.

SERRENTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 dicembre 1974. (È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SALVATORI e DI GIESI: « Nuova disciplina del lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado » (3336);

SALVATORI e DI GIESI: « Idoneità alla cattedra dei professori stabilizzati » (3337);

SGARLATA ed altri: « Modifica della tabella A) allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (3338).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

DE MARTINO ed altri: « Modifica dell'articolo 135 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 gennaio 1967, n. 2 » (3339).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti

di legge, approvati da quella III Commissione permanente:

« Contributo al fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente per il quinquennio 1974-1978 » (3340);

« Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce rossa (CICR) » (3341).

Saranno stampati e distribuiti.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di ieri in sede legislativa la XII Commissione permanente (Industria) ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1974 » (*approvato dal Senato*) (3128);

« Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, dell'esportazione e della cooperazione » (*approvato dal Senato*) (3247), *con modificazioni*.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: « Partecipazione regionale all'elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie » (3297) (*con parere della III Commissione*);

GARGANI: « Estensione delle norme dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1974, n. 396, al personale delle altre amministra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

zioni » (3309) (con parere della V Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

SALVATORI e DI GIESI: « Istituzione di un albo degli amministratori di condomini ed immobili » (3245) (con parere della I Commissione);

GARGANI: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (3286) (con parere della I e della V Commissione);

RICCIO PIETRO: « Modifica all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità » (3289) (con parere della V e della VI Commissione);

MICHELI PIETRO: « Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale » (3306) (con parere della VI e della XI Commissione);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

ARTALI ed altri: « Integrazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente provvedimenti per la cooperazione » (3292) (con parere della V e della IX Commissione);

PISANU ed altri: « Proroga del termine segnato all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la conversione delle azioni al portatore, limitatamente ai territori della Sardegna, della Sicilia e del Trentino-Alto Adige » (3295) (con parere della I Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

GARGANI ed altri: « Immissione dei direttori didattici idonei del concorso a posti di ispettori scolastici nel ruolo degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione » (3287) (con parere della I e della V Commissione);

GARGANI: « Disposizioni per gli insegnanti di musica ammessi con riserva ai corsi speciali di abilitazione indetti con decreto ministeriale 6 dicembre 1971, n. 1074 »

(3288) (con parere della I e della V Commissione);

SALVATORI: « Inquadramento in ruolo del personale docente della scuola elementare » (3298) (con parere della I e della V Commissione);

« Proroga del termine per l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato » (approvato dal Senato) (3331) (con parere della I Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

CABRAS ed altri: « Nuove norme sui programmi di fabbricazione » (3166) (con parere della II e della IV Commissione);

alla XI Commissione (Agricoltura):

TASSI ed altri: « Norme in materia di cessazione di proroghe di fitti di fondi rustici » (3301) (con parere della IV Commissione);

BARDELLI ed altri: « Durata del contratto di affitto a coltivatori diretti » (3302) (con parere della IV Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

COSTAMAGNA e BOTTA: « Riscatto del periodo di corso legale di laurea: modificazione dell'articolo 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114 » (3277) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

MAMMÌ e D'ANIELLO: « Modificazioni e integrazioni alle norme generali relative agli onorari e ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche » (3275) (con parere della IV Commissione);

CHIOVINI CECILIA ed altri: « Adeguamento dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato » (3294) (con parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (approvato dal Senato) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Ricordo che nella seduta di martedì scorso la Camera aveva approvato l'articolo 68.

Si dia lettura dell'articolo 69.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Soprintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive.

Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 12 e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Decide, con ordine di servizio, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento del-

le attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Provvede, con ordinanza, sull'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, sulla remissione del debito di cui all'articolo 57, sui permessi e sulle licenze, nonché in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previste ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 69 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, per lo meno una parte della serie di emendamenti presentati a questo disegno di legge dalla mia parte politica, e da me stesso, è lontana da interessi finalisticamente e squisitamente politici, manifestando piuttosto censure di ordine tecnico-giuridico su alcune disposizioni. Molte volte io personalmente mi sono limitato, come il ministro ha avuto ed ha tuttora la possibilità di vedere, a prospettare certe correzioni che a me sembravano necessarie, o quanto meno apprezzabili, per una più saggia formulazione di questo testo di legge.

Di questo tipo sono alcune tra le varie correzioni emendative proposte agli articoli 69 e 70, che disciplinano uno degli istituti nuovi previsti dal disegno di legge in discussione: il magistrato e la sezione di sorveglianza, dei quali stiamo per interessarci, dopo che abbiamo già discusso ed approvato gli altri due principali istituti nuovi di questa riforma, e cioè l'affidamento al servizio sociale e la liberazione anticipata.

Mette però conto, onorevole Presidente, che prima di accingermi ad entrare nel merito di questo articolo io rivolga una doglianza all'onorevole ministro guardasigilli, a motivo di una reazione a mio avviso ingiusta che egli ha avuto nei riguardi del sottoscritto, e di conseguenza anche del gruppo che rappresenta.

L'altro giorno, quando mi permisi di sottolineare una « retromarcia » politica del ministro guardasigilli dinanzi a pressioni della sinistra comunista, dalla quale egli aveva recepito alcuni emendamenti, io feci soltanto, mi pare, delle legittime censure di ordine politico, che tanto più ingrato mi erano, signor Presidente — e questo mi piace sia confermato direttamente all'onorevole ministro — e tanto più mi causavano rammarico in quanto esisteva ed esiste da parte mia una stima intellettuale per la persona del ministro. Io cioè rimproveravo al ministro un atteggiamento politico nello stesso momento in cui esprimevo un giudizio di stima intellettuale, culturale; e mi meravigliavo che il ministro, che pure aveva sposato una certa tesi, inserendola nella legge, avesse poi dovuto fare marcia indietro a seguito di certe pressioni politiche; tant'è che, se ben ricordo, io avevo addirittura alluso ad una sconfitta dell'intelligenza e della preparazione giuridica dell'onorevole ministro Reale provocata da alcune pressioni d'ordine esclusivamente politico.

Il ministro Reale, interrompendomi (ed io gli sono grato anche adesso per l'interesse che con ciò denotò per le mie parole), mi rispose sostenendo (in parole povere) che, tutto sommato, poteva anche essere felice di una diminuzione della mia stima verso di lui. Credo che egli sia venuto meno in tal modo ad una norma di correttezza politico-parlamentare cui un ministro si deve conformare nel rivolgersi ad un deputato che proprio in quel momento gli tributava la sua stima intellettuale e culturale.

Questo mi è dispiaciuto, signor Presidente, e tale mio rammarico mi mette nelle condizioni di dover confermare che la mia posizione in nulla intacca la stima per l'uomo politico che regge codesto importante incarico di Governo, essendo la mia censura — che ribadisco e rivendico a mio diritto — esclusivamente diretta a deplorare il soggiacere dell'onorevole Reale a pressioni di ordine politico che pur andavano contro la sua convinzione. Questa deplorazione era implicitamente indice della mia conservata, profonda stima per la persona del ministro Reale in quanto uomo di diritto, e per la sua preparazione giuridica e culturale; è un tipo di stima, questo, che non concepisco sia incrinato solo per ragioni politiche, dovendo, secondo il mio modo di sentire, rimanere permanente nella convivenza parlamentare. Sentivo la necessità di fare questo chiarimento, signor ministro, perché non mi piace assolutamente che

si sia felici del creduto venir meno in un collega della stima di cui si era oggetto. Che ragione ha questa posizione spirituale? Io devo respingerla. Mi correva l'obbligo di fare questa precisazione prima di entrare nel tema, signor Presidente, e la ringrazio di avermene benevolmente concesso la facoltà.

Per quanto riguarda il merito, desidero fare riferimento, se ella lo consente, signor Presidente, contemporaneamente agli articoli 69 e 70, e al contempo ritengo necessario, per meglio illustrare la mia tesi, un riferimento all'emendamento da me presentato all'articolo 70. La tematica di questi due articoli del disegno di legge attiene alla legittimità giuridica e politica di questo nuovo istituto del magistrato e della sezione di sorveglianza.

Devo innanzitutto — anche se mi pare che questo primo difetto si sia già deciso di correggerlo — contestare al Governo, e questa volta anche al relatore, un rilievo che attesta la leggerezza e la superficialità con le quali, secondo un costume invalso, si è provveduto a stilare questo disegno di legge sotto il profilo del necessario raccordo con la codificazione vigente. Gli uffici ministeriali (e voglio augurarmi che siano stati gli uffici ministeriali, perché per le ragioni di stima alle quali ho precedentemente accennato mi vieto di pensare che l'onorevole ministro abbia conosciuto, approfondito e quindi mancato di risolvere questo problema, che è solo di ordine tecnico; così come non voglio pensare che l'onorevole Felisetti sia incorso in un errore che sarebbe stato macroscopico, veramente clamoroso dal punto di vista giuridico), gli uffici ministeriali, dicevo, trattando dell'organizzazione e composizione degli uffici di sorveglianza, hanno ommesso di considerare il pretore, che rimane pur sempre uno dei giudici di sorveglianza previsti dalla nostra codificazione vigente. Ma ho creduto di capire — ripeto — che voi abbiate intenzione di fare ammenda di questa gravissima omissione; per lo meno spero, dato che non ho notizie ufficiali. Certo è che per ora, quando voi vi limitate ad affermare nel testo attuale che ai detti uffici di sorveglianza preposti all'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 69 sono assegnati magistrati d'appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, voi date prova di esservi dimenticati del pretore, il quale rimane pur sempre — né poteva essere diversamente — giudice dell'esecuzione e quindi giudice di sorveglianza per tutto quanto si riferisce all'espiazione nel proprio carcere mandamen-

tale delle pene inflitte con sentenza pretorile in virtù di competenza per materia, per valore e per territorio. Non ho la certezza che voi abbiate riconosciuto di dover correggere questo punto, non so se ci sia un emendamento in questo senso; se c'è, avrete dimostrato — sia pure tardivamente — di cogliere questo rilievo che puntualizza una notevole lacuna tecnica.

Ma veniamo alla sostanza, e cioè al magistrato di sorveglianza e alla sezione di sorveglianza. Voi avete stabilito all'ottavo comma di questo articolo 69 che il magistrato di sorveglianza « svolge... le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale... adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previste ». Questo avete affermato esplicitamente nel disegno di legge, né potevate fare diversamente se non volevate incorrere in contrasti fra gli attuali codici e la nuova disciplina.

Vi farò nondimeno notare, molto brevemente e molto modestamente, che contrasti esistono. Vi domanderò anche come pensate di uscirne o meglio come potrà uscirne l'interprete, quando si troverà di fronte a questi contrasti di competenze fra il magistrato e la sezione di sorveglianza.

Innanzitutto dobbiamo premettere che non sono stati abrogati gli articoli dei codici attuali che si occupano di questa materia. Non è stato abrogato l'articolo 585 del codice di procedura penale, che stabilisce quale sia il giudice di sorveglianza e richiama l'articolo 144 del codice penale quanto alle funzioni che egli esercita. A queste competenze si aggiungono, in forza dell'articolo 635 del codice di procedura penale, tutti « i provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza ». Il medesimo articolo attribuisce al giudice di sorveglianza la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza (salve le disposizioni speciali sul ricupero delle spese di ospitalità).

Le attribuzioni e le competenze del giudice di sorveglianza sono accresciute dall'articolo 637 del codice di procedura penale, secondo il quale egli ha facoltà di disporre gli opportuni accertamenti anche per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza e nell'esercizio delle sue funzioni può richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica. Infine l'articolo 647 del codice di procedura pe-

nale conferisce al giudice di sorveglianza il potere di prendere gli opportuni provvedimenti in tema di riesame dello stato di pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza, sia al sopraggiungere del nuovo termine prefissato dopo il primo riesame negativo del giudice di cognizione, sia in ogni tempo quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato (*ex capoverso dell'articolo 208 del codice penale*). Contro i decreti pronunciati dal giudice di sorveglianza in questa materia — conclude l'articolo 647 del codice di procedura penale vigente — può ricorrere soltanto il pubblico ministero.

Ribadisco che tutti questi articoli dei codici vigenti non vengono abrogati dal presente disegno di legge, ma anzi rimangono come base per l'individuazione delle competenze e delle forme procedurali del nuovo magistrato e della sezione di sorveglianza. Ora vediamo quali sono le novità introdotte con la nuova disciplina, e come siano compatibili con le norme preesistenti e non abrogate.

Una prima censura si può avanzare per il fatto che, mentre ponete le disposizioni dei codici vigenti come base permanente di legittimità dalla quale non si può prescindere per regolare, dal punto di vista materiale, la competenza sia del magistrato sia della sezione di sorveglianza, nello stesso momento affermate che l'uno e l'altro istituto, l'uno e l'altro magistrato della nuova organizzazione, devono seguire la procedura e la forma imposte dalla nuova legge, con ciò implicitamente ammettendo che, nel caso dovesse sorgere un contrasto tra la procedura prevista dai codici vigenti e quella nuova, dovrà prevalere (e non potrebbe essere diversamente) quella che si sta per introdurre con il provvedimento che stiamo discutendo.

Oggi le attività e le competenze non solo sono allargate — sarebbe assurdo non cogliere l'aspetto di più radicale divergenza fra i codici attuali e la novità, anche sotto il profilo formale e sotto il profilo della procedura, del presente disegno di legge — quanto alla natura dei provvedimenti di competenza delle magistrature di sorveglianza (il cui crisma formale è ben diverso da quello che aveva previsto il nostro legislatore precedente ammettendo a fronte di essi il solo ricorso del pubblico ministero), ma viene altresì fatta una confusione paurosa, e quindi si crea una interferenza di competenze, tra il magistrato di sorveglianza e la sezione di sorveglianza.

Dice infatti l'articolo 70 del disegno di legge: « Presso ciascun distretto di corte d'appello è costituita una apposita sezione, alla

quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione... ». Fermiamoci per un attimo sulla revoca anticipata delle misure di sicurezza. Il codice di procedura penale attuale, che voi avete ripreso nella legittimità della sua portata anche in questa legge, affida al giudice di sorveglianza (sia esso magistrato di tribunale o pretore) la revoca, la sostituzione e la modificazione delle misure di sicurezza. Voi avete tolto al magistrato di sorveglianza una competenza — affidando alla sezione di sorveglianza gli affari in materia di revoca delle misure di sicurezza — nello stesso momento in cui dite che il magistrato di sorveglianza eredita le funzioni del vecchio giudice di sorveglianza, fra cui era appunto questa.

Ora, signor Presidente, io sono convinto che si debba adoperare perché le leggi siano fatte bene anche chi osteggi la loro normativa per ragioni politiche. Noi siamo contro questo ordinamento penitenziario per ragioni sociologiche, per ragioni sociali, per ragioni di disquisizione o di polemica attorno alla patologia sociale che determina il delitto, o alla patologia del delitto: siamo sul piano dell'opinabile, non è questo il tema che io oso affrontare. Dico soltanto che una legge fatta secondo i vostri canoni deve essere almeno presentabile e perfetta dal punto di vista di quello che voi stessi volete rivendicare e volete raggiungere. Se voi sostenete che il giudice di sorveglianza previsto nei nostri vigenti codici (lo avete detto) trasmette integre le sue funzioni attuali al nuovo magistrato di sorveglianza, e se tra quelle funzioni vi sono anche la revoca, la modificazione e la sostituzione delle misure di sicurezza, non potete al contempo togliere al magistrato di sorveglianza queste competenze e affidarle alla sezione di sorveglianza. Non credo che sia erroneo, onorevole Musotto, questo discorso. Qui non siamo sul piano di affermazioni politiche. Questo articolo 69 dice infatti all'ottavo comma che il magistrato di sorveglianza « svolge, inoltre, le funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi, adottando i relativi provvedimenti con il procedimento e le forme ivi previste ». Lasciamo da parte il procedimento e le forme, che riguardano il profilo rituale; si sostituisca pure, cioè, la procedura nuova alla procedura attuale: d'accordo. Ma voi dite che le « fun-

zioni » attribuite al giudice di sorveglianza dai codici rimangono al magistrato di sorveglianza. Quando si sa che, in forza dell'articolo 635 del codice di procedura penale (che rimane), tra le funzioni del giudice di sorveglianza è compresa quella di revocare le misure di sicurezza, mentre invece, andando a leggere l'articolo 70 del disegno di legge, si scopre che le misure di sicurezza possono essere modificate solo dalla sezione di sorveglianza, non più dal magistrato di sorveglianza, la conclusione è una sola: voi siete caduti in un contrasto che mi pare così appariscente da render superfluo l'insistervi.

MUSOTTO. Non è un contrasto, è una diversa regolamentazione. Rimane ferma la devoluzione alla sezione di sorveglianza di questo particolare specifico compito.

MANCO. Allora abroga l'articolo 635.

MUSOTTO. Rimane in vita per il resto.

MANCO. Ma questo non è detto. Doy'è la logica? Signor Presidente, il collega Musotto assume che sarebbe evidente, in caso di contrasto fra vecchia e nuova disciplina, la prevalenza della seconda e l'implicita abrogazione della prima. Questo è vero nel silenzio della legge; sarebbe vero in due casi: se la legge esplicitamente lo affermasse, o quanto meno, ripeto, nel silenzio della legge. Ma se la legge esplicitamente dice che restano validi i nostri attuali codici penale e di procedura penale, deve ancora farsi riferimento all'articolo 635 del codice di rito; e se l'articolo 635 resta valido, vale anche la competenza del giudice di sorveglianza, oggi del magistrato, non della sezione. Se la misura di sicurezza deve poter essere revocata dal magistrato, non può essere revocata dalla sezione. (*Interruzione del deputato Musotto*). Se il discorso lo dobbiamo fare su un piano logico, su un piano di terminologia, su un piano letterale, allora va bene; se poi dobbiamo aggrapparci alle ragnatele per giustificare una tesi, il fatto è diverso.

Io vi chiedo soltanto di correggere questa disarmonia, cioè di togliere quella parte dell'articolo 69 in cui c'è un rinvio ai codici sostanziale e di rito vigenti, nella parte in cui non sono più adattabili alla procedura che si vuole introdurre. Vi chiedo di aggiustare la legge in maniera tale che lo

interprete non possa essere posto in così assurda difficoltà.

Con il mio emendamento all'articolo 70 — che purtroppo sarà anch'esso disatteso dalla prevedibile ripulsa del ministro e del relatore, ma non per questo cessa di sembrarmi logico — ho proposto di instaurare, in armonia con la nuova configurazione di vero e proprio contraddittorio dibattimentale che avete conferito nel vostro progetto al processo di esecuzione, un rapporto di grado di giurisdizione fra magistrato di sorveglianza e sezione di sorveglianza. Se lor signori hanno inteso offrire all'imputato o al detenuto o all'internato l'impugnabilità da parte loro — o sotto forma di reclami o ricorsi, o altrimenti — di tutti i provvedimenti delle magistrature di sorveglianza, con l'ammissione della difesa in un vero e proprio contraddittorio pienamente spiegato anche nella fase dell'esecuzione — come del resto era già previsto dai principi generali del nostro codice di procedura penale — ritengo coerente con ciò, ripeto, il costituire un rapporto di grado di giurisdizione (perché di giurisdizione si deve parlare, nessuno ha fatto mistero che si tratti di una funzione giurisdizionale piena, nemmeno di una funzione paragiurisdizionale o quasi giurisdizionale, ma di decisioni di *ius dicere* assunte dal magistrato nel contraddittorio delle parti) tra il magistrato di sorveglianza e la sezione di sorveglianza.

Avremmo evitato, sul piano dell'economia del processo esecutivo, ricorsi alla Suprema Corte, che non può che decidere in linea di diritto; avremmo offerto alla sezione di sorveglianza poteri di controllo sul giudice di sorveglianza, e quindi anche sul pretore; avremmo pur sempre avuto, purtroppo, uno svantaggio rispetto alle procedure attuali dal punto di vista del tempo, ma ne avremmo nondimeno economizzato un po' rispetto a quello che ora il disegno di legge prevede; e avremmo offerto più soddisfacenti garanzie dal punto di vista del ricorrente.

Signor Presidente, io sono contrario in via di principio a queste innovazioni; il mio gruppo è contro questi tre nuovi istituti dell'affidamento in prova, della liberazione anticipata e della riorganizzazione delle magistrature di sorveglianza, perché a nostro avviso deformano tutta l'impostazione sistematica attuale e disattendono le più elementari esigenze di difesa dalla crimi-

nalità. Ma una volta decise queste innovazioni, occorre che esse si inseriscano con una loro logica, che questi nuovi istituti abbiano una logica coerente con la stessa *ratio*, che voi avete stabilito, di un contraddittorio giurisdizionale di tipo dibattimentale nel processo esecutivo; occorre che la legge che lor signori stanno varando appaia come presentabile e come un documento attorno al quale l'interprete non sia costretto a difficili acrobazie e giri di *valzer* intellettuali, ma sia posto nelle migliori condizioni per l'applicazione delle norme, nell'interesse — questa volta sì — del detenuto e di coloro che devono rispondere alla giustizia.

Signor Presidente, mi pareva opportuno chiarire e sintetizzare il mio pensiero sui due articoli, illustrando per altro fin d'ora anche il mio emendamento all'articolo 70 e restando in attesa di quelle repliche che possano soddisfare le nostre richieste di spiegazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del debito di cui all'articolo 57, ai permessi e alle licenze, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

69. 1.

Cavaliere.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Provvede, con ordinanza, in ordine all'affidamento al servizio sociale dei sottoposti alla libertà vigilata, alla remissione del debito di cui all'articolo 57, ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 10, ai ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, all'affidamento in prova al servizio sociale, alla revoca anticipata delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale.

69. 2.

Cavaliere.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

CAVALIERE. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Cavaliere 69. 1.

Dopo le parole: alla remissione, *aggiungere le parole:* anche d'ufficio.

0. 69. 1. 1. **Pazzaglia.**

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerlo.

PAZZAGLIA. Desidero ribadire un concetto che ho fatto presente in occasione dell'esame dell'articolo 58-*bis*, cioè che il provvedimento del magistrato di sorveglianza in ordine alla remissione del debito, oltre che a richiesta dell'interessato o a richiesta dei familiari ovvero su proposta del consiglio di disciplina, possa essere anche adottato d'ufficio dal giudice in mancanza dell'iniziativa prevista dall'articolo 57.

Mi sembra che nella precedente discussione si fosse messo in evidenza che quella non era la sede per proporre un tale emendamento, che non venne accettato dalla Commissione né dal Governo. Mi era nondimeno sembrato di avvertire che il relatore non fosse contrario a questo principio; pertanto credo che in questo articolo, relativo alla competenza del magistrato di sorveglianza, si possa stabilire che il magistrato ha il potere di deliberare d'ufficio in materia di remissione del debito.

Il subemendamento da me presentato potrebbe inoltre essere accolto indipendentemente dall'approvazione dell'emendamento Cavaliere 69. 1, perché potrebbe in ogni caso, in sede di coordinamento formale del testo del disegno di legge, essere collocato nell'articolo che disciplina i poteri del magistrato di sorveglianza.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Il magistrato di sorveglianza propone motivatamente al ministro di grazia e giustizia l'adozione di provvedimenti in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata,

e, quando la esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

69. 3. **Riccio Pietro.**

Dopo il sesto comma, inserire il seguente:

Per le proposte di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638, 639 del codice di procedura penale.

69. 4. **Riccio Pietro.**

RICCIO PIETRO. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 69?

FELISETTI, *Relatore.* Quanto al subemendamento Pazzaglia, è esatto che in un primo tempo, allorché l'onorevole Pazzaglia espose in altra sede questa richiesta, mi ero dichiarato consenziente. Devo però aggiungere che, dopo aver ascoltato le considerazioni che il Governo fece in quella occasione in relazione alle implicazioni che l'estensione della remissione d'ufficio del debito avrebbe comportato, concordai con il ministro e in tal senso modificai successivamente il parere espresso a nome della Commissione. Desidero ora riconfermare tale parere, dichiarandomi contrario al subemendamento Pazzaglia.

Per ciò che riguarda gli altri emendamenti presentati all'articolo 69, devo dire che, a differenza di quanto accade nell'ordinamento vigente, sia sostanziale sia processuale, in questa legge si sono conferiti, come venne riconosciuto a suo tempo, poteri notevolmente più estesi al magistrato di sorveglianza, rispetto a quelli che precedentemente aveva il giudice di sorveglianza.

La Commissione si è resa conto delle condizioni di particolare disagio ed impegno, per non parlare addirittura delle pesanti responsabilità, in cui può trovarsi un giudice singolo e monocratico nell'esaminare domande che possono essere formulate sotto pressioni esercitate da persone di famiglia o in altro modo interessate, in un ambiente del tutto particolare. Ecco perché si è ritenuto di distinguere, nelle magistrature di sorveglianza, tra il magistrato di sorveglianza (con funzioni importanti, ma meno incidenti di altre) e la sezione di sorveglianza; due momenti, questi, intuiti non come l'uno successivo all'altro, bensì come specifica attribuzione di

diversa competenza a due uffici distinti. È chiaro che a questo punto un richiamo alla vecchia disciplina può essere fatto nei limiti in cui questa sia compatibile con la nuova. In relazione alle pretese disarmonie che potrebbero riscontrarsi nell'interpretazione delle competenze e in relazione agli eventuali conflitti tra il magistrato di sorveglianza e la sezione di sorveglianza, faccio osservare che con l'articolo 89 (che mi auguro sarà da noi trattato tra non molto) abbiamo previsto una serie di modificazioni e di abrogazioni di norme attualmente vigenti — che tengono conto, bisogna dirlo, delle critiche mosse nel corso della discussione — fra cui alcune afferiscono all'articolo 585 del codice di procedura penale (e non all'articolo 144 del codice penale, che precisa soltanto le funzioni), in relazione alle competenze attualmente previste per il giudice di sorveglianza.

Ribadisco pertanto il parere contrario della Commissione a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 69.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore e sono quindi contrario agli emendamenti presentati. Ringrazio altresì l'onorevole Felisetti per aver chiarito come spesso le contraddizioni imputate al presente disegno di legge siano più apparenti che sostanziali. Il provvedimento in esame ha subito numerose modificazioni ed in ipotesi potrebbe anche presentare imperfezioni: nessuno è perfetto! Ma ripeto che le contraddizioni che si dice figurino in questo disegno di legge sono segnalate soprattutto da coloro che, contrari al provvedimento nel suo complesso, tendono a sottolinearle con accenti sproporzionati rispetto alla portata delle stesse.

Il relatore ha chiarito, a proposito di questo articolo, che la permanenza del giudice di sorveglianza (col nome di magistrato di sorveglianza) non rappresenta un elemento di contraddizione, in quanto vi è una diversità di funzioni tra quest'ultimo e la sezione di sorveglianza. Non possiamo tuttavia non renderci conto che questo punto ha suscitato e continuerà a suscitare varie perplessità che sono da noi attentamente valutate.

Per non macchiarmi di altre colpe agli occhi dell'onorevole Manco, non posso fare a meno di rispondere ad alcune sue affermazioni, che, me lo consentirà, talvolta mi lasciano alquanto perplesso. L'onorevole

Manco infatti ha partecipato con molto impegno al pressante attacco che la sua parte politica ha mosso contro ciascuno degli articoli di questo disegno di legge, attraverso una serie di emendamenti che sono stati svolti con interventi assai estesi. Ecco quindi dimostrato che almeno una parte di tali interventi erano ispirati da motivi di carattere politico e non tecnico.

L'onorevole Manco, fra l'altro, ha continuamente e ripetutamente accusato il Governo — e lo ha fatto anche pochi minuti fa — di aver cambiato opinione sul merito di una questione che ci ha lungamente impegnati (quella cioè relativa ad alcuni istituti che abbiamo voluto introdurre nel provvedimento) a seguito delle pressioni del gruppo comunista. Secondo l'onorevole Manco, infatti, io avrei in un primo tempo proposto l'accantonamento di alcuni articoli al fine di approfondire la portata degli emendamenti ad essi presentati e, successivamente, avrei ritirato tale proposta per accedere ad impostazioni dell'opposizione di sinistra. Non si tratta di questo, onorevole Manco; io ho semplicemente constatato che certi nuovi emendamenti preparati dalla maggioranza riscotevano una sufficiente adesione da parte della Camera e, di conseguenza, ho ritenuto di poterli accettare. Non è dunque vero che il Governo ha soggiaciuto alle pressioni del gruppo comunista.

L'onorevole Manco, inoltre, si è offeso perché, dopo le sue ripetute accuse e le mie reiterate precisazioni, io gli ho risposto che poteva anche restare della sua opinione perché io non me ne sarei preoccupato. Egli ha anche aggiunto che il mio atteggiamento diminuiva la sua stima nei miei riguardi: ebbene, quando non si vuol comprendere una spiegazione così leale, vorrei dire così ingenua, quale quella che ho dato io, e si continua ad insistere nel ritenere che il mio atteggiamento rappresenti una sorta di rinuncia ai miei impegni, una sorta di soggiacimento alle pressioni dell'una o dell'altra parte politica, allora io rispondo che se questa è la sua opinione, onorevole Manco, io di tale opinione non me ne faccio proprio niente. Questo ho detto e questo confermo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo subemendamento 0. 69. 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Cavaliere, mantiene i suoi emendamenti 69. 1 e 69. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CAVALIERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 69. 1.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere 69. 2.
(*È respinto*).

Onorevole Pietro Riccio, mantiene il suo emendamento 69. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente, e ritiro anche il mio emendamento 69. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 69 nel testo della Commissione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 70.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Presso ciascun distretto di corte di appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti gli affari in materia di affidamento in prova al servizio sociale, revoca anticipata delle misure di sicurezza, ammissione al regime di semilibertà e revoca del provvedimento di ammissione, liberazione condizionale, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.

A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto.

La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed è composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonché da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di

sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

La composizione delle sezioni è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

70. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

VALENSISE. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di corte d'appello è costituita una apposita sezione la quale decide con ordinanza sull'appello proposto contro le ordinanze del magistrato di sorveglianza.

70. 2. **Cavaliere.**

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso ciascun distretto di corte d'appello è costituita una apposita sezione, alla quale sono devoluti tutti gli affari di competenza del magistrato di sorveglianza in sede di appello da parte del pubblico ministero o dell'interessato.

70. 4. **Manco, Macaluso Antonino, Milla, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio.**

MANCO. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: in prova al servizio sociale, aggiungere le parole: ai sensi dell'articolo 46.

70. 5. **La Commissione.**

Al primo comma, sopprimere le parole:
liberazione condizionale.

70. 6.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

FELISETTI, *Relatore*. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: Decide altresì sui casi di differimento e di sospensione della pena detentiva e della misura di sicurezza nonché sulla trasformazione di misure di sicurezza.

70. 1.

Riccio Stefano.

RICCIO STEFANO. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato.

70. 3.

Cavaliere.

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

70. 7.

La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 70?

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti — salvo quelli della Commissione — riportandomi per i motivi alla discussione già fatta poc'anzi.

Quanto agli emendamenti della Commissione, l'emendamento 70. 5 prevede di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « in prova al servizio sociale », le altre: « ai sensi dell'articolo 46 », proprio per specificare ulteriormente che la sezione di sorveglianza non intralcia le competenze del magistrato di sorveglianza in materia di alcuni benefici.

MANCO. Ma chi revoca le misure di sicurezza?

FELISETTI, *Relatore*. La sezione. Ma queste cose le vedremo meglio all'articolo 89.

L'emendamento 70. 6 tende a sopprimere le parole: « liberazione condizionale », come conseguenza dell'avvenuta soppressione dell'articolo 54. L'emendamento 70. 7 tende a far prevalere il voto del presidente nelle decisioni della sezione di sorveglianza, che, essendo composta da quattro magistrati, in caso di parità tra i voti non troverebbe espressione di maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti della Commissione, che sono stati concordati con il Governo; contrario a tutti gli altri emendamenti. Le ragioni si evincono dalla posizione già esposta dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 70. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, il suo emendamento 70. 2 s'intende ritirato.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 70. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 70. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 70. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 70. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, il suo emendamento 70. 3 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 70. 7, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 70, nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa pervenire avviso al pubblico ministero ed all'interessato almeno cinque giorni prima di quello stabilito, avvertendoli che possono partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

L'interessato nomina un difensore. Ove non vi provveda, il difensore è nominato di ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche in tutti i casi in cui la sezione o il magistrato di sorveglianza procedono d'ufficio.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 o dell'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti nei commi precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento operanti negli stabilimenti della loro circoscrizione e possono svolgere le investigazioni previste dall'articolo 637 del codice di procedura penale.

Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 53, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 71 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, vorrei far notare all'onorevole Felisetti, il quale ha affermato che l'articolo 89 prevede esplicitamente l'abrogazione di quelle norme del nostro codice che non sono compatibili con il provvedimento in esame, che l'articolo 635 del codice di procedura penale non è compreso tra le disposizioni abrogate dall'articolo 89. È bene dirlo fin d'ora, affinché il relatore abbia il tempo di rifletterci e di prepararsi per il momento in cui discuteremo su quell'articolo. Come si vede, non intendo prendere i colleghi alla sprovvista.

Per quanto riguarda l'articolo 71, esso conferma le perplessità che ho avuto già modo di esprimere parlando sugli articoli 69 e 70. Gli istituti del magistrato di sorveglianza e della sezione di sorveglianza si ispirano a finalità di ordine squisitamente morale, consistenti nel seguire il detenuto nel corso della detenzione, durante l'affidamento, in sede di applicazione delle misure di sicurezza e quindi durante la libertà vigilata: seguire, insomma, il comportamento morale e sociale del detenuto, sia in carcere sia fuori. Tale scopo, se valutiamo le cose sotto il profilo di un certo tipo di indirizzo politico, potrebbe dirsi raggiunto con la legge in esame. Ma io non credo, signor Presidente, che non ci si sia proposti anche di raggiungere il fine della celerità del processo. La giustizia, con la legge che stiamo esaminando, dovrebbe — si presume — diventare più celere di quan-

to non sia attualmente. Altrimenti sarebbe stato sufficiente creare organismi in aggiunta a quelli esistenti, magari determinando, conseguentemente, una situazione ancora più farraginoso e complessa, ai danni della celerità del processo di esecuzione. Prima bastava il giudice di sorveglianza; adesso esiste anche la sezione di sorveglianza; quindi, c'è già un duplice lavoro. Vediamo ora in concreto come il fine della celerità e dell'economia processuale, che io mi auguro esista nei nuovi istituti che ho citato, si realizzi, dal punto di vista procedurale, nella normativa in esame, e come questa risponda alle esigenze che il legislatore si è proposto di soddisfare. Il primo comma dell'articolo 71 afferma: « Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, fissa con decreto il giorno della deliberazione ». Dunque, non esiste un termine per l'emanazione della deliberazione. Né possiamo rifarci, signor Presidente, a leggi generali, non solo di natura penale, ma neppure di natura civilistica, che stabiliscano termini in proposito. Ancora una volta, il legislatore non si è preoccupato di cominciare a contenere (signor Presidente, è ormai tradizionale, permanente, cronica l'invocazione che io rivolgo al potere legislativo), anche solo dal punto di vista strettamente formale, in ordine, cioè, ai tempi del processo di esecuzione, la discrezionalità del giudice, il quale sarà libero di fissare con decreto la data più vicina o la data più lontana. È vero, onorevole Felisetti?

FELISETTI, *Relatore*. Dovremmo riformare tutto il codice...

MANCO. Non è esatto. Finora, vi era un giudice di sorveglianza il quale doveva rispettare i termini del processo di esecuzione. È vero che i termini esistenti nel nostro codice finiscono col giocare, purtroppo, a sfavore dell'economia processuale cui facevo riferimento. Fino ad ora, però, esisteva un giudice di sorveglianza unico, il quale aveva determinate competenze, molto ridotte rispetto a quelle previste nel progetto di legge in esame; quindi, entro quelle competenze più limitate, agiva secondo i canoni e le norme di cui al nostro codice di rito. Con la normativa in esame, invece, al magistrato singolo di sorveglianza, che ha poteri enormi, ed al magistrato della sezione di sorveglianza, che ha poteri

ancora maggiori (quindi maggiore attività e maggiore fatica), non si impongono termini di sorta. Con i termini lasciati alla discrezione del magistrato, avremo che soltanto dopo un anno la sezione di sorveglianza deciderà sul ricorso di un detenuto.

Passo al secondo comma dell'articolo 71, dove è detto che « l'interessato nomina un difensore ». Come avviene il procedimento di nomina? Si deve presumere che avvenga secondo il codice di procedura penale, che è valido anche in questo caso: dunque secondo termini che vengono dati sia al detenuto (per la nomina) sia al difensore (per la conoscenza della nomina e per la messa in atto di tutte quelle iniziative che sono di sua competenza). Nel disegno di legge al nostro esame manca, in materia, sia il riferimento al codice di procedura penale per quanto concerne le possibilità del difensore, sia l'indicazione di termini diversi, come pur dovrebbe essere se è vero che si vuole un processo più svelto, più celere, com'è tanto più opportuno trattandosi di un processo di esecuzione che riguarda questioni personali minute del detenuto, che riguarda magari un ricorso avverso una punizione che non doveva essere inflitta. Addirittura — secondo certe ammissioni o cenni di consenso dei colleghi — ci si riporta a dei termini che si riferiscono al nostro codice: si fa il processo anche per questioni di ordine disciplinare. È chiaro che sto facendo una questione di forma e di termini riguardanti o il difensore di fiducia o il difensore d'ufficio.

Ma non basta, signor Presidente. Il quarto comma dell'articolo recita testualmente: « La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 o dell'inizio d'ufficio del procedimento di sorveglianza ». Mi rendo conto che anche nel nostro codice c'è questo inconveniente; però, dal momento che si è fatta una nuova legge, avrebbe dovuto anche essere posto il problema della modificazione di situazioni non certo perfette dal punto di vista del controllo del detenuto da parte del suo giudice naturale, che non è davvero quello designato secondo le vecchie competenze territoriali del giudice di sorveglianza, ma meglio andrebbe identificato nel giudice di cognizione, che ha avuto modo di seguire il comportamento processuale del soggetto, il più significativo dal punto di vista della rivelazione di quelle ca-

ratteristiche psicologiche, spirituali, mentali e passionali che fanno parte del temperamento del criminale. Il giudice di sorveglianza ha invece con il soggetto un legame solo di ordine casuale e materiale, cioè la coincidenza fra area di giurisdizione e ubicazione dello stabilimento di pena. Mi rendo conto di alcune esigenze di ordine pratico, ma ciò non toglie che, così facendo, si fa venir meno quel reale controllo — questo sì — di giurisdizione, anche morale, che invece dovrebbe continuare ad essere affidato al magistrato del processo.

L'articolo, poi, stabilisce che avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Le comunicazioni, per quanto concerne il ricorso per cassazione per violazione di diritto, sono fatte — dice la legge — a norma e ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale. Ora, l'articolo 645, signor Presidente, di tutto parla fuorché dei termini. L'articolo 645, come lor signori sanno, dispone quale dev'essere la procedura per le comunicazioni al detenuto o internato di atti o provvedimenti concernenti il processo di esecuzione; ma di termini non ce ne sono. Qui però, anche tenendo conto che si tratta di ricorso per cassazione — cioè nella più alta sede di giurisdizione, caratterizzata da inevitabile solennità e formalismo — diventa ancora più grave l'assenza di termini che possano garantire la celerità del processo di esecuzione.

Ora confermo che con questa legge, mentre gratuitamente ritenete di aver raggiunto uno scopo, anche apprezzabile dal vostro punto di vista — andare incontro alle esigenze morali del detenuto — non avete raggiunto tuttavia la finalità dell'economia dei tempi processuali nel processo di esecuzione; e tutto ciò nella penosa situazione della giustizia italiana, che appesantite ancora con altre attività che comporteranno anni di tempo solo per decidere su una questione accessoria riguardante lo stato di detenzione o di semilibertà o l'esecuzione di altro tipo di misure di sicurezza o di libertà vigilata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza richiestone come da articolo 58 della presente legge o dal pubblico ministero, fissa con decreto la data della udienza, avvi-

sandone almeno cinque giorni prima pubblico ministero e interessato.

71. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

VALENSISE. Lo diamo per svolto, e lo stesso dicasi per l'emendamento 71. 9.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'interessato può nominare un difensore; altrimenti gli è nominato d'ufficio.

71. 9. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: a seguito della richiesta o della proposta previste dall'articolo 58 ovvero d'ufficio, con le parole: su richiesta ovvero d'ufficio.

71. 1. **Cavaliere.**

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

71. 10. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino, Manco.**

Sopprimere il quarto comma.

71. 11. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino, Manco.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza del luogo ove trovasi l'istituto di prevenzione o di pena ove si trova l'interessato.

71. 12. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino, Manco.**

Al sesto comma, sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 6. **Manco, Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Menicacci, Sponziello, Marino, Franchi, Caradonna, Marchio, Manco.**

MANCO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Mentre raccomando alla Camera l'approvazione di questi emendamenti, signor Presidente, desidererei formulare alcune osservazioni su due altri emendamenti presentati a questo stesso articolo.

Con l'emendamento De Marzio 71. 14, infatti, viene finalmente stabilito un termine per il deposito dell'ordinanza che decide il procedimento di sorveglianza: era quanto avevo chiesto nel corso del mio precedente intervento.

Per quanto riguarda l'emendamento Cavaliere 71. 4, con il quale si propone di sostituire, al sesto comma, le parole: « per violazione di legge », con le parole: « anche per il merito », nessuno si deve scandalizzare, perché già oggi si ricorre per cassazione anche per questo motivo. Esiste in proposito tutta una dottrina, onorevole Presidente, recepita anche in testi legislativi: poco tempo fa, infatti, abbiamo approvato una legge con la quale abbiamo demandato alla Corte Suprema certe decisioni di merito, sia pure intorno alle attenuanti del delitto. Ma già in precedenza la Corte di cassazione aveva percorso la normativa ora vigente entrando sempre più nel merito, anche nel momento in cui accertava la violazione di principi di diritto. Nessuno si dovrebbe, quindi, scandalizzare se si propone di affidare alla Corte di cassazione anche un accertamento di merito per quanto concerne l'eventuale decisione sul ricorso presentato dal detenuto, o da altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 71. 6, tendente a sopprimere, al sesto comma, le parole: « o del magistrato di sorveglianza », non c'è bisogno di alcun chiarimento. E ritengo che altrettanto chiaro sia il senso degli emendamenti 71. 10, 71. 11 e 71. 12.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre appello entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

71. 2. Cavaliere.

Al sesto comma, sopprimere le parole: o del magistrato di sorveglianza.

71. 3. Cavaliere.

Al sesto comma sostituire le parole: per violazione di legge, con le seguenti: anche per il merito.

71. 4. Cavaliere.

Sopprimere l'ultimo comma.

71. 5. Cavaliere.

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'ordinanza che definisce il procedimento è depositata e comunicata alle parti interessate le quali possono impugnarla entro 10 giorni dalla comunicazione;

e sopprimere il sesto comma.

71. 13. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

L'ordinanza che decide il procedimento di cui ai commi precedenti, viene depositata e comunicata al pubblico ministero nel termine di 10 giorni dalla data del deposito.

71. 14. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

BOLLATI. Chiedo di illustrarli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, in aggiunta a quanto ha già detto l'onorevole Manco sull'emendamento 71. 14, vorrei far rilevare che nel testo formulato dalla Commissione manca la prescrizione del deposito dell'ordinanza conclusiva del procedimento di sorveglianza. Si tratta di una prescrizione che sembrerebbe costituire un mero adempimento di carattere procedurale, mentre invece nel caso specifico involge anche la possibilità, da parte del pubblico ministero e delle parti interessate, di impugnare l'ordinanza. Nel quinto comma dell'articolo 71 si dice, infatti: « L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero e all'interessato nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione ». Evidentemente, quando si dice « è comunicata »

non si intende dire « è notificata »; la comunicazione è quindi un avviso che viene fatto al pubblico ministero e alle parti interessate. Desidererei sottolineare la necessità che si proceda al deposito dell'ordinanza, affinché il pubblico ministero e le parti possano prenderne visione, e svolgere quei motivi di impugnazione che ritengono di svolgere.

Abbiamo pertanto proposto che il comma quinto dell'articolo 71 venga sostituito con l'emendamento 71. 13; nel caso esso venga accolto, potremmo sopprimere anche il sesto comma, in quanto nell'emendamento da noi proposto è inclusa anche la previsione della possibilità di impugnativa nel termine di dieci giorni.

Se, però, si vuole lasciare intatto il sesto comma nel testo proposto dalla Commissione, allora proponiamo che sia invece accolto il nostro emendamento 71. 14, che mette appunto in evidenza la necessità di un deposito dell'ordinanza conclusiva del procedimento di sorveglianza per le ragioni che ho già esposto. Naturalmente, viene stabilito un termine per l'impugnazione dell'ordinanza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, sostituire le parole: consulenza dei tecnici, con le parole: consulenza di tecnici.

71. 7.

La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 71 ?

FELISETTI, Relatore. A nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, salvo l'emendamento della Commissione 71. 7, concordato con il Governo, che tende a sostituire al penultimo comma le parole « consulenza dei tecnici » con le parole « consulenza di tecnici », al fine di far comprendere che il magistrato, in questo caso, si vale soltanto di quei tecnici che abbiano competenza per il fine specifico del provvedimento da assumere.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con il relatore, ed esprimo pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne che per quanto riguarda l'emendamento 71. 7 della Commissione, che accetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 71. 8, 71. 9, 71. 10, 71. 11, 71. 12, 71. 13 e 71. 14, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento De Marzio 71. 8.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, il suo emendamento 71. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 71. 14.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, i suoi emendamenti 71. 2 e 71. 3 si intendono ritirati.

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 71. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, il suo emendamento 71. 4 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 71. 7 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, il suo emendamento 71. 5 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 71, nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

I centri prestano inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 72 l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero molto brevemente fare talune osservazioni sull'articolo 72, che merita di essere esaminato con una certa attenzione riferendosi ai centri di servizio sociale, a quegli strumenti, cioè, attraverso i quali la riforma dell'ordinamento penitenziario dovrebbe raggiungere le finalità che i suoi proponenti si prefiggono. L'articolo 72 prevede l'istituzione di centri di servizio sociale per adulti nelle sedi degli uffici di sorveglianza, e la possibilità di una loro concentrazione a disposizione di più uffici di sorveglianza.

Osserviamo anzitutto che nella dizione letterale dell'articolo, la parola « adulti » andrebbe sostituita con « detenuti e internati », onde evitare che possa rimanere indetermi-

nata o ambigua la destinazione di questi centri del servizio sociale.

Per quanto riguarda la istituzione dei centri, pensiamo che il Ministero di grazia e giustizia dovrebbe consultarsi con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in modo da assicurare un raccordo tra la localizzazione dei centri e le zone in cui meglio essi possano inserirsi da un punto di vista della realtà sociale e anche della dislocazione delle forze di lavoro. È evidente che in tal senso è proprio il Ministero del lavoro quello che meglio di ogni altro può conoscere le situazioni ambientali locali.

Inoltre, al terzo comma dell'articolo è detto che i centri del servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria. Riteniamo che tale dizione sminuisca in un certo senso il valore dei centri: sarebbe meglio precisare che dipendono dal Ministero di grazia e giustizia, anche se poi evidentemente nella pratica dipenderebbero, appunto, dalla amministrazione penitenziaria, che del Ministero fa parte. Pensiamo che mutando la dizione non cambierebbe la sostanza, ma si conferirebbe una maggiore solennità e anche una maggiore importanza alla funzione di questi centri.

Riteniamo, inoltre, che neppure le proposte di modifica al quarto comma avanzate dalla Commissione possano essere accolte senza osservazioni, soprattutto in quanto si finisce per assegnare ai centri anche compiti propri della polizia giudiziaria ed esulanti completamente dalle finalità che i centri stessi si propongono.

Recita infatti il quarto comma: « I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive ».

Si tratta di attività peculiari dei centri, ma i relativi accertamenti riteniamo non possano prescindere da una attività di vera e propria polizia giudiziaria, che non riteniamo possa essere estromessa dai centri, soprattutto quando si tratta di assicurare al magistrato di sorveglianza quegli elementi che i centri, per le loro stesse caratteristiche, non sono in condizione di realizzare.

Da ultimo, la latitudine di impiego che riteniamo debbano avere i centri di servizio sociale mal si realizza attraverso il quinto

comma: abbiamo pertanto proposto che ogni attività prevista dalla presente legge comportante interventi di servizio sociale sia affidata ai centri, in ciò ribadendo il nostro favore a che ai centri di servizio sociale siano affidate le attività che comportino interventi di servizio sociale, sottolineando con ciò la necessità di non privare gli stessi centri, di non privare soprattutto il magistrato di sorveglianza dell'ausilio della polizia giudiziaria nel compiere quegli accertamenti necessari e indispensabili per l'attuazione della legge.

Proponiamo, inoltre, che venga sostituito il quarto comma, in quanto le inchieste e le notizie necessarie per le modifiche, l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati sono tutte attività che riteniamo debbano svolgersi sotto l'impulso del magistrato di sorveglianza, che non può non presiedere a queste attività. In altri termini, al magistrato di sorveglianza non può essere devoluta soltanto una fase finale di esame e di raccolta di questi dati, ma deve essere conferita, a nostro avviso, anche un'attività di impulso per la raccolta di essi. Ci sembrerebbe assurdo ed anche dannoso per i detenuti e per gli internati sottoposti al trattamento se le variazioni del trattamento dovessero essere, per quanto concerne la raccolta dei dati relativi alle variazioni, affidate soltanto alla iniziativa del centro, se di questa stessa iniziativa non fosse depositario il magistrato di sorveglianza.

Ritengo di avere così svolto, signor Presidente, anche i nostri emendamenti 72. 3, 72. 4, 72. 5, 72. 6, 72. 7, 72. 8 e 72. 9.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la parola: adulti, con le parole: detenuti e internati.

72. 3. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Il ministro di grazia e giustizia, può, con suo decreto e sentito il ministro del lavoro e della previdenza sociale, istituire un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

72. 4. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I centri di servizio sociale dipendono e agiscono sotto la sorveglianza del Ministero di grazia e giustizia che dispone con regolamento le norme necessarie per l'organizzazione dei centri stessi.

72. 5. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Sopprimere il quarto comma.

72. 6. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le inchieste e le notizie necessarie per le modifiche, l'applicazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, sono fatte e raccolte dal magistrato di sorveglianza, tramite gli agenti di polizia giudiziaria.

72. 7. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Al quinto comma, sopprimere le parole: Svolgono, infine, ogni altra attività prevista dalla presente legge che comporti interventi di servizio sociale.

72. 8. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Aggiungere, in fine, le parole: L'attività dei centri di servizio sociale è svolta sempre sotto il controllo del Ministero di grazia e giustizia.

72. 9. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

A titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale, nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

72. 1. Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Sironi Adriana, Perantono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: che resteranno in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

72. 2. Magnani Noya Maria, Achilli, Artali, Vineis, Ferri Mario, Giovanardi, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di svolgerlo.

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, attualmente il comitato ristretto della Commissione interni e la Commissione affari costituzionali stanno esaminando la riforma dell'assistenza dei servizi sociali. Vi sono progetti di varie parti politiche, tutti concorrenti verso un identico obiettivo finale: il riordino di tutta la materia dei servizi sociali. Ciò non può essere realizzato solo attraverso l'aggiunta o la modificazione di qualche norma, ma attraverso un salto di qualità, fondato, per unanime parere delle forze politiche che si confrontano sul problema dell'assistenza, sulla equiparazione di tutti i cittadini, sulla eliminazione di ogni istituto discriminante, segregante o isolante, e sulla necessità di eliminare l'attuale stato caotico dell'assistenza con l'abolizione della miriade di enti, ciascuno preposto ad un determinato settore, sostanziano tutta l'assistenza e il servizio sociale nelle unità locali dei servizi sociali che devono organizzare unitariamente la gestione di tali servizi.

Se oggi riteniamo importante l'istituzione dei centri di servizio sociale inseriti nell'ordinamento penitenziario per sopperire a carenze, riteniamo però indispensabile che questi centri vengano meno nel momento in cui sarà realizzata la riforma dell'assistenza e saranno istituite le unità locali dei servizi sociali.

Crediamo che se i centri resteranno in vita una volta organicamente riformata l'assistenza sociale, contrasteranno con le linee fondamentali di una riforma dell'assistenza dei servizi sociali e di superamento di ogni discriminazione e di ogni differenziazione, con l'accentramento nell'unità dei servizi locali della gestione globale.

Crediamo, inoltre, che mantenere, nel momento in cui sarà operata la riforma dell'assistenza sociale, dei centri specializzati, frustrerebbe le indicazioni che ho detto: isolando, cioè, il destinatario del servizio nel

momento assistenziale, verremmo a ritardarne e a renderne più difficile il reinserimento nella vita sociale.

Riteniamo, quindi, che questi centri, di cui riconosciamo l'utilità oggi, debbano restare in funzione esclusivamente sino al momento in cui sarà attuata la riforma dell'assistenza sociale.

Il senso del nostro emendamento è quindi di non urtare contro le linee di una riforma che sta muovendo faticosamente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 72?

FELISETTI, Relatore. Parere contrario a tutti gli emendamenti, signor Presidente. Desidero soltanto brevemente soffermarmi sugli emendamenti 72. 1 e 72. 2. A parte il fatto che non conosciamo la futura disciplina, il punto focale dell'opposizione della Commissione sta nel fatto che la competenza specifica nella materia è, a nostro giudizio, di pertinenza del Ministero di grazia e giustizia e non di altro ministero. Si tratta, infatti, di servizi sociali, ma che adempiono la funzione fondamentale dell'affidamento nei riguardi di persone che scontano comunque una pena, anche se in forma diversa dalla detenzione.

Allo stato, quindi, il parere della Commissione è contrario a tutti gli emendamenti presentati, compresi quelli cui mi sono riferito in particolare.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti; tuttavia desidero pregare i presentatori degli emendamenti 72. 1 e 72. 2, se è possibile, di non insistere per la votazione. Come ha infatti accennato il relatore, per lo meno la questione è aperta. Ho ascoltato con molta attenzione l'onorevole Maria Magnani Noya per quanto ha detto sulla elaborazione della riforma dell'assistenza sociale, e sulla necessità di far rientrare in essa anche i centri sociali in esame.

Il problema è aperto: non vi è neanche l'ipotesi concreta di una contraddizione con quanto è previsto da queste disposizioni, contraddizione che il relatore ha dichiarato, per lo meno, non certamente o fatalmente esistente, sia pur nella differenza di funzioni delle due istituzioni.

Essendovi una questione aperta, come è possibile, in una legge che, come voi riconoscete, deve portare subito a risultati concreti, dire fin d'ora che, se risolveremo in altro modo il problema nell'ambito della riforma dell'assistenza sociale, queste norme decadranno? Non ve ne è bisogno. Quando la riforma sui servizi sociali sarà attuata, il Parlamento, se lo riterrà opportuno, potrà riassorbire, in parte o completamente, l'attività di cui stiamo discutendo nell'ambito di essa. Non vi è una legge permanente: noi, allo stato, provvediamo a una necessità, e l'avvenire sarà quello che sarà. Quando avremo le idee chiare sull'assistenza sociale, provvederemo in conseguenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, mantiene il suo emendamento 72. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Valensise, mantiene l'emendamento De Marzio 72. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Maria Magnani Noya, mantiene il suo emendamento 72. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNANI NOYA MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 72. 4, 72. 5, 72. 6, 72. 7, 72. 8 e 72. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 6.

(È respinto).

Sull'emendamento De Marzio 72. 7 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dichiarazione di voto segue l'illustrazione con la funzione, del tutto diversa, di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza del nostro emendamento. La struttura gerarchica e burocratica del Ministero di grazia e giustizia e dell'attività di polizia giudiziaria è tale da rispondere a certe funzioni e a certe esigenze. Riteniamo che una ricerca di elementi (quindi un'attività istruttoria o paraistruttoria o in ogni modo di indagine di polizia o che possa altrimenti rientrare nel concetto di indagine) non possa essere sottratta all'autorità di polizia, specie nel momento in cui esiste nel nostro ordinamento e nel nostro sistema burocratico un ufficio specializzato, quale quello della polizia giudiziaria.

Non possiamo affidare le indagini per le modifiche, l'applicazione, la proroga, la revoca delle misure di sicurezza — vale a dire le misure poste in via preliminare a difesa dell'ordine sociale e della tranquillità di tutti — a organismi che non danno alcuna garanzia di sicurezza. Dobbiamo riflettere che membri di tali organismi possono essere anche delinquenti incalliti (visto che, secondo il testo della Commissione, per partecipare a questi organismi occorre l'indicazione da parte di alcuni enti e la nomina da parte dell'autorità competente) e che non è richiesto né il certificato di buona condotta né il certificato penale. In presenza di una rabbiosa, organizzata ed efficace struttura della popolazione criminale nel nostro paese, non è assolutamente il caso di pensare ad organismi privati, a organismi la cui natura è piuttosto difficile definire — e comunque non è chiaramente definita da questa legge — la possibilità di intervenire in istruttoria e quindi di influire sulla decisione dell'estensione, dell'applicazione, della proroga, della revoca delle misure di sicurezza. Quando il codice Rocco istituì le misure di sicurezza, vi fu un generale plauso, anche, e soprattutto, a livello internazionale. Non possiamo quindi modificare un istituto che

guarda al futuro: si tratta di norme preventive, tendenti ad evitare che i delitti siano ripetuti e che continui a delinquere colui che ne ha la tendenza.

Non possiamo affidare l'istruttoria per la validità delle misure di sicurezza a centri la cui natura ci lascia perplessi per l'assenza di garanzie della sua composizione. Abbiamo predisposto un emendamento per l'articolo successivo, tendente a migliorare la struttura di questi centri, onde conferire alla polizia giudiziaria quanto le compete, in considerazione delle sue caratteristiche, degli obiettivi che persegue e delle garanzie che può offrire, maggiori di quelle che possono essere offerte da qualsiasi ente privato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 72. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 72 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 73 l'onorevole Bollati. Ne ha facoltà.

BOLLATI. Signor Presidente, l'articolo 73 prevede l'istituzione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto. Ci troviamo di fronte alla concreta realizzazione di un principio sottolineato da diverso tempo in ordine al soddisfacimento di una concreta esigenza delle vittime del delitto. È urgente risolvere i problemi dei familiari delle vittime stesse, e si tratta di creare un organismo che sia idoneo alla bisogna.

Notiamo innanzitutto che l'istituenda cassa viene costituita presso un organismo che non riteniamo sia il più idoneo per operare in questa materia: si tratta della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Infatti non si tratta di prestare assistenza a detenuti o condannati, bensì alle vittime dei delitti. A questo primo rilievo, se ne aggiunge un secondo che riguarda la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituenda cassa. Si prevede che tale consiglio sia presieduto dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena. A proposito di questa presidenza, vale la stessa considerazione fatta a proposito dell'istituzione della cassa presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Noi avremmo preferito che il consiglio fosse composto, oltre che da un rappresentante del Ministero del tesoro e da un rappresentante del Ministero dell'interno, anche da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, proprio perché i compiti svolti da tale ministero possono estrinsecarsi con una certa efficacia nella conduzione e nella gestione della cassa. Siamo

invece d'accordo sulla presenza, in seno a tale consiglio, di un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia dal momento che è di particolare importanza l'assistenza alle famiglie delle vittime del delitto, soprattutto quando esso ne ha provocato la morte.

Rientra, tuttavia, nell'ambito delle critiche che ho fatto poc'anzi in ordine al fatto che debba fungere da presidente il direttore generale, la previsione in base alla quale le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, poiché secondo noi tale organismo non ha, come compito istitutivo, quello di soccorrere le vittime del delitto.

Un'altra osservazione di carattere generale riguarda il patrimonio della cassa che, secondo il progetto di legge, sarebbe costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione. Temiamo infatti che il limitare le contribuzioni a questi specifici proventi possa, in un certo senso, circoscrivere l'attività assistenziale della cassa. Sarebbe stato perciò più opportuno prevedere anche altri proventi, sia pure di carattere integrativo, da parte dello Stato.

Riteniamo infine che, relativamente al soccorso e all'assistenza delle vittime che si trovino in condizioni di comprovato bisogno, sarebbe stata opportuna una maggiore specificazione del concetto legislativo di bisogno. Comunque, a mio parere, occorre assicurare alle vittime dei più gravi reati (quelli cioè che cagionano la morte o l'invalidità permanente) un congruo risarcimento che dovrebbe essere determinato o, quanto meno, determinabile dalla norma stessa. Tale argomento tuttavia è oggetto di un emendamento da noi presentato e verrà ulteriormente illustrato successivamente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. 1. Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Saroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

L'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgerlo.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, con l'emendamento vorremmo che si cominciasse a rendere più credibile la volontà, già espressa più volte dalla maggioranza, di giungere al più presto allo scioglimento degli enti nazionali di assistenza.

Per cominciare ad attuare ciò bisogna intanto evitare di inserire i rappresentanti dell'ONMI, che si dichiara spesso di voler sciogliere, nei nuovi organismi che si istituiscono con il progetto di legge in esame. Ricordo in proposito che da parte della maggioranza, da parte della democrazia cristiana ad esempio, è stata presentata una proposta di legge per lo scioglimento dell'ONMI. Pertanto, se lo si vuol sciogliere non si possono inserire suoi rappresentanti nei nuovi organismi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere il punto 4).

73. 2. Magnani Noya Maria, Vincis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.

MAGNANI NOYA MARIA. Rinuncio allo svolgimento, signor Presidente, in quanto concordo con quanto affermato testé dall'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: L'importo dell'aiuto da stanziarsi a favore di ogni famiglia bisognosa di vittima di omicidio o di reato che comporti la incapacità lavorativa superiore al 40 per cento non può essere inferiore a lire 5.000.000.

73. 3. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

TASSI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, nel promuovere lo sviluppo dei compiti dello Stato (che attualmente purtroppo non dà risposta alla disordinata vita dei cittadini, all'esplosione di criminalità senza precedenti) bisogna avere come di mira il completamento dei suoi fini e cioè, la realizzazione integrale dei suoi compiti istituzionali. Lo Stato nacque come autorità *ne cives ad arma veniant*. Oggi, i criminali sono pesantemente armati e decisi ad usare le armi. Gli esempi degli ultimi giorni

lo dimostrano, e le loro vittime (che definiamo della criminalità, ma che io definisco anche di questo Stato e di questo stato di cose) insanguinano strade e piazze e gettano nella disperazione, nel dolore e nel lutto le famiglie di tanti italiani. Gli esempi del brigadiere di Argelato e dell'operaio di San Nicolò a Trebbia di Piacenza, entrambi vittime della violenza comunista, dimostrano come alla pesante criminalità comune si sia aggiunta una pesantissima criminalità politica.

Allora se lo Stato intende mantenere il compito che si è prefisso, ossia quello di dar vita ordinata alla società, deve agire per reprimere, e anche e soprattutto per prevenire; però, alla fine, quando non sia riuscito a prevenire e sia stato insufficiente nella repressione, deve fare, almeno, ciò che ogni cittadino, ogni uomo responsabile di un atto illecito o di un'omissione deve fare: deve risarcire il danno. È un debito che tutta la nazione ha verso le vittime della criminalità, che si pasce, vive e diventa sempre più virulenta proprio perché lo Stato va degradandosi e perdendo la sua forza. Ho letto su un manifesto che De Gasperi diceva: « Se siamo uniti saremo forti ». Non so se siamo uniti; certamente, forti, come Stato, non lo siamo.

Vengono commessi gravissimi delitti che comportano non soltanto dolore, lutto e sofferenza per le famiglie, ma anche la mancanza di sostentamento per gli orfani e le vedove. Per la verità, per le forze dell'ordine un inizio di attività legislativa in questo senso vi è stato, nel momento in cui si è stabilito che la famiglia dell'agente ucciso nel compimento del suo dovere ha diritto a ricevere, *una tantum*, la somma di 10 milioni. È solo un principio, ma è un fatto positivo. Anche per i casi di vittime di incidenti stradali si è intervenuti con la legge sulla assicurazione obbligatoria. Anche qui è soltanto un inizio. Ma abbiamo dimenticato e dimentichiamo costantemente di intervenire proprio là dove lo Stato è assente; lo Stato ha, infatti, come primo compito, quello di evitare le contese violente tra i cittadini: *ne cives ad arma veniant*. A questo fine sono imposte, per dovere costituzionale, contribuzioni fiscali e parafiscali, o comunque sottrazioni di capacità economica a privati, proprio allo scopo di dare allo Stato i mezzi e gli strumenti per garantire l'ordine sociale. Ma tale ordine non esiste; non solo: mentre da una parte la criminalità diventa sempre più agguerrita e sempre meglio guerreggia, dall'altra, una pavidità interpretazione delle norme giuridiche,

a tutela della incolumità individuale e della difesa pubblica, fa sì che porto d'armi e mezzi individuali di difesa vengano via via esclusi dalle possibilità del cittadino.

L'unico strumento, dunque, che questo Stato, questo Governo, questa classe dirigente hanno per realizzare non certo una *restitutio in integrum*, ma quanto meno forma di risarcimento alla vittima di azioni criminali, che è poi soprattutto vittima dell'inefficienza dello Stato, ridotto ormai ad una larva di se stesso, è proprio quanto suggeriamo, e cioè il risarcimento del danno.

Non dobbiamo però prendere in giro le vittime degli atti criminali: dobbiamo risarcire in modo tale da dare una conferma, anche veniale, del principio che si vuole instaurare. Il senso del nostro emendamento è proprio quello di un adeguamento alle esigenze che ho detto. Precisato che il risarcimento va alle famiglie indigenti e bisognose, è fissata non certo una grande cifra: 5 milioni, somma davvero non rilevante, specie in relazione alla svalutazione della moneta realizzata da questi Governi. I milioni oggi non sono davvero più quelli del signor Bonaventura...

La cifra è fissata non solo a favore dei superstiti delle vittime di azioni criminali, ma anche a favore di coloro che, a seguito di dette azioni, hanno subito un'invalidità permanente ed una incapacità lavorativa superiore al 40 per cento (e sono quindi praticamente nella impossibilità di provvedere ai propri bisogni ed a quelli della famiglia): si tratta di un minimo *plafond* risarcitorio che tutta la collettività deve pagare, nel momento in cui è responsabile dell'attuale stato di cose, nel momento cioè in cui lo Stato — questo Stato — non è in grado di garantire ai cittadini una vita tranquilla, ordinata e pacifica.

Ecco il senso del nostro emendamento, ecco perché ne raccomando in modo particolare l'approvazione alla Camera e ad ognuno dei parlamentari presenti; un emendamento che penso possa restituire nella classe dirigente del paese la fiducia dei cittadini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 73?

FELISETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole agli identici emendamenti 73. 1 e 73. 2 e contrario all'emendamento 73. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi associo al parere espresso dal relatore. Vorrei, per altro, spendere qualche parola in ordine all'emendamento 73. 3 e alle cose che sono state dette dagli onorevoli Bollati e Tassi sul problema in esame. Mi pare, innanzitutto, che esista una grande confusione. L'onorevole Bollati ha confuso, infatti, il risarcimento dei danni con il nuovo istituto introdotto nell'ordinamento penitenziario in esame: istituto che ha un valore morale prima che materiale, di fare cioè in modo che il lavoro dei condannati mitighi i disagi economici delle vittime dei delitti. Si tratta di un istituto del tutto nuovo, che non ha nulla da spartire con il diritto al risarcimento del danno: non va quindi commisurato a questa o a quella esigenza.

Abbiamo qui un piccolo problema, piccolo beninteso nel senso materiale, ma grande nel senso morale. Abbiamo introdotto un istituto — a mio avviso qualificante di questa riforma — in base al quale facciamo sì che i colpevoli, andando oltre i loro doveri personali e specifici di risarcire i danni, contribuiscano, mercé il loro lavoro carcerario, a mitigare le conseguenze del delitto. È evidente che in ciò vi sono limiti di carattere materiale, che l'onorevole Tassi dimentica quando svolge tutta la sua teoria sui doveri fondamentali dello Stato, ricordandoci le nostre nozioni universitarie di filosofia del diritto, per giungere alla conclusione che lo Stato deve sempre, esso, risarcire le vittime di un qualsiasi delitto. Ma l'onorevole Tassi, in tal modo, pone un problema di una estensione e di una entità del tutto diverse da quelle del problema al nostro esame, riguardante esclusivamente l'ordinamento penitenziario. Certo, sarebbe auspicabile arrivare a un regime di sicurezza sociale che assicurasse ciascuno di noi anche contro le conseguenze del delitto. Ma questo, torno a ripetere, è tutt'altro problema.

Con questo emendamento si fanno cifre e percentuali senza preoccuparsi delle possibilità della cassa, alla cui istituzione lo emendamento evidentemente si riferisce. Come son fatti codesti calcoli, dove vengono attinte codeste somme? Si tratta, dunque, di un istituto completamente diverso; e pertanto la invito, onorevole Tassi — se ella ha veramente tale volontà di emancipare il cittadino dalle conseguenze del delitto — a farsi iniziatore di una proposta di legge

che affronti l'enorme problema. In quella sede discuteremo più opportunamente.

È evidente che le considerazioni da me testé svolte valgono a spiegare all'onorevole Bollati perché l'emendamento non può essere da me accettato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione gli identici emendamenti Lodi Faustini Adriana 73. 1 e Magnani Noya Maria 73. 2, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Onorevole Bollati, mantiene l'emendamento De Marzio 73. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOLLATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 73 nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia da un impiegato dell'amministrazione civile degli interni designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: di ciascun circondario, *aggiungere le parole:* a titolo sperimentale e fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale.

74. 2. Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Saroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

L'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgerlo.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, desidererei illustrare contemporaneamente anche l'altro mio emendamento 74. 3.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia.

74. 3. Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Saroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

L'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgere entrambi gli emendamenti.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, premetto che ho ascoltato attentamente quanto hanno detto poc'anzi il ministro e il relatore. Devo dire, però, che i compiti di servizio sociale che vengono affidati in base a quest'articolo sono, a mio parere, compiti di pertinenza squisitamente regionale e comunale, poiché non è molto razionale un intervento, di soccorso e di assistenza alle vittime del delitto attuato tramite un servizio sociale *ad hoc*. A mio avviso, un intervento di questo genere può e deve essere assicurato soprattutto da un servizio sociale di ambito locale.

Se oggi un servizio di tal genere non esiste, o per lo meno non esiste in tutta Italia, domani potrà esistere, attraverso una legge di riforma.

Per queste ragioni abbiamo insistito, e insistiamo ancora, perché venga approvato il nostro emendamento, che tende a far sì che si tenga per lo meno conto del fatto che i compiti in questione sono propri dei comuni e delle regioni. In caso contrario, in materia di servizio sociale, una parte di competenza verrebbe sottratta alle regioni ed ai comuni perché riferentesi a liberati dal carcere, un'altra parte perché riferentesi ad handicappati, un'altra ancora perché riguardante gli anziani, finché, per questa via, le competenze regionali e comunali verrebbero completamente annullate.

Pertanto, diamo almeno alle regioni e ai comuni la dimostrazione che tale non è l'intendimento di questa legge. Ritengo che, a questo fine, sarebbe sufficiente accogliere il nostro emendamento 74. 2, che suggerisce questa soluzione in prospettiva, anche se per il momento lascia inalterata la situazione.

Per l'altro mio emendamento 74. 3, valgono le considerazioni che ho esposto in precedenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: di aiuto sociale, *aggiungere le parole:* che resterà in funzione sino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale e alla istituzione delle unità locali dei servizi sociali.

74. 4. Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di svolgerlo.

MAGNANI NOYA MARIA. Anch'io, signor Presidente, chiedo di svolgere congiuntamente anche un altro mio emendamento, e precisamente il 74. 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia.

74. 5. Magnani Noya Maria, Vineis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Ballardini, Spinelli, Castiglione, Strazzi.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di svolgere entrambi gli emendamenti.

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, mi rifaccio a quanto ha detto testé la collega Lodi ed a quanto ho detto io stessa precedentemente, svolgendo l'emendamento presentato all'articolo 72.

Credo che in questo caso non si possa certamente far riferimento al fatto che gli assistiti debbono comunque scontare una pena, anche se diversa dal carcere: infatti l'attività del consiglio di aiuto sociale si rivolge ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti, cioè a dei liberi cittadini, e non si riesce a capire perché questi liberi cittadini, anche se siano ex detenuti o familiari di detenuti, debbano avere un'assistenza particolare e non usufruire invece delle forme egualitarie di assistenza e di servizio sociale che riteniamo di dover predisporre per tutti i cittadini.

Riteniamo quindi che anche in questo caso — ed anzi a maggior ragione per questo articolo, che prevede un tipo di assistenza nei confronti di cittadini liberi — sarebbe errato voler mantenere delle discriminazioni; e che si debba invece accogliere il nostro emenda-

mento, che prevede la fine di questi servizi particolari, una volta che sarà stata approvata la riforma dell'assistenza sociale e saranno state istituite le unità dei servizi sociali. È un discorso che presuppone una posizione di eguaglianza di tutti i cittadini; e crediamo che la nostra proposta debba essere accolta — ripeto — proprio per limitare nel tempo le discriminazioni e le suddivisioni che possono oggi sussistere.

Quanto all'emendamento 74. 5, esso è dettato dall'esigenza di non porsi in contraddizione col proposito più volte espresso da varie parti politiche di sopprimere l'ONMI.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: da un rappresentante della regione.

74. 7. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

TASSI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente, unitamente all'altro emendamento De Marzio 74. 8.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: ovvero tra le persone che ne facciano domanda. Le persone che fanno parte del consiglio di aiuto sociale devono documentare ogni 6 mesi la loro incensuratezza.

74. 8. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

L'onorevole Tassi ha facoltà di svolgere entrambi gli emendamenti.

TASSI. Illustro anzitutto molto brevemente, signor Presidente, l'emendamento De Marzio 74. 7. Noi riteniamo che la materia di cui ci stiamo occupando spetti istituzionalmente agli organi statali, e soprattutto a quelli dell'amministrazione centrale, al fine di garantire uniformità di trattamento. Riteniamo, quindi, che questo potere dello Stato non debba essere integrato dalla volontà di enti locali territoriali, e non semplicemente istituzionali. Questo è il senso dell'emendamento 74. 7, che chiede l'eliminazione dall'articolo della rappresentanza regionale.

Più approfondito esame merita, viceversa, la norma che proponiamo con l'emendamento De Marzio 74. 8. Infatti, se esaminiamo la disposizione del primo comma dell'articolo

74, vediamo che potranno partecipare al consiglio di aiuto sociale soltanto le persone indicate e scelte dagli enti interessati. Noi riteniamo, invece, che debba essere ammessa anche qualche forma di volontarismo individuale, ammettendo l'ammissione anche di privati cittadini che intendano collaborare spontaneamente all'assistenza carceraria. Inoltre, secondo il nostro modestissimo parere, dovrebbe essere necessario assicurarsi che i membri di questi consigli siano persone moralmente ineccepibili.

Infatti il testo attuale non dice nulla a proposito delle qualità personali dei membri del consiglio. Noi pensiamo, invece, che tali persone debbano dare un minimo di garanzie ed essere quindi, quanto meno, incensurate. Non possiamo pensare che persone che hanno già avuto a che fare con la giustizia possano aiutare gli altri a redimersi. Certo, vi sono stati esempi di grandi redenzioni, ma noi dobbiamo agire secondo l'*id quod plerumque accidit* ed assicurarci, quanto meno, che i membri del consiglio non siano delinquenti (abituali, per tendenza o professionali), come invece potrebbe accadere lasciando il testo della norma come è attualmente.

Naturalmente bisognerebbe anche essere sicuri che queste persone rimangano incensurate per tutto il periodo della loro partecipazione al consiglio di aiuto sociale: abbiamo proposto, quindi, un emendamento tendente ad inserire nella norma l'onere per i partecipanti al consiglio di documentare semestralmente di essere incensurati.

In definitiva, noi tendiamo non soltanto ad assicurare una partecipazione la più larga possibile a questi consigli, ma anche a garantire che si tratti di persone che, per la loro onestà, dignità e moralità, possano veramente dare un contributo al recupero sociale di coloro che hanno avuto la disavventura (ma molte volte anche la volontà) di essere limitati nella libertà.

Ecco i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, della nostra posizione, che non è affatto confusa; la confusione, semmai, è presente tra i banchi del Governo, che ieri — tanta è la confusione — ha rischiato addirittura di soccombere, e si è salvato per un solo voto nella votazione sull'esercizio provvisorio del bilancio. È quel Governo che è il primo responsabile della situazione che abbiamo esaminato, ed in ragione della quale ci siamo sforzati di far capire i motivi degli emendamenti da noi proposti: un Governo, quindi, che — secondo

noi — non può dare lezioni di chiarezza a chi siede sul banco della chiarezza. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: impiegato dell'amministrazione civile degli interni, *con le parole:* funzionario dell'amministrazione civile dell'interno.

74. 6. **La Commissione.**

L'onorevole relatore intende illustrarlo?

FELISETTI, Relatore. Ne dirò poche parole in sede di parere sugli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: del circondario, *inserire le parole:* da tre avvocati indicati dal consiglio dell'ordine.

74. 1. **Papa, Giomo, Ferioli, Bozzi.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 74?

FELISETTI, Relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Lodi Faustini Fustini Adriana 74. 2 e Magnani Noya Maria 74. 4 — tendenti a limitare nel tempo la validità della disposizione del primo comma dell'articolo 74, cioè fino all'approvazione della riforma dell'assistenza sociale — per le ragioni già espresse a proposito di un analogo emendamento presentato in precedenza. Fino a che non si avrà modo di conoscere almeno un progetto che disciplini concretamente il futuro assetto di questa materia (prescindendo, poi, dal discorso sull'attribuzione specifica della competenza in materia), ritengo sia quanto meno inopportuno prevedere preventivamente un'abrogazione della disposizione in esame, anche se ci rendiamo conto dell'importanza della materia trattata da questi emendamenti. Devo anche esprimere parere contrario sull'emendamento De Marzio 74. 7; infatti, secondo l'avviso della maggioranza della Commissione, la previsione del rappresentante della regione è opportuna.

Quanto all'emendamento della Commissione 74. 6, che raccomandiamo all'approvazio-

ne dell'Assemblea, si illustra da sé: invece di fare riferimento ad un impiegato dell'amministrazione, si precisa che deve trattarsi di un impiegato qualificato, e cioè di un funzionario.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti Lodi Faustini Fustini Adriana 74. 3 e Magnani Noya Maria 74. 5, di identico contenuto, per le stesse ragioni per le quali è stata accettata, in riferimento ad un precedente articolo, una proposta soppressiva analoga a quella formulata in questi due emendamenti.

Esprimo, infine, parere contrario all'emendamento De Marzio 74. 8, perché (e non c'è necessità di fare riferimento ai manifesti di De Gasperi, o al voto di ieri: si tratta di argomenti che non mi sembrano affatto a sostegno dell'emendamento) è ovvio che la condizione di incensurato deve essere un requisito di carattere permanente. La verifica ogni sei mesi potrebbe far presupporre l'esistenza di una franchigia per sei mesi, fino alla nuova verifica, mentre — ripeto — la condizione deve avere carattere permanente: la cosa è tanto ovvia, riferendosi ai principi generali, da non dover essere espressa in questa sede.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore su ogni punto: sono favorevole all'emendamento della Commissione 74. 6, mentre sono contrario a tutti gli altri, eccettuati gli emendamenti Lodi Faustini Fustini Adriana 74. 3 e Magnani Noya Maria 74. 5.

Sono, quindi, contrario anche all'emendamento De Marzio 74. 8: nonostante le molte parole che sono state spese a sostegno della sua opportunità, è già assolutamente pacifico — come ha detto il relatore — che queste condizioni morali debbano sussistere. Basta leggere l'articolo, per vedere che questi membri sono designati dal prefetto o da magistrati. La presenza di queste condizioni morali è pacifica: non c'è bisogno di fare la verifica ogni sei mesi, ciò che, del resto, nessuno accetterebbe.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, mantiene il suo emendamento 74. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Maria Magnani Noya, mantiene il suo emendamento 74. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MAGNANI NOYA MARIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 74. 7 e 74. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 74. 7.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 74. 6, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Lodi Faustini Fustini Adriana 74. 3 e Magnani Noya Maria 74. 5, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Papa 74. 1, s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 74. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 74 nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Prima del punto 1), inserire il seguente punto:

cura l'assistenza dei superstiti delle vittime e dei danneggiati dai reati.

75. 5. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) organizza la frequenza dei liberati che ne abbiano bisogno ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni.

75. 1. Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Saroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

L'onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini ha facoltà di svolgerlo.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, vorrei ricordare che non è neppure tecnicamente possibile organizzare corsi di addestramento professionale per i liberati dal carcere, in quanto non credo che essi siano liberati in un giorno solo. Non credo quindi sia possibile organizzare corsi di addestramento professionale solo per loro. Ritengo d'altra parte sbagliato che i liberati dal carcere frequentino un centro di addestramento professionale solo per loro, perché sarebbero costretti ad essere incanalati soltanto in una determinata direzione e soltanto per certi mestieri.

Poiché, quindi, anche in questo caso la competenza per l'addestramento professionale è della regione, sarebbe molto più opportuno che i cittadini, che hanno espiato la pena e tornano ad essere liberi, possano frequentare i corsi di addestramento professionale organizzati dalle regioni insieme con tutti gli altri cittadini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al punto 4) aggiungere, in fine, le parole: promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni.

75. 3. La Commissione.

L'onorevole relatore desidera illustrarlo?

FELISETTI, *Relatore.* In sede di parere sugli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il punto 8), aggiungere il seguente punto:

8-bis) organizza in collaborazione con gli enti locali la frequenza dei figli inferiori ai 3 anni delle donne carcerate negli asilini esistenti nel territorio qualora l'ubicazione di tali servizi non comporti grave disagio al bambino.

75. 4. Magnani Noya Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Lodi Faustini Fustini Adriana, Vagli Rosalia, Martini Maria Eletta, Boffardi Ines, Sgarbi Bompani Luciana, Sbriziolo De Felice Eirene, Tassari Giorgi Renata, Ciai Trivelli Anna Maria.

L'onorevole Maria Magnani Noya ha facoltà di svolgerlo.

MAGNANI NOYA MARIA. Questo emendamento porta la firma di colleghe parlamentari di diverse parti politiche ed ha il fine di chiedere che venga organizzato, in collaborazione con gli enti locali, per i figli inferiori a tre anni delle donne detenute, il trasporto negli asili-nido esistenti nel territorio, ove ciò non comporti grave disagio per i bambini. Crediamo che i figli delle detenute, che si trovano già in una posizione di grave disagio, non debbano vedere ancora aggravata con una segregazione questa loro posizione, che si trasformerebbe in una discriminazione e in una condizione di inferiorità.

Riteniamo che sia errato istituire gli asili-nido nelle carceri, perché ciò creerebbe una differenziazione estremamente grave tra i bambini figli di detenute e gli altri.

Crediamo che sia necessario, per i figli delle donne detenute di età inferiore ai tre anni vivere a contatto degli altri bambini negli asili-nido organizzati sul territorio, per una ragione di eguaglianza. Siamo convinti, inoltre — e l'esperienza ce lo insegna — che nelle carceri gli asili-nido non vengono istituiti, perché le donne detenute sono sempre in numero esiguo, perché le donne detenute che hanno bambini di età inferiore ai tre anni, e che quindi possono vivere con la madre nelle carceri, sono estremamente poche. A questi bambini, quindi, verrebbe a mancare il servizio sociale dell'asilo-nido, che, a nostro modo di vedere, deve servire anche ai fini della socializzazione, sin dai primi anni di età, del bambino stesso.

Riteniamo che non si frappongano ragioni di ordine pratico alla realizzazione di questo principio che trae origini, dicevo, dalla necessità di uguaglianza nei confronti specialmente dell'infanzia, e che quindi è da noi particolarmente sentito. Non credo vi siano opposizioni di natura pratica, perché sarà poi compito appunto del servizio sociale di organizzare il modo in cui i bambini potranno essere trasportati dalle carceri all'asilo-nido sul territorio.

Ci preme sottolineare il principio della necessità che il servizio sociale dell'asilo-nido sia operante anche per i figli delle carcerate e che non sia operante in modo discriminatorio, ma in un modo tale per cui il figlio della donna carcerata possa trovare nell'asilo-nido, insieme con altri bambini, una posizione di uguaglianza e di socializza-

zione che, se non fosse realizzata, verrebbe a costituire una grave discriminazione nei confronti di questi bambini.

Il nostro emendamento, ripeto, è firmato da colleghe parlamentari di varie parti politiche: lo raccomandiamo all'attenzione e all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto 9).

75. 2. Capponi Bentivegna Carla, Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Fabbri Sironi Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, l'emendamento non abbisogna di molta illustrazione. Ritengo che il diploma al merito della redenzione sia un inutile orpello da non aggiungere agli altri che già così numerosi deliziano il nostro paese.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 75 ?

FELISETTI, Relatore. Esprimo, a nome della Commissione, parere contrario allo emendamento De Marzio 75. 5, in quanto il contenuto in esso proposto è identico a quello più organicamente disciplinato nel successivo articolo 76. Esprimo anche parere contrario all'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 75. 1, perché con esso si propone sostanzialmente una materia alquanto diversa da quella prevista dal punto 4) del quale con l'emendamento si chiede la sostituzione. Tuttavia, proprio perché il contenuto dell'emendamento appare apprezzabile, la Commissione pensa di poterne ugualmente raggiungere l'obiettivo e quindi raccoglierne la sostanza con l'emendamento 75. 3 da essa presentato, con il quale si prevede appunto che il consiglio di aiuto sociale promuova altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni. In questo modo salviamo la specifica materia, diversa, dei

due istituti, e, nel contempo, riconosciamo la competenza specifica della regione per quel tanto che la può riguardare.

Esprimo parere contrario all'emendamento Magnani Noya Maria 75. 4, pur rendendomi conto della notevole portata del problema posto, e anche del forte potere suggestivo che l'emendamento ha. Prevalgono motivi di sicurezza e motivi di rispetto. Stiamo parlando dei bambini di età inferiore a tre anni, i quali avendo la madre detenuta sono per ragioni naturali traumatizzati più da un distacco dalla madre che non dalla permanenza in un ambiente... (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce a destra. Viva le donne!

PRESIDENTE. Avete ragione di farvi sentire! La protesta è verso gli uomini, che sono in stragrande maggioranza!

FELISETTI, *Relatore*. Sono da un lato preoccupato e dall'altro lusingato da tale manifestazione di interesse. Tuttavia devo esprimere il parere della Commissione. L'ammissione alla frequenza esterna di giorno da parte di questi bambini, che forzatamente vivono l'altro periodo di tempo in carcere, finirebbe col porre gli stessi bambini, per ragioni di sicurezza, in una bruttissima condizione: di dover essere controllati tutte le volte che si muovono, come ogni altro individuo che entra o esce dal carcere. Si ripropone altresì un problema di controllo per coloro che prelevano e riportano i bambini al carcere.

La Commissione avverte l'enorme importanza del problema e rileva il grande contrasto che vi è per interessi enormi e contrapposti tra loro. La cosa potrebbe essere risolta ritirando l'emendamento e presentando un ordine del giorno per vedere se sia possibile, studiando più approfonditamente la questione, arrivare ad una soluzione anche in una sede diversa da questa.

Quanto all'emendamento Capponi Bentivegna Carla 75. 2, sono molto impacciato nell'esprimere il pensiero della Commissione: mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore sui pareri espressi. Vorrei aggiungere qualche breve osservazione.

Desidero ricordare innanzitutto che i corsi di avviamento professionale sono una cosa distinta, per lo meno quantitativamente, dai corsi d'integrazione, ai quali la disposizione di legge, nel testo della Commissione, fa riferimento. In base all'esperienza, accade che i detenuti che abbiano appreso mestieri o professioni, ma non abbiano potuto terminare il loro addestramento, necessitino di una integrazione. Ciò è una cosa diversa dal corso professionale completo che si impartisce nelle scuole professionali delle regioni. Non possiamo pretendere che nelle scuole regionali vi siano programmi graduati, tali che la normalità dei frequentatori parta da zero e vi siano poi corsi distinti per altri: esiste una difficoltà di carattere materiale. In ogni caso, come ha osservato il relatore, abbiamo raccolto nell'emendamento della Commissione quanto vi è di utilizzabile nella proposta contenuta nell'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 75. 1, perché abbiamo fatto promuovere la frequenza dei liberati agli istituti di addestramento professionali predisposti dalle regioni. Per quanto riguarda l'emendamento Magnani Noya Maria 75. 4, sono anch'io commosso come il relatore per l'insurrezione femminile di cui siamo stati testimoni... (*Commenti all'estrema sinistra*). Debbo dire però, oltre alle ragioni di carattere pratico indicate dal relatore, che faccio appello proprio al senso pratico, nelle donne notoriamente più sviluppato che negli uomini. Il relatore ha infatti ricordato che cosa comporterebbero l'entrata e l'uscita dei bambini dagli istituti carcerari: se fossero trasportati in culla, la sicurezza delle carceri esigerebbe perquisizioni dirette ad accertare l'esistenza di ordigni esplosivi celati nelle culle medesime... (*Commenti all'estrema sinistra*). È proprio questo, onorevoli colleghi, che viene richiesto per la sicurezza delle carceri, specialmente di questi tempi. Perquisizioni dovrebbero essere compiute anche se i bambini fossero trasportati in altro modo: correremmo il rischio di far subire dei traumi ai bambini. Tra l'altro, questo emendamento è almeno in parte precluso da quanto stabilito all'articolo 10, che abbiamo già approvato. Tale articolo stabilisce che in ogni istituto penitenziario sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere; alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni; per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili-nido. Con l'articolo 10 abbiamo predisposto asili-nido interni agli istituti carcerari proprio

per quelle ragioni che dovrebbero indurci a non accogliere questo emendamento, secondo il quale l'assistenza ai bambini verrebbe prestata fuori degli istituti carcerari, contrariamente a quanto previsto dall'articolo succitato. Ecco perché mi associo alle considerazioni espresse dal relatore, e mi dichiaro quindi contrario.

Per quanto concerne i diplomi, è chiaro che si tratta di piccole debolezze umane, diciamo così; di fronte a questi certificati, nessuno di noi si commuove: questi però potrebbero costituire un incentivo, allo stato attuale. Potremmo quindi sfruttare le umane debolezze a fini positivi. Su questo punto richiamo l'attenzione della Camera affinché decida in base non soltanto, diciamo così, al disgusto, ma anche alla difficoltà di ignorare queste umane debolezze.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, se ho ben compreso, l'onorevole relatore aveva proposto che l'emendamento Magnani Noya Maria 75. 4 fosse trasformato in ordine del giorno.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì: potrei accogliere come raccomandazione un ordine del giorno in questo senso, perché si tratta di sottolineare l'interesse manifestato dalla Camera al problema dell'organizzazione dell'assistenza ai bambini delle donne carcerate.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, per l'emendamento Capponi Bentivegna Carla 75. 2 il relatore si è rimesso all'Assemblea. Qual è il suo parere?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io mi rimetto all'Assemblea, alla stregua delle considerazioni formulate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 75. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*E respinto*).

Onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, mantiene il suo emendamento 75. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Signor Presidente, in considerazione delle argo-

mentazioni addotte dalla Commissione, che ha presentato un suo emendamento, aderisco a quest'ultimo, ritirando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 75. 3, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Onorevole Maria Magnani Noya, mantiene il suo emendamento 75. 4, che la Commissione e il Governo la invitano a ritirare, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno?

MAGNANI NOYA MARIA. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato da numerose colleghe di varie parti politiche tratta un argomento indiscutibilmente importante: la sorte dei figli inferiori ai tre anni delle donne carcerate. Non possiamo sottovalutare il rilievo che, in una riforma carceraria, ha il trattamento di chi non è certamente responsabile di alcun reato contro la società ma si trova anzi per ragioni indipendenti dalla sua volontà a dover subire la sorte della genitrice. Non è certamente opportuno che questi bambini debbano essere collocati esclusivamente in asili-nido esistenti all'interno del carcere. Questo, secondo me, è il peggior modo per allevare la prole delle carcerate, anche se si tratta di bambini di età inferiore ai tre anni, perché, tra l'altro, senza con questo voler trattare argomenti di ordine diverso da quello educativo, si creerebbero delle concentrazioni di figli di persone che possono anche avere grosse responsabilità nei confronti della società. Quindi è senza dubbio utile, anche ai fini di una socializzazione di questi bambini, che essi siano a contatto con i figli di persone di diversa estrazione, di persone cioè che hanno condotto una vita senza dubbio differente da quella delle loro genitrici.

La materia non può lasciare indifferente nessuno, tuttavia vi è un solo argomento che, a mio avviso, è suscettibile di creare delle perplessità, quello cioè che in tali bambini, a causa del trasporto giornaliero dal carcere all'asilo-nido e viceversa e degli inevitabili

controlli che ciò comporterebbe, si crei il convincimento di trovarsi in una situazione di diversità rispetto ai figli di coloro che vivono normalmente al di fuori delle carceri.

In relazione a tutti questi argomenti, è mia opinione che la soluzione debba essere valutata con molta prudenza ed attenzione. Sarei stato anzi favorevole — debbo dirlo francamente — alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, dal momento che esso avrebbe potuto eliminare le perplessità sia in un senso che nell'altro. È per questi motivi che ci asterremo dal votare tale emendamento anche perché se, da un lato, a favore di esso militano le considerazioni che mi sono permesso di mettere in evidenza, dall'altro si palesa necessaria una più attenta meditazione da parte di tutta l'Assemblea e dello stesso Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magnani Noya Maria 75. 4.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Carla Capponi Bentivegna, mantiene il suo emendamento 75. 2, per il quale il Governo e la Commissione si rimettono all'Assemblea?

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 75 nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 76. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 76 l'onorevole Galasso. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero illustrare la nostra preoccupazione, che ha guidato tutta la nostra battaglia in questo dibattito. Quando si di-

scute di norme riguardanti il comportamento del detenuto e il suo reinserimento sociale, quando si cerca di aiutare anche sul piano finanziario il detenuto che deve essere reinserito nella società, questa Assemblea non ha remore né tentennamenti per allargare le maglie della più ampia comprensione, che a volte, se non spesso, se non in modo continuo, ha raggiunto i livelli di un chiaro permissivismo, ponendo in crisi la difesa dei diritti della società e dei liberi cittadini.

L'articolo 76 nel testo che noi proponiamo, in sostituzione di quello della Commissione, mira a tutelare non il delinquente, ma la vittima della delinquenza. Vuole, cioè, costituire una prima pietra che il nostro gruppo politico getta a fondamento dello edificio della difesa sociale, la cui esigenza resta completamente ignorata dal disegno di legge in esame. Siamo perfettamente d'accordo che questo soccorso non può giuridicamente strutturarsi come risarcimento, ma esso non deve essere neppure considerato in termini di elemosina. Direi che l'emendamento che proponiamo rappresenta una sorta di convergenza, di temperamento tra il soddisfacimento delle esigenze di dignità umana e quello delle necessità di difesa sociale. Ripeto, siamo per la ricerca di un certo equilibrio, perché, se è vero che di risarcimento in termini giuridici non può parlarsi, è anche vero che l'aiuto in questione, sul terreno morale, non deve essere prefigurato quale elemosina, ma come soccorso che sappia di solidarietà umana.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 76 con il seguente:

Per le famiglie bisognose e comunque che a seguito del delitto subito si trovino in stato di bisogno è devoluta la somma di lire 5 milioni da prelevarsi dal fondo istituito, che sarà finanziato con il 50 per cento dei redditi di lavoro dei detenuti, all'uopo coattivamente prelevati.

76. 1. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

GALASSO. Questo emendamento si può considerare svolto nel mio precedente intervento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere negativo, per le stesse ragioni per cui, a proposito di argomento analogo, ci siamo pronunciati in modo contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Galasso, mantiene l'emendamento De Marzio 76. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GALASSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 76 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MICHELI PIETRO ed altri: « Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti con redditi altrui » (3342);

DE SABBATA ed altri: « Modificazione delle norme sui bilanci e la contabilità regionali » (3343);

CASTELLUCCI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto » (3344);

VALIANTE ed altri: « Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto di azioni od obbligazioni » (3345);

PERRONE ed altri: « Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modifiche alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente benefici per i pubblici dipendenti ex combattenti » (3347);

PERRONE ed altri: « Riconoscimento e ri-congiungimento, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi allo Stato con il servizio prestato alle dipendenze di imprese appaltatrici, cooperative, assuntori e gestori di servizi delegati dallo Stato » (3348).

Saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, concernente proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche ed integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247 ».

PRESIDENTE. Dò atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 77.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappre-

sentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine il seguente comma:

Le norme del presente articolo sono applicabili solo nel caso in cui siano occupati tutti i capifamiglia non carcerati, iscritti nelle liste dei lavoratori del territorio.

77. 1. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 77. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 77 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« L'amministrazione penitenziaria, su proposta del magistrato di sorveglianza, può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti peniten-

ziari per cooperare, sotto la guida del direttore, nell'attività di trattamento del detenuto o dell'internato.

L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 78 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ZACCAGNINI

MANCO. Signor Presidente, parlerò molto brevemente, nella speranza di avere chiarimenti da parte dell'onorevole Felisetti e del ministro attorno ad alcune perplessità che facilmente emergono anche dalla sola lettura dell'articolo in questione. In esso si prevede il nuovo istituto degli assistenti volontari (che, appunto, sono stati « scoperti » con la legge in esame); i precedenti articoli 76 e 77 si riferivano, invece, ad istituzioni già previste dal regolamento del 1931. Se invece di « consigli di aiuto sociale », infatti, si chiamassero, come previsto da quel regolamento « consigli di patronato », la situazione non cambierebbe. È l'amministrazione penitenziaria che — secondo l'articolo 78 — su proposta del magistrato di sorveglianza autorizza gli assistenti volontari a frequentare le carceri e a svolgervi opera pedagogica nei confronti dei detenuti.

Poiché si tratta di autorizzare delle persone ad entrare nelle carceri e a parlare, sia pure con funzioni pedagogiche e di assistenza morale, con i detenuti, vorrei proporre una modifica della norma in questione, nel senso che la suddetta facoltà di autorizzazione spetti, come mi sembra più logico, al magistrato di sorveglianza su proposta dell'amministrazione penitenziaria.

Un'altra perplessità riguarda i requisiti tecnici, sociali, morali, intellettuali degli assistenti volontari. Mentre abbiamo delle garanzie per quanto riguarda la composizione del consiglio d'aiuto sociale, perché sappiamo chi deve farne parte; mentre abbiamo una lunga elencazione delle persone qualificate a svolgere nelle carceri una certa attività (psicologi, sociologi, psichiatri, professori, giuristi, avvocati, medici e quant'altro abbiamo già letto nelle elencazioni pre-

cedenti), per quanto riguarda gli assistenti volontari non si sa con chi si dovrà avere a che fare. Chiunque può essere definito assistente volontario, tanto un autista quanto un professore universitario; può essere una persona la quale disimpegni normalmente un'attività del tutto inidonea a svolgere, nel contesto carcerario, un'azione educatrice nei confronti del detenuto. Vorrei perciò chiedere al relatore ed al ministro se il carattere di volontarietà, proprio all'opera degli assistenti in questione, possa ritenersi un requisito esclusivo ed assoluto o se invece debba essere unito ad altri requisiti indispensabili per poter svolgere questa attività all'interno delle carceri.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera svolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

78. 1. Magnani Noya Maria, Vincis, Artali, Ferri Mario, Giovanardi, Achilli, Spinelli, Ballardini, Castiglione, Strazzi.

FERRI MARIO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento Magnani Noya Maria 78. 1 (la cui sostanza è all'incirca identica al vecchio testo dell'articolo), purché esso venga considerato sostitutivo del solo primo comma del testo della Commissione e sia insieme accolto il seguente subemendamento della Commissione:

Nell'emendamento Magnani Noya Maria 78. 1, dopo le parole: l'amministrazione penitenziaria può, *inserire le parole:* su proposta del magistrato di sorveglianza.

0. 78. 1. 1. La Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento Magnani Noya Maria 78. 1, nel senso e con il subemendamento proposto dal relatore.

Vorrei ora proporre che il terzo comma dell'articolo nel testo della Commissione — comma che diverrà ora il quarto — sia così modificato: dopo le parole « per l'affidamento in prova » aggiungere le parole « per il regime di semilibertà ». Questo per maggior chiarezza.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo ulteriore emendamento?

FELISETTI, Relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0. 78. 1. 1, accettato dal Governo, all'emendamento Magnani Noya Maria 78. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Magnani Noya Maria 78. 1 sostitutivo del primo comma dell'articolo 78, modificato secondo il subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole « per l'affidamento in prova », le altre « per il regime di semilibertà ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 78 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articoli 78-bis e 78-ter gli articoli 81 e 82 del testo del Senato.

78. 01. Riccio Stefano.

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 78, ripristinare come articolo 78-bis, l'articolo 81 del testo del Senato.

78. 02. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78 ripristinare, come articolo 78-ter, l'articolo 82 del testo del Senato.

78. 03. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78 ripristinare, come articolo 78-quater, l'articolo 83 del testo del Senato.

78. 04. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78 ripristinare, come articolo 78-quinquies, l'articolo 84 del testo del Senato.

78. 05. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente articolo 78-bis:

È ripristinata per il personale civile e militare l'indennità di rischio.

78. 06. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

TASSI. Li diamo tutti per svolti, signor Presidente. Quanto all'articolo aggiuntivo De Marzio 78. 06, poiché abbiamo presentato un ordine del giorno di analogo contenuto, se il Governo avesse intenzione di accettare quest'ultimo noi saremmo disposti a ritirarlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario. Quanto all'articolo aggiuntivo De Marzio 78. 06, non posso nemmeno assumere in questa sede un impegno come quello richiesto dall'onorevole Tassi per un eventuale ordine del giorno sostitutivo dell'articolo aggiuntivo in questione, il quale vincoli il Governo a ripristinare entro sei mesi l'indennità di rischio nella misura pari a quella del personale di pubblica sicurezza, trattandosi di un provvedimento implicante oneri finanziari per i quali non posso impegnare la responsabilità del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli articoli aggiuntivi

De Marzio 78. 02, 78. 03, 78. 04 e 78. 05, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Darò allora lettura, ponendoli successivamente in votazione, degli articoli 81, 82, 83 e 84 del testo del Senato, soppressi nel testo della Commissione, di cui gli onorevoli De Marzio ed altri (e, limitatamente ai primi due articoli, anche l'onorevole Stefano Riccio) propongono il ripristino come articoli aggiuntivi 78-bis, 78-ter, 78-quater e 78-quinquies:

ART. 78-bis.

« È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio ».

(È respinto).

ART. 78-ter.

« L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche ».

(È respinto).

ART. 78-quater.

« Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi ».

(È respinto).

ART. 78-quinquies.

« Il personale civile, oltre ai corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3,

frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente ».

(È respinto).

Onorevole Tassi, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 78.06, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 79.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

79. 1. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le norme di cui al capo I della presente legge entreranno in vigore due anni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

79. 2. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. È stato poc'anzi respinto il principio di procrastinare la validità di questa legge fino al momento in cui venga introdotta una regolamentazione della materia specifica. Non ha senso che in una legge si dia efficacia ad una norma *in fieri* che abbia analogo oggetto. L'emendamento De Marzio 79. 1 ha lo stesso significato. L'emendamento De Marzio 79. 2 si illustra da sé:

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 79 ?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento De Marzio 79. 1, poiché le ragioni dello stesso non sono in realtà quelle sostenute. Poiché questa legge non riguarda i minori, è chiaro che se ne preveda l'estensione anche ad essi. D'altra parte, precisare che le norme si applicano fino a quando non sarà provveduto con apposita legge può essere detto, come potrebbe anche essere soppresso, senza che muti il significato. Parere contrario anche per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 79. 2, per ragioni di principio; il capo I di cui si chiede la moratoria per ben due anni è quello che stabilisce i principi e le direttive cui si informa questa legge (si tratta del richiamo alle regole dell'ONU ed ai principi dell'articolo 27 della Costituzione). Se c'è qualcosa che come indirizzo, come sprone deve avere vigore subito, ciò è proprio quanto si dice nel capo I. Sono pertanto decisamente contrario a tale moratoria biennale.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario nei confronti degli emendamenti De Marzio 79. 1 e 79. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 79. 1 e 79. 2, di cui è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 79. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 79. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 79 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: può, con la parola: deve.

80. 1. **Benedetti Gianfilippo, Accreman, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

BENEDETTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente,

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo comma del testo del Senato.

80. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

Dopo il primo comma, ripristinare il terzo comma del testo del Senato.

80. 8. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

Al secondo comma, dopo le parole: avvalersi di, aggiungere la parola: liberi.

80. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

Al terzo comma, sostituire la parola: operai, con la parola: infermieri.

80. 5. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: di operai specializzati con la qualifica, e aggiungere dopo la parola: infermieri, la parola: specializzati.

80. 6. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

Sostituire il quinto comma con il seguente:

È indetto il concorso per l'assunzione di detto personale secondo le norme già stabilite per l'assunzione di infermieri con corrispondenti qualifiche negli ospedali psichiatrici ordinari.

80. 7. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 80. 4 desidero sottolineare che quando si parla di professionisti lo si fa in modo troppo vago. L'emendamento intende aggiungere la parola « liberi », in modo da qualificare i professionisti come quelli che fanno parte di certi ordini professionali legalmente riconosciuti.

Ecco perché riteniamo che sia bene introdurre questa specificazione, anche in vista delle responsabilità e dei controlli che sulle libere professioni sono esercitati dagli organi previsti dalla legge. Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo e terzo comma del testo del Senato.

80. 2.

La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FELISETTI, Relatore. Insisto sull'emendamento 80. 2 della Commissione che assorbe gli emendamenti De Marzio 80. 3 e 80. 8 e do parere contrario agli altri. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 80. 4, faccio presente che la parola « liberi » non aggiungerebbe niente. Anzi, poiché anche i dipendenti da enti pubblici in tanto esercitano la professione in quanto o sono iscritti all'albo o hanno superato un concorso (che ha accertato il requisito della capacità professionale), dicendo « professionisti », si includono entrambe le categorie; dicendo « liberi professionisti », se ne escluderebbe una.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Accetto l'emendamento della Commissione 80. 2, che assorbe gli emendamenti De Marzio 80. 3 e 80. 8. Per quanto riguarda in particolare però l'emendamento De Marzio 80. 4, ritengo l'aggiunta pleonastica: posso quindi anche rimettermi alla Camera. Non accetto gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Darò lettura, ponendoli successivamente in votazione, del secondo e del terzo comma dell'articolo 85 del testo del Senato, soppressi nell'articolo 80 del testo della Commissione e di cui la Commissione stessa, con l'emendamento 80. 2, accettato dal Governo, ha proposto il ripristino:

« L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro ».

(*È approvato*).

« Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato ».

(*È approvato*).

Restano così assorbiti i concorrenti, identici emendamenti De Marzio 80. 3 e 80. 8.

Onorevole Benedetti, mantiene il suo emendamento 80. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Pazzaglia, mantiene l'emendamento De Marzio 80. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera?

PAZZAGLIA. Prendendo atto della dichiarazione del ministro, secondo il quale la parola « liberi » non è necessaria per dare ai professionisti la qualifica di liberi professionisti, non insistiamo, al fine di evitare che un voto possa contraddire l'interpretazione data dall'onorevole Reale.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 80. 5, 80. 6, e 80. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 80. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 80. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 80. 7.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 80 nel testo risultante dalle modificazioni testé approvate.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 81, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

SERRENTINO, Segretario, legge:

« Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli

articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; partecipano, inoltre, all'attività di assistenza dei dimessi ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 82.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: partecipano all'attività di gruppo per l', con le parole: concorrono all'.

82. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

FELISETTI, *Relatore*. Il parere è contrario. Credo che si tratti soltanto di un discorso filologico. Forse l'espressione « di gruppo » non piace.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 82. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 82 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, ripristinare il secondo comma del testo del Senato.

83. 1. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

TASSI. Lo diamo per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

FELISETTI, *Relatore*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 83. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Darò allora lettura, ponendolo successivamente in votazione, del secondo comma dell'articolo 88 del testo del Senato, soppresso nell'articolo 83 del testo della Commissione, di cui gli onorevoli De Marzio ed altri, con l'emendamento 83. 1, hanno proposto il ripristino:

« Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 72 della presente legge ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 83 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività, con carattere continuativo da almeno due anni, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia;
- 3) nozioni di diritto e procedura penale;
- 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano

prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso, *con le parole:* per la completa dotazione organica del ruolo stesso.

84. 1. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma, dopo la parola: riservato, *aggiungere le parole:* per il 50 per cento.

84. 2. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma, sostituire le parole: con carattere continuativo da almeno due anni, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena o presso i consigli di patronato, *con le parole:* retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti.

84. 3. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma, dopo le parole: Possono partecipare al concorso, *inserire le parole:* per la quota non riservata.

84. 4. **Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

L'onorevole Stefanelli ha facoltà di svolgerli.

STEFANELLI. Ritiriamo gli emendamenti Capponi Bentivegna Carla 84. 1, 84. 2 e 84. 4, in quanto assorbiti dagli emendamenti che ha presentato la Commissione. Insistiamo sull'emendamento 84. 3, che diamo per svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: settanta per cento, *con le parole:* cinquanta per cento.

84. 5. **La Commissione.**

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 6. **La Commissione.**

Al secondo comma, sostituire le parole: Tale concorso, *con le parole:* Il concorso previsto al primo comma.

84. 7. **La Commissione.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

84. 8. **La Commissione.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: da almeno due anni, con le parole: da almeno sei mesi.

84. 9. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo da: Possono, alla fine del comma.

84. 10. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma, prima del punto 1), aggiungere il seguente punto:

cultura generale e di diritto costituzionale.

84. 13. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma, punto 2), aggiungere le parole: criminale.

84. 11. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al terzo comma punto 2), aggiungere le parole: anche criminale.

84. 12. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: un docente di diritto costituzionale.

84. 14. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al quinto comma, sopprimere le parole: con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

84. 15. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

Al sesto comma, sostituire le parole: riportato un punteggio non inferiore a sei decimi, con le parole: un giudizio positivo da parte della commissione.

84. 16. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

TASSI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 84. 9, riteniamo che il termine di due anni sia eccessivo. Se c'è volontà di riformare si riformi subito. I termini della esecuzione pratica della riforma ci sembrano eccessivi. Pensiamo che questa legge sia malfatta e desideriamo che sia eseguita al più presto perché al più presto la si possa riformare in maniera decente. Per quanto concerne gli altri emendamenti, riteniamo che nel patrimonio culturale del cittadino e in particolare del cittadino che ha commesso delitti, debba essere inserita la conoscenza della Costituzione. Specialmente se fosse vero, come sostiene la sinistra, che il delinquente è un frutto della società sbagliata, un po' di cultura potrebbe permettergli di capire che egli non deve essere determinato nel delitto. Per quanto riguarda gli emendamenti successivi, laddove si parla di psicologia, noi riteniamo che dovrebbe trattarsi di psicologia criminale in particolare. Comunque, anche se si vuol lasciare che gli insegnanti siano esperti in « psicologia », è importante che conoscano anche la psicologia criminale. Questo è il senso del nostro emendamento De Marzio 84. 12, subordinato a quello De Marzio 84. 11 che riteniamo principale.

Ovvia conseguenza dell'emendamento De Marzio 84. 13 è quanto chiediamo con lo emendamento De Marzio 84. 14, cioè che anche un docente di diritto costituzionale faccia parte senz'altro del novero di coloro che devono far parte della commissione.

Relativamente all'emendamento De Marzio 84. 16, mi permetto richiamare all'attenzione dei colleghi che, se non sbaglio, in tutta la scuola italiana il voto è una barbarie repressiva; non vedo per quale motivo proprio in questa sede si voglia poi mantenere la repressione insita nel voto scolastico e la sufficienza del vecchio e superato 6. Pertanto, anche mantenendo la votazione in decimi, riteniamo più giusta una valutazione generale e non aritmetica rispetto al soggetto che deve essere esaminato. Chiediamo invece che la sufficienza dei sei decimi sia sostituita da un generico giudizio positivo della commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FELISETTI, *Relatore*. Gli emendamenti della Commissione 84. 5, 84. 6 e 84. 7 mo-

dificano la situazione precedente e finiscono per assorbire le proposte contenute in altri emendamenti che poi sono stati ritirati, introducendo il principio di una duplicità di concorso, secondo il sistema del *fifty-fifty*: al 50 per cento è concorso riservato speciale, al 50 per cento è libero. Entrambi i concorsi vengono espletati nel tempo, l'uno con una immediatezza nell'arco dei sei mesi, l'altro nell'arco di due anni e sei mesi. Questo è il contenuto, in sostanza, degli emendamenti proposti dalla Commissione, i quali, così come hanno comportato il ritiro degli emendamenti Capponi Bentivegna Carla 84. 1, 84. 2 e 84. 4, comportano a mio avviso, per lo meno sotto un profilo di contenuto, il parere contrario della Commissione per tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento Capponi Bentivegna Carla 84. 3 nei cui confronti il parere è favorevole perché, introducendo il principio dell'attività retribuita di assistente sociale da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al concorso speciale, si danno le garanzie di una effettiva attività e di un effettivo esercizio della stessa in condizioni di normalità.

L'emendamento della Commissione 84. 8 si illustra da sé ed è, tra l'altro, identico all'emendamento De Marzio 84. 10.

Riassumendo, la Commissione è favorevole all'emendamento Capponi Bentivegna Carla 84. 3 — oltre, ovviamente, a quelli presentati dalla Commissione stessa — e contraria a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per quanto riguarda tutto l'articolo 84 e gli emendamenti, devo dire che la Commissione ha sconvolto le previsioni degli uffici ministeriali circa il modo di svolgimento dei concorsi ed i loro tempi di espletamento: di ciò gli uffici non sono entusiasti. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti della Commissione, cui si è giunti confrontando i vari punti di vista, e contrario a tutti gli altri.

Quanto all'emendamento Capponi Bentivegna Carla 84. 3, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, mi rimetto al giudizio dell'Assemblea, in quanto mi è stato fatto presente che esistono assistenti sociali che operano già validamente presso i consigli di patronato e che sarebbero esclusi da questi concorsi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 84. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 84. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 84. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Carla Capponi Bentivegna, mantiene il suo emendamento 84. 3, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea ?

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'emendamento De Marzio 84. 9 è precluso a seguito della precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 84. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Resta così assorbito il concorrente, identico emendamento De Marzio 84. 10.

Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 84. 13, 84. 11 e 84. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 84. 13.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 84. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 84. 12.

(È respinto).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 84. 14, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TASSI. Lo ritiriamo, signor Presidente, in quanto esso ormai risulta superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 84. 15 e 84. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 84. 15.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 84. 16.

(È respinto).

MANCO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto sull'articolo 84.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Chiedo di parlare per dichiarazione appare chiaramente anticostituzionale, in quanto recita: « Il concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato... ». Non capisco come si possa fare un concorso riservato, non rispettando i limiti di età previsti dalle attuali norme di legge.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa non è forse una legge ?

MANCO. È una legge che viola altre leggi ! Si crea una disparità tra i cittadini che partecipano a questo concorso !

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma questo è un altro discorso ! Ad ogni modo si tratta di fonti di pari grado.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, prendo atto della sua dichiarazione di voto contrario, ma ella non può in questa sede aprire una discussione.

Pongo in votazione l'articolo 84 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Alla lettera e) dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole « istituita o autorizzata a norma di legge ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 86.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ripristinare il testo del Senato.

86. 2. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Aggiungere, in fine, le parole: in numero comunque non inferiore a 100.

86. 3. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

TASSI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: è determinato, *inserire le parole:* entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

86. 1. Cittadini, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

CITTADINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 86?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti De Marzio 86. 2 e 86. 3; esprime parere favorevole sull'emendamento Cittadini 86. 1.

FELISETTI, *Relatore*. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, prendo atto di questa presa di posizione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, e, trattandosi di sua specifica competenza, modifico la mia dichiarazione nel senso di esprimere a mia volta parere favorevole all'emendamento Cittadini 86. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 86. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Darò allora lettura, ponendolo direttamente in votazione, dell'articolo 90 del testo del Senato, che gli onorevoli De Marzio ed altri, con l'emendamento 86. 2, hanno proposto di sostituire all'articolo 86 nel testo della Commissione:

« Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 72 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche ».

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cittadini 86. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 86. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 86 nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 87.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: tesoro, aggiungere le parole: e con il ministro dell'interno.

87. 2. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: per la parte attinente agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il ministro della sanità.

87. 3. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: sotto la direzione del direttore del carcere o della casa di custodia.

87. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Piolo, Delfino.**

TASSI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*.

87. 1. **La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 87?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti De Marzio 87. 2, 87. 3 e 87. 4. Quanto al proprio emendamento esso parte dal presupposto che per la costituzione dei centri e dei servizi bisogna attendere l'entrata in vigore del provvedimento: occorre quindi un minimo di tempo perché questi organismi destinati a tradurre in pratica i benefici previsti, possano funzionare. È impossibile, infatti, che all'entrata in vigore del provvedimento un giudice possa provvedere ad un affidamento in prova, quando non esiste ancora il centro all'uopo predisposto. Dicendo che per un anno è congelata la possibilità di emanare provvedimenti siffatti, l'emendamento stabilisce che entro i sei mesi quei determinati organismi dovranno essere creati: ecco lo scopo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti De Marzio 87. 2, 87. 3 e 87. 4. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 87. 3, faccio notare che il regolamento di esecuzione non si riferisce all'organizzazione degli istituti indicati, che cadono sotto l'attuale normativa. Da ultimo aggiungo che il Governo è favorevole all'emendamento della

Commissione 87. 1, che è stato con esso concordato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 87. 2, 87. 3 e 87. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 87. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 87. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 87. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 87. 1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 87 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 88.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: sette anni, con le parole: sei mesi.

88. 4. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

Al primo comma, sostituire le parole: sette anni, con le parole: due anni.

88. 5. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

Al primo comma, sostituire la cifra: sette, con la cifra: tre.

88. 6. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

Al secondo comma, sostituire le parole: lire 700 milioni, con le parole: lire 1.500 milioni.

88. 7. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

Al terzo comma, sostituire le parole: è autorizzato a provvedere, con la parola: provvede.

88. 8. De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.

TASSI. Diamo per svolti questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: sette, con la cifra: tre.

88. 1. Cavaliere.

Poiché l'onorevole Cavaliere è assente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: sette, con la cifra: tre.

88. 2. Coccia, Accreman, Benedetti Gianlippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.

STEFANELLI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sopprimere il secondo e terzo comma.

88. 3. La V Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 88?

FELISETTI, Relatore. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 88, ad eccezione dell'emendamento della V Commissione 88. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Concordo con il relatore, limitandomi tuttavia ad osservare, relativamente all'emendamento De Marzio 88. 6, che è assolutamente impossibile attuare in tre anni, anziché in sette, quanto previsto dall'articolo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 88. 4, 88. 5 e 88. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 88. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 88. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 88. 6, unitamente agli identici emendamenti Cavaliere 88. 1 e Coccia 88. 2.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento della V Commissione 88. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Restano pertanto preclusi gli emendamenti De Marzio 88. 7 e 88. 8.

Pongo in votazione l'articolo 88 nel testo modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 89.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 148, 176, 177 e l'ultimo capoverso dell'articolo 207 del codice penale, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Ripristinare il testo del Senato.

89. 2. •

Riccio Pietro.

Poiché l'onorevole Pietro Riccio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

89. 4. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolò, Delfino.**

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la cifra: 148, con la cifra: 149.

89. 1.

La Commissione.

Sopprimere le cifre: 176, 177.

89. 3.

La Commissione.

Dopo le parole: capoverso dell'articolo 207 del codice penale, *aggiungere le parole:* e il quarto comma dell'articolo 585 del codice di procedura penale.

89. 5.

La Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario agli emendamenti Riccio Pietro 89. 2 e De Marzio 89. 4. Insisto sugli emendamenti della Commissione 89. 1 e 89. 3, che non richiedono specifica illustrazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emen-

damenti della Commissione; per il resto, si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'onorevole Pietro Riccio non è presente, il suo emendamento 89. 2 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 89. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 89. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 89. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Tassi, mantiene l'emendamento De Marzio 89. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 89 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 90, ultimo del disegno di legge.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

« Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza il ministro di grazia e giusti-

zia ha facoltà di sospendere l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per il periodo strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti nel presente capo che comportino la riunione di più detenuti all'interno dello stabilimento ovvero contatti con persone, diverse dagli operatori penitenziari, provenienti dal mondo esterno.

90. 1. **Spagnoli, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

STEFANELLI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo 90 la Commissione ha introdotto una norma nuova rispetto al testo approvato dal Senato. In esso, infatti, si prevede che, nel caso in cui ricorrano gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il ministro di grazia e giustizia possa intervenire con un provvedimento eccezionale per sospendere per un periodo determinato, strettamente necessario, le regole di trattamento garantite ai reclusi dalla presente legge. Il gruppo comunista concorda sull'opportunità della previsione di un intervento eccezionale del ministro di grazia e giustizia, ma tiene a precisare, nel suo emendamento, di non poter condividere l'ingiustificata latitudine dell'intervento demandato al ministro stesso. A me pare che sia sufficiente, sempre in casi eccezionali determinati da motivi di ordine e di sicurezza, comprimere esclusivamente la facoltà dei detenuti di riunirsi nel luogo di detenzione ovvero di avere contatti con persone estranee provenienti dall'esterno. Sembra a noi che, con tale restrizione si limitino profondamente le possibilità di disordini all'interno degli istituti penitenziari, senza, nel contempo, compromettere garanzie costituzionali che non possono essere né sopresse né limitate neppure per brevi periodi di tempo. Diversamente, tutte le garanzie previste dal disegno di legge in esame, potrebbero essere menomate dalla previsione, estremamente generica e lata, dell'articolo 90, con possibili contrasti fra potere esecutivo e potere giudiziario.

Riteniamo, in conclusione, che, accettato il principio dell'intervento eccezionale

e straordinario del ministro, tale principio debba essere strettamente limitato e circoscritto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: ha facoltà di, *con la parola:* deve.

90. 2. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

TASSI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Dato il carattere veramente eccezionale delle situazioni previste dall'articolo 90, riteniamo che invece della facoltà pura e semplice dovrebbe essere previsto l'obbligo per il ministro di grazia e giustizia d'intervenire. Chiediamo, dunque, che alle parole « ha facoltà di » si sostituisca la parola « deve ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: per un periodo determinato, strettamente necessario.

90. 3. **De Marzio, Tassi, Valensise, Sponziello, Galasso, Bollati, Baghino, Pirolo, Delfino.**

TASSI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FELISETTI, *Relatore*. Sono contrario, per motivi diversi, a tutti gli emendamenti, ed insisto perché l'Assemblea approvi il testo proposto dalla Commissione, del resto concordato con il Governo.

Credo non sfugga a nessuno l'importanza della norma stabilita dall'articolo 90. Nel disegno di legge che stiamo esaminando sono previste una serie di condizioni e di nuove discipline all'interno del carcere che mal si conciliano con fatti eccezionali che minacciano o turbano la sicurezza e l'ordine all'interno delle carceri stesse. Di qui la norma in questione, determinata appunto, come dice il titolo, da esigenze di sicurezza, in base alla quale, al verificarsi di particolari condizioni di gravità e di eccezionalità, il ministro di grazia e giustizia può sospendere, in tutto o in parte, le regole di trattamento e gli isti-

tuti previsti dalla legge in esame. Ci auguriamo, ovviamente, che non si verifichi mai la necessità di applicare detta norma. Faccio comunque rilevare che il testo proposto dalla Commissione esige che ricorrano, perché il ministro possa far uso della facoltà conferitagli, gravi ed eccezionali motivi attinenti all'ordine e alla sicurezza. Il che evidenzia con quanta cautela detto strumento eccezionale sia stato configurato.

Aggiungerò che si era ad un certo momento ventilata l'ipotesi di affidare l'esercizio di questa facoltà così importante all'amministrazione penitenziaria o ai singoli preposti agli istituti. La Commissione, viceversa, ha inteso demandare detto potere al ministro, sia per garantire una visione unitaria della situazione, sia soprattutto perché, essendo il ministro un organo politico, vi è sempre la possibilità di una valutazione in sede politica degli eventuali provvedimenti adottati.

Proprio perché la facoltà è attribuita al ministro, la Commissione è contraria all'emendamento De Marzio 90. 2 con il quale si vorrebbe stabilire l'adozione automatica dei provvedimenti restrittivi, giacché il ricorso ad essi postula evidentemente un apprezzamento della gravità ed eccezionalità delle situazioni.

Quanto all'emendamento Spagnoli 90. 1, esso non considera tutta una serie di possibili situazioni (e sappiamo che spesso la realtà è più fantastica dell'immaginazione), nelle quali esso non consentirebbe di applicare la facoltà di cui all'articolo 90. La previsione che questo strumento debba essere usato soltanto in relazione ai momenti di concentrazione di più persone significa infatti escluderne l'uso in altre ipotesi. È appunto per questi motivi che la Commissione si dichiara contraria all'emendamento Spagnoli 90. 1. È ugualmente contraria, inoltre, all'emendamento De Marzio 90. 3 e invita la Camera ad approvare il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, che sono state assai ampie e hanno dato pienamente ragione della contrarietà, da noi condivisa, all'emendamento Spagnoli 90. 1.

Debbo soltanto ribadire che la casistica di quanto avviene nelle carceri dimostra l'esistenza, non già di gravi motivi di ordine di sicurezza, come sostengono i presentatori del-

l'emendamento, ma di eccezionali motivi che rendono necessario l'intervento di cui all'articolo 90, limitativo degli istituti liberali che sono stati introdotti con questa legge.

Il Governo è inoltre contrario agli altri due emendamenti De Marzio 90. 2 e 90. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefanelli, mantiene l'emendamento Spagnoli 90. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Valensise, mantiene gli emendamenti De Marzio 90. 2 e 90. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

VALENSISE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 90. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 90. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 90, ultimo del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente articolo 90-bis:

La presente legge entro in vigore il centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

90. 01.

Riccio Stefano.

RICCIO STEFANO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente articolo 90-bis:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi

per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

90. 02.

La V Commissione.

Qual è il parere della Commissione ?

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, quando ci siamo accinti alla discussione di questo disegno di legge molte critiche sono state espresse, anche da noi, e giustamente, perché mancavano i fondi per poter attuare queste norme che pertanto venivano definite come « libro dei sogni ». L'articolo aggiuntivo 90. 02 è pertanto uno degli elementi di maggior soddisfazione per il lavoro che abbia-

mo svolto. Esso, infatti, prevedendo uno stanziamento di 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, rende possibile l'attuazione della riforma e pertanto ne caldeggio l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 90. 02 della V Commissione, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura della tabella A.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

- ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.
- MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.
- BARI - Tribunali di Bari, Trani.
- LUCERA - Tribunali di Lucera, Foggia.
- BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.
- MODENA - Tribunale di Modena.
- REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
- BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.
- MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.
- CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.
- NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.
- SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.
- CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.
- CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.
- SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.
- CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotona, Nicastro, Vibo Valentia.
- COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.
- REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.
- FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.
- SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.
- LIVORNO - Tribunale di Livorno.
- PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.
- GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.
- APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.
- L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.
- PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.
- LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.
- MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.
- MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.
- PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.
- VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.
- NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.
- CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.
- SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.
- SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
- PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.
- AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.
- TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.
- PERUGIA - Tribunali di Perugia, Orvieto.
- SPOLETO - Tribunali di Spoleto, Terni.
- POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.
- MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.
- ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.
- FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.
- VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.
- TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.
- ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.
- NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.
- VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.
- CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.
- TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
- TRIESTE - Tribunale di Trieste.
- GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
- VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
- PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
- VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla tabella A, sostituire le parole: Lucera - Tribunali di Lucera, Foggia, con le parole: Foggia - Tribunali di Foggia, Lucera.

Tab. A. 1.

Cavaliere.

Poiché il firmatario non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

SALVATORI. Signor Presidente, per evitare che l'assenza del presentatore lo faccia dichiarare ritirato, faccio mio l'emendamento Cavaliere Tab. A. 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Cavaliere tabella A. 1 fatto proprio dal deputato Salvatori, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella B.

SERRENTINO, *Segretario*, legge:

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale	12
			<u>18</u>

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
Direttore di sezione Consigliere	387	2	52
	307	—	
	257	4	
	190	6 mesi	
			<u>70</u>

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intera tabella:

Sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali o consigliere ministeriale aggiunto	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale o di ufficio di servizio sociale per minorenni di particolare importanza o vice consigliere ministeriale aggiunto	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale o direttore di ufficio di servizio sociale per minorenni	530	—	18
	487	7	
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	
	190	6 mesi	
			70

Tab. B. 1.

La Commissione.

L'onorevole relatore intende illustrare questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Lo diamo per svolto, signor Presidente, raccomandandolo all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole al nuovo testo della tabella B proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione Tab. B. 1 interamente sostitutivo della tabella B, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura della tabella C e della tabella D, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

SERRENTINO, Segretario, legge:

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41
297 255	} Educatore principale	185
218		
178 160	} Educatore	184
		410

(È approvata).

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo	37
297 255	} Assistente sociale principale	167
218		
178 160	} Assistente sociale	166
		370

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

SERRENTINO, Segretario, legge:

La Camera,

considerato il contenuto degli articoli 7 sull'igiene personale; 11 sulle attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione; 59 sugli istituti per adulti; 61 e 62 sugli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza; 63 sui limiti di osservazione,

impegna il Governo:

1) ad organizzare, immediatamente, gli stabilimenti penitenziari secondo le prescrizioni approvate;

2) a presentare immediatamente una legge di programmazione per l'edilizia penitenziaria ed una legge di riorganizzazione delle strutture penitenziarie.

9/2624/1

Riccio Stefano.

RICCIO STEFANO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che il disegno di legge n. 2624 sarà votato tra poco a scrutinio segreto.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI**

MANCO. Molto brevemente, signor Presidente: la mia dichiarazione rimarrà sicuramente al di sotto dei termini che sono consentiti.

Desidero innanzitutto dare atto a tutti noi — e non tanto al nostro gruppo, che insieme con il gruppo liberale si rese promotore della rimessione del disegno di legge in aula — del fatto che sicuramente l'Assemblea, attraverso il lungo iter di questo provvedimento, ha svolto in fondo un'attività più proficua di quella che sarebbe stata l'attività della Commissione in sede legislativa, con un apporto di contributi, di giudizi, di suggerimenti, ed anche con l'accoglimento di emendamenti proposti da tutte le parti politiche, che hanno reso queste dispo-

sizioni normative meno drammatiche e preoccupanti di quanto apparivano nella loro prima e seconda stesura.

I motivi che sono alla base del nostro giudizio e quindi del nostro voto contrario al disegno di legge in esame, sono, onorevole Presidente, di ordine politico-giuridico in linea generale, ed in particolare in rapporto al momento politico e sociale che il paese attraversa.

Signor Presidente, io noto una discrasia, una disarmonia, una incoerenza nell'attività che il legislatore è andato svolgendo da sei-sette mesi a questa parte, a livello autorevolissimo, sulla base cioè di iniziative che sono state assunte addirittura dai capi di alcuni gruppi politici di maggioranza al Senato ed alla Camera. Mi riferisco alle preoccupazioni sorte in ordine alla criminalità dilagante, contagiosa, paurosa che esiste a tutti i livelli, tanto tra gli adulti quanto addirittura tra i giovanissimi. In contrasto con questo orientamento si pone la elasticità, la permissività massima che si introducono con il provvedimento che stiamo per votare. Sarebbe stato più logico che questo provvedimento venisse presentato in un momento diverso, ma non proprio contestualmente all'approvazione della legge Bartolomei, che prevede un aggravamento della detenzione, sia pure limitatamente a reati gravissimi, quali il sequestro di persona, la rapina, e così via. In questo momento, cioè, le due posizioni appaiono in evidente contrasto.

L'uomo della strada, onorevole Presidente, può cioè rivolgere al potere legislativo una critica di questo genere: che da una parte il legislativo si muove verso un atteggiamento più zelantemente repressivo, mentre, per altro verso, allarga le maglie per quanto riguarda la repressione della criminalità.

A conclusione di questa brevissima dichiarazione di voto vale la pena, signor Presidente, che io faccia una puntualizzazione del nostro pensiero per quanto concerne una dichiarazione autorevole fatta dal collega Felisetti, il quale si è preoccupato di precisare alla Camera come, in fondo, la detenzione, rappresentando il momento della esecuzione della pena, stabilisca, attraverso il comportamento del detenuto e il controllo carcerario, certe esigenze che nulla avrebbero a che fare con la funzione (preventiva o repressiva: questo non è importante per ora) della pena medesima.

Questo, onorevole Presidente, è un discorso che va respinto. Nessuno ritiene che la

pena debba oggi applicarsi come nel medio evo.

È evidente però — e deve rimanere sempre per certo, proprio dal punto di vista dottrinario — che la pena non può sfuggire ad una funzione preventiva nei confronti della società, quale essa sia (rigida o permissiva). È fuori dubbio che la detenzione, rappresentando la forma più attuale, da tutti recepita, di esecuzione della pena non può sottrarsi a quella che è la funzione di prevenzione del crimine nei confronti della società da parte del legislativo. La pena rimane un fatto accettato in tutti i regimi, in tutti i diritti, con una sua carica di funzione preventiva e di funzione repressiva, la pena intesa non tanto da un punto di vista temporale, ma proprio dal punto di vista di espiazione.

La posizione del gruppo a nome del quale ho l'onore di parlare, e la mia posizione personale nei confronti di questo provvedimento tende a rilevare come alcune pene non siano proporzionali rispetto ai reati per i quali vengono erogate. Il concetto di pena deve però essere integralmente sentito ed avvertito nella sua contemporanea funzione, che è, ad un tempo, espiativa ed educatrice al reinserimento. Vorrei quasi dire che proprio il carattere di espiazione della pena serve maggiormente a recuperare uno spirito a posizioni di catarsi o di trasformazione morale, e attraverso il maturato convincimento dell'errore, della delittuosità del crimine, ad attuare un più facile reinserimento nella comunità sociale. La normativa in esame è solo permissiva, e non si pone problemi che attengano oltre che alla società carceraria anche alla società extra-carceraria: né è stata fatta una discussione valida e completa su quella che è la situazione della società al di fuori delle carceri, che si ripercuote negativamente sulla situazione interna delle carceri.

L'iter del provvedimento è stato faticoso, tormentato e tormentante per ognuno di noi, ma non credo che l'approdo sia positivo per il nostro paese e per la tranquillità della nostra società.

Sono questi i motivi che ci consigliano di votare contro questo disegno di legge. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo liberale voterà contro il disegno di legge in discussione relativo alle

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure punitive e limitative della libertà ». Pur apprezzando lo spirito della legge (che del resto pare a noi migliorata rispetto alla formulazione approvata dal Senato), la quale tende ad umanizzare le pene, non possiamo però accettare una serie di provvedimenti che, anziché provvedere alla rieducazione del condannato, creano una atmosfera di permissività che certo non può raggiungere lo scopo che il legislatore si era prefisso. Particolarmente in un momento così drammatico, ci sembra assai grave varare una legge siffatta, mentre il paese è sfidato quotidianamente da una malavita che turba con i suoi gravi reati ogni aspetto della vita civile. In una contingenza così pericolosa per l'ordine, questa legge può creare un turbamento nell'opinione pubblica, giustamente preoccupata dalla gravità degli avvenimenti ai quali quotidianamente assiste. Per questi motivi il nostro voto contrario non vuole colpire lo spirito della legge, ma vuole interpretare lo stato d'animo delle nostre popolazioni, addirittura angosciate dalla drammatica situazione che stiamo vivendo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del disegno di legge in discussione: e delle ragioni di ciò, ho già avuto modo di esprimermi durante il dibattito.

In verità, il disegno di legge è stato esaminato sotto due profili. Da una parte, dal punto di vista delle finalità e dello spirito che animavano il testo; dall'altra, dal punto di vista degli aspetti pratici, che possono tradursi in questo interrogativo: conseguirà, questa legge, gli scopi cui mira, oppure porterà a un indebolimento del sistema difensivo contro il delitto, come ha sostenuto l'onorevole Giomo?

Per quanto riguarda il primo aspetto, non credo sia possibile contestare lo spirito animatore della legge. Non si può andare contro il principio ormai universalmente riconosciuto secondo cui la pena, nel momento dell'esecuzione, deve mirare alla rieducazione del reo. Solo una pena siffatta può essere considerata un valido strumento di difesa sociale.

Il principio è dunque fuori di discussione, non solo perché ci viene suggerito dall'articolo 27 della Costituzione, ma anche perché tutti i risultati degli studi criminologici portano a questa conclusione. Basti pensare all'appassionata battaglia condotta per anni da Benigno Di Tullio, che ha trascorso tutta una vita in mezzo ai carcerati e che con passione, con slancio, con ardore ha sempre operato per il riconoscimento di questo principio, sostenendo che se veramente si vuole organizzare un valido sistema di difesa sociale si deve fare in modo che la pena, nel momento dell'esecuzione, miri alla rieducazione del reo. Il fenomeno della recidiva si può combattere soltanto e unicamente in questo modo. Il carcere, ha sempre sostenuto il professor Di Tullio, non deve servire a fabbricare delinquenti, ma a rieducarli, a trasformarli in cittadini.

Del resto, un tal principio è ormai universalmente riconosciuto in tutti i paesi civili. Dovunque si mira a organizzare il carcere non più come luogo di sofferenza inutile o di espiazione fine a se stessa ma piuttosto come luogo di riabilitazione. La repressione senza rieducazione non solo è inumana, ma è profondamente inutile. Se la repressione vuole conseguire risultati validi ed efficaci ai fini di costituire un argine contro la delinquenza, occorre che miri alla rieducazione.

Sullo spirito della legge, dunque, non si può neppure discutere. L'equivoco è sorto dal fatto che non si è capito cosa si intenda dire quando si afferma che la pena deve mirare alla rieducazione del reo nel momento della esecuzione.

Dicendo questo, non intendiamo affatto negare che la pena debba avere anche un carattere di prevenzione generale e di corresponsività del delitto. La pena opera come strumento di difesa sociale in modo diverso: nel momento della comminazione mira alla prevenzione generale, rappresenta un deterrente nei confronti di coloro che intendono commettere un delitto; nel momento della applicazione costituisce un corrispettivo del delitto commesso; nel momento della esecuzione deve essere strumento di rieducazione.

Non si può quindi affermare che intendiamo limitare il contenuto della pena al momento dell'esecuzione, perché non vi è dubbio che la pena è anche retribuzione e corrispettivo per il delitto commesso. È importante però tenere in particolare considerazione il fatto che il momento essen-

le è quello della esecuzione. L'errore è derivato dall'aver voluto isolare questo momento da quello della comminazione e da quello dell'applicazione, mentre la pena deve essere considerata nel suo complesso, cioè in questi momenti essenziali: come strumento di difesa sociale (ora è prevenzione generale, ora retribuzione); come momento dell'applicazione (rieducazione). Quindi anche le preoccupazioni dell'onorevole Manco possono essere fugate. Nessuno intende rinunciare alla funzione di prevenzione generale della pena, né vi è contraddizione tra il considerare la pena come strumento di rieducazione o come momento di retribuzione. Né è da dire — anche questo è un aspetto sul quale abbiamo particolarmente insistito — che con questa riforma indeboliamo il sistema di difesa sociale. Noi lo rafforziamo, perché non ha senso procedere all'applicazione della pena e non mirare alla rieducazione del reo. Soltanto se combattiamo sul terreno della rieducazione e del recupero sociale, possiamo costituire un valido argine contro la delinquenza. Come si fa a ritenere che questa legge non possa conseguire le finalità alla quale tende? Nessuno può dire che questa legge sicuramente realizzerà quelle finalità, ma neppure si può dire che non le realizzerà. In fondo la misura e il limite di tutte le leggi è l'uomo. Abbiamo consapevolezza che al momento attuale il carcere non può essere considerato come un luogo di rieducazione. Per trasformarlo in un luogo di rieducazione occorre un lavoro lungo, tenace, responsabile.

Si tratta in fondo di due concezioni di vita. Nessuno nega il principio della rieducazione. Il contrasto è tutto qui. Occorre passare alla rieducazione attraverso un sistema di afflizione, o attraverso un sistema di umanizzazione nell'esecuzione della pena e di rispetto della dignità umana? Sono profondamente convinto che soltanto se adatteremo questo ultimo sistema — un trattamento umano e il rispetto della dignità della persona — potremo conseguire il risultato diretto alla rieducazione e al recupero sociale. Il presupposto perché si possa rieducare colui che ha delinquito, e trasformarlo in un cittadino rispettoso delle leggi è che il reo non venga considerato come un oggetto, ma come un protagonista, come un soggetto, ed è soltanto il condannato il protagonista di questo processo lungo e complesso di rieducazione. Tutte le disposizioni di questa legge non fanno altro che apprestare gli strumenti ed i mezzi

idonei perché il carcere sia trasformato da un luogo in cui si persegue e si affligge, in un luogo in cui si assiste e si educa il condannato a riprendere la vita civile con senso di onestà e correttezza. Se la legge non conseguirà questi risultati, la responsabilità sarà degli uomini chiamati ad applicarla. Soltanto se ci sarà la cooperazione e l'impegno di tutti noi (non soltanto dell'amministrazione giudiziaria) e di tutti coloro che sono al di fuori del carcere, potremo procedere su questa strada che è seguita da tutti i paesi civili. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Coccia. Ne ha facoltà.

COCCIA. La posizione del gruppo comunista sul merito del nuovo ordinamento penitenziario è stata largamente e valorosamente espressa in aula dai colleghi Accreman, Stefanelli e Perantuono. Per parte nostra, dunque, in sede di dichiarazione di voto, riteniamo indispensabile valutare il clima politico in cui si è svolto l'esame di questo provvedimento, che non costituisce certo un adempimento legislativo di « ordinaria amministrazione », ma introduce un nuovo ordinamento nel paese, relativo alla vita e alla condizione del detenuto in attesa di giudizio, dell'internato e del condannato: adempimento costituzionale a cui si perviene dopo un dibattito che ha impegnato due legislature e storicamente a ventisei anni dalla promulgazione della Carta costituzionale; a monte del quale vi è stato un largo movimento di opinione pubblica, una ricca e pressante pubblicistica, un fervore culturale non comune, la civile se pur tragica protesta delle carceri e le richieste degli stessi operatori penitenziari ad ogni livello.

Espressione, questa, di quel generale moto di affermazione dei diritti civili che in misura crescente esprime la nostra società. Moto che non va confuso, come si è voluto fare artatamente, con l'esigenza imperiosa, che le masse popolari prima di tutti sollecitano, di una lotta senza quartiere alla criminalità fascista e comune, di cui il Parlamento si è già fatto carico con le recenti norme sulla criminalità e che debbono vedere, certo, un crescente impegno del nostro dispositivo di sicurezza nell'individuazione delle centrali del crimine, e certo una più efficiente funzione della fase giudiziaria, nel concreto rispetto della sua autonomia da parte delle devianti e paralizzanti decisioni delle sue piramidi

gerarchiche a cui, certo, si può e si deve rispondere con una nuova politica della giustizia e con un coerente indirizzo democratico. Esigenza, questa, disattesa permanentemente dai Governi succedutisi e che anche l'attuale, al di là delle declamazioni verbali, certo non recepisce.

L'attuale riforma deve rappresentare e rappresenta per noi, come per le altre forze democratiche, un momento non meno importante della politica delle istituzioni, che attiene alla espiazione della pena intesa come recupero sociale del reo, che si assegna il fine della sua riconquista al consorzio civile.

Su questa impegnativa tematica civile noi avremmo atteso una combattiva presenza da parte delle forze della maggioranza; al contrario, abbiamo registrato come il testo giunto dal Senato, dopo aver subito le necessarie modifiche unanimemente introdotte in Commissione (perché rese indispensabili dal fine di assicurare la necessaria compatibilità con l'esigenza di sicurezza e di cautela degli istituti e delle regole introdotte) abbia visto invece la volgare strumentalizzazione dell'allarme della pubblica opinione per le efferate manifestazioni di delinquenza, da parte dei settori della destra fascista, volta a colpire e snaturare la legge, pur contenuta e di corto respiro culturale, prima in Commissione e dopo in aula, nell'intento di insabbiarla e di affossarla. Così che il dibattito ha visto forze politiche di Governo che, dopo aver sostenuto con noi, al Senato prima e alla Camera poi, e in aula, la necessità — stante la drammaticità della situazione nelle carceri — di approvare rapidamente un testo la cui originaria paternità è pur sempre delle attuali forze di Governo, si sono attivate per ulteriori tagli, manomissioni o ingiustificati differimenti, per poi mostrarsi prive di quella maggioranza necessaria e sufficiente per difenderlo.

Di qui la reiterata mancanza del numero legale, le cui conseguenze solo la massiccia e compatta presenza del gruppo comunista ha consentito di evitare, stroncando con il nostro voto determinante il ritorno in Commissione del provvedimento e consentendone l'approvazione. E ciò anche quando il Governo si accingeva a proporre accantonamenti o sospensive delle parti più significative, che ne avrebbero decretato il suo ulteriore insabbiamento o, nella migliore delle ipotesi, il suo decisivo peggioramento. Inquietante manifestazione, questa, onorevoli colleghi, di una malferma volontà politica esposta a pressioni conservatrici, a pochi giorni dalla costituzione del nuovo

Governo, malgrado il fatto che proprio la messa all'ordine del giorno di questo provvedimento costituisse il suo primo impegno con questo ramo del Parlamento.

Ciò premesso, l'iter accidentato di questo provvedimento non si è esaurito. La legge tornerà al Senato per una ulteriore lettura. I comunisti, mentre si augurano che esso possa essere comunque rapidamente approvato dal Senato ed entrare efficacemente in vigore, rappresentando la risposta civile e democratica alla rovente tensione, che caratterizzò la vita dei nostri penitenziali, la cui soluzione certo non passa soltanto attraverso un nuovo e avanzato ordinamento penitenziario, annunciano pur tuttavia un voto di astensione alla legge. È un voto che marca un giudizio nel complesso critico, benché favorevole ai numerosi istituti positivi introdotti. Le motivazioni sono da ravvisarsi nel mutamento peggiorativo subito, che il dibattito in aula e il confronto nel « Comitato dei nove » non hanno dissolto, acuendo anzi le limitazioni delle linee generali sul piano culturale che già il testo recava in sé e mettendo maggiormente in evidenza un mancato coerente rapporto tra riforma penale e riforma penitenziaria che rischia di aprire contraddizioni pericolose. Più in generale, il nostro voto trova la sua ragione nella mancanza di un chiaro indirizzo politico rinnovatore nell'amministrazione giudiziaria, che consenta la piena, integrale, tempestiva attuazione delle pur apprezzabili innovazioni introdotte, per l'assenza di concrete garanzie attuative. Restano comunque, con la loro incidenza negativa, una serie di scelte, che vanno da quelle del prelievo ai fini di rimborso delle spese di giustizia sul lavoro dei detenuti, dei condannati, degli internati, che, come è stato chiaramente illustrato dai compagni intervenuti, rappresenta un elemento che, mentre nulla offre all'erario, è di per sé incentivo ad una attività persecutoria post-carceraria dello stesso detenuto.

Del pari, non possiamo condividere formulazioni che non consentono la difesa della dignità del detenuto nell'attività lavorativa e quindi di fruire di quelle garanzie normative e delle retribuzioni, al pari di ogni altro lavoratore italiano, proprio perché la legge medesima ha voluto vedere nel lavoro una delle norme fondamentali della sua rieducazione. Siamo per un voto di astensione, che contrassegna appunto il giudizio negativo per le limitazioni che sono state pesantemente introdotte al rapporto con il mondo esterno, che si voleva diverso da più parti politiche,

per superare il rigido diaframma alienante, che produce l'esclusione e l'annullamento della persona, favorendo processi degenerativi della personalità del detenuto e alimentando nel carcere la scuola di allenamento al delitto.

In questo caso, giudichiamo altresì negativa la soluzione relativa ai permessi, relativa alle relazioni umane o, molto più chiaramente, alla necessaria fruizione, pur con le cautele del caso, del godimento della sfera sentimentale e sessuale, nei confronti del mondo dei carcerati italiani. Proprio al fine di affermare quegli insopprimibili diritti della persona umana, una concezione non fondata sulla mera afflittività o sulla crudeltà (come ha affermato testualmente l'onorevole Moro) poteva consentire un'utile convergenza tra le forze democratiche; ma, al contrario, ha trovato una reiezione immediata nel corso del dibattito che abbiamo avuto.

Per queste ragioni, il gruppo comunista ritiene che la formulazione complessiva del provvedimento, anche in ordine alle soluzioni respinte e da noi più volte sollecitate (come tutte le misure che accompagnavano la vita del detenuto sul terreno dell'assistenza, nel suo momento post-carcerario, nella fruizione di quanto la società e le sue istituzioni vanno creando sul terreno del rapporto tra regione, enti locali e servizi da offrire alla comunità carceraria) rappresenti un ennesimo ribadimento di una posizione burocratica, centralizzata, che mira a non creare quel rapporto nuovo, che pur convegni e studi da ogni parte, socialista, comunista o laica, avevano sollecitato con autorevolezza. Per queste considerazioni, riteniamo che il voto del gruppo comunista non possa non differenziarsi dalle conclusioni del voto cui si pervenne al Senato, che fu favorevole. Consideriamo altresì che, nell'economia generale di questo provvedimento, le forze di Governo e di maggioranza non si sono preoccupate affinché, collateralmente a questo provvedimento, si assumessero posizioni e si cercassero soluzioni per alcuni temi di stretta attinenza con l'ordinamento penitenziario che ci accingiamo a votare. Mi riferisco alla mancanza di un ordinamento penitenziario minorile, che pone l'esigenza di un radicale mutamento inteso a scalzare l'attuale ordinamento dalle sue basi, per impostarlo su basi culturali interamente nuove, per la salvaguardia dei giovani. Valutiamo parimenti grave il fatto che non ci si sia preoccupati della tragedia rappresentata dagli internati in manicomi giudiziari, definiti da molti scienziati veri e pro-

pri lazzaretti o « fosse di serpenti » in cui talvolta si finisce con il perdere la personale identità. Non meno rilevante è l'assenza della adozione parallela di una nuova disciplina del sistema carcerario militare, privo oggi di un effettivo controllo e di garanzie; esso si regge sul regolamento degli istituti di pene militari e delle compagnie di disciplina, ai sensi del decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1918.

Gravoso è altresì l'aver mantenuto nel provvedimento il « doppio binario » delle misure di sicurezza, con l'accumulo delle pene: problema che deve trovare adeguata soluzione in sede di riforma del codice penale.

Valutiamo comunque la positiva incidenza dell'introduzione di nuove regole di trattamento e di nuovi istituti, che tanta proterva resistenza hanno qui trovato da parte della destra fascista e dei settori moderati e, spesso, anche atteggiamenti tiepidi da parte della maggioranza. Mi riferisco agli istituti della generale umanizzazione; a tutte le nuove misure del trattamento; e a quanto previsto nel capo VI, che cambierà il clima delle nostre case di pena. Si tratta di istituti cui è stato dato notevole contributo dai senatori della nostra parte politica. Tutta la parte relativa alla organizzazione penitenziaria, al personale, alle strutture portanti, è gravemente carente: non offre garanzie circa l'entrata in vigore del provvedimento. Vi è il rischio che non sia trovata una rispondenza tempestiva ed efficace, con la prospettiva di suscitare vive aspettative e cocenti delusioni, con reazioni violente che sarebbe auspicabile evitare. Esempari ci paiono i lunghi tempi introdotti; riteniamo gravi le decisioni assunte in questi ultimi giorni, relativamente agli agenti di custodia, per non parlare poi della loro condizione umana. Essi infatti ricevono un trattamento che li riduce e reclusi tra i reclusi, vittime dello stesso meccanismo e privi del trattamento normativo e retributivo di cui godono gli altri lavoratori italiani.

A questo problema scottante, signor ministro, non si risponde con il decreto di richiamo militare per 1.800 agenti di custodia, costretti oggi a tornare nelle carceri dopo un periodo di dieci anni, durante il quale probabilmente si saranno ricostruiti una vita. Questi agenti tornano a contatto di detenuti in condizioni di spirito e con una preparazione non certo ottimali. La soluzione data a proposito dell'articolo 90 del presente disegno di legge non può non pesare sul terreno di un'attribuzione discrezionale: questa finirà con il ledere istituti giurisdizionalizzati, ga-

ranzie costituzionali, e tutto ciò non può essere accettato, anche se possiamo riconoscere misure di emergenza in determinate situazioni.

Queste sono le considerazioni che inducono il gruppo comunista ad astenersi dalla votazione di questo provvedimento, pur se naturalmente auspichiamo che esso possa entrare immediatamente in vigore e possa, quindi, costituire un momento importante del generale processo di rinnovamento delle strutture della nostra società. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Quirino Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO QUIRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 2624 al nostro esame, dopo essere stato emendato da parte della Commissione giustizia della Camera, reca l'indiscutibile pregio di ispirarsi ai principi programmatici dettati in materia dal legislatore costituente. Il provvedimento, come è stato detto nella relazione, tiene conto di tutti i lavori ed i progetti precedenti e di essi rappresenta la sintesi e il punto di arrivo. Tale progetto, nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, coglie il senso del rispetto della personalità umana, immanente in una impostazione democratica, nonché dell'indirizzo umano cui deve improntarsi il trattamento penitenziario, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, e si informa al principio che la colpevolezza sussiste soltanto dopo il suo definitivo accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, con tutte le differenze che ne conseguono relativamente al trattamento dell'imputato o del condannato. Il provvedimento in discussione rompe con l'impostazione punitiva ed autoritaria dell'ordinamento fascista, legato alla disciplina del codice Rocco, e da questa impostazione scaturisce l'assoluta necessità di adottare criteri di umanità e di giustizia.

Siamo convinti che un trattamento umano e giusto, articolato sull'istruzione, sul lavoro, su attività culturali e ricreative, sui rapporti con la famiglia e con la società esterna, sui permessi e sulle licenze e, quando ricorrono le condizioni necessarie, sulla liberazione condizionale o anticipata, significhi non lassismo ma graduale strumento di rieducazione che, da un lato, bandisce la concezione segregazionista e,

dall'altro, assume le necessarie cautele nell'interesse della società.

La nostra società non deve limitarsi a colpire chi ne ha violato l'ordinamento, ma deve altresì tentare, con un atto di solidarietà, di recuperare a se stessa chi ha sbagliato. Con questo spirito il gruppo socialdemocratico preannunzia il suo voto favorevole al disegno di legge n. 2624. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mammi. Ne ha facoltà.

MAMMI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, si conclude questa sera un *iter* parlamentare così lungo da abbracciare l'arco di ben tre legislature; un *iter* che, avviandosi a conclusione, ha impegnato intensamente il Parlamento. Mi sia qui consentito di esprimere, a nome del gruppo repubblicano, certo di interpretare anche il pensiero del ministro di grazia e giustizia, un ringraziamento alla Commissione e, in particolare, al relatore.

Il dibattito, in così lungo periodo di tempo, è stato molto ampio, forse troppo, ma ricco di approfondimenti, di confronti tra diversi punti di vista, e ha consentito di pervenire a risultati improntati al rifiuto — come è nello spirito dei tempi che viviamo — di ogni concezione punitiva della carcerazione. Esso è stato al tempo stesso tale da soddisfare le esigenze sempre più urgenti e pressanti di sicurezza e di difesa della società.

A nostro giudizio, il provvedimento che stiamo per votare non può essere giudicato — come taluno ha voluto fare forse troppo frettolosamente e superficialmente — un ennesimo e inopportuno esempio di lassismo e di permissività. Al contrario, anche per le modifiche di non scarso rilievo che la Camera ha ritenuto di apportare, esso risponde nel suo insieme alle esigenze di tutela della società e, al tempo stesso, a criteri di differenziazione e di individualizzazione del trattamento carcerario a seconda della gravità del reato, nonché della collocazione soggettiva del condannato, criteri che trovano riscontro nell'ordinamento positivo di tutti gli Stati democratici moderni.

Si tratta, dunque, di una legge complessa e difficile, che ricerca il necessario punto di equilibrio tra le diverse, e spesso contrastanti, esigenze della collettività e dell'individuo. Il Parlamento, cioè, nell'assol-

vere il proprio dovere di legiferare a nome dell'intera società, non ha dimenticato l'individuo, sia pure colpevole, ma verso il quale la collettività non può porsi esclusivamente in un atteggiamento difensivo, di emarginazione, ma deve tentare uno sforzo di recupero e di riassimilazione.

Onorevoli colleghi, nell'annunciare per i motivi esposti il voto favorevole del gruppo repubblicano, vogliamo per altro sottolineare che, con l'approvazione della riforma penitenziaria, diamo vita ad un insieme di norme programmatiche che avviano a soluzione, ma non risolvono, i complessi problemi oggetto della riforma stessa. Molto faticoso lavoro dovrà essere ancora compiuto, e richiederà impegno intenso e tempi non brevi. Auguriamo al Governo, e in particolare al ministro, che le condizioni oggettivamente difficili in cui operano consentano loro di farlo, con la comprensione di tutti, con il sostegno fattivo della maggioranza, in un indispensabile clima di tranquillità e di certezza politica. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Padula. Ne ha facoltà.

PADULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato testé ricordato dal collega Mammi, questo voto della Camera ci consente di ritenere prossima — con la adesione, che riteniamo probabile, dell'altro ramo del Parlamento, che già due volte si è pronunciato, nella passata e nella presente legislatura, su questo tema — la conclusione della lunga vicenda della revisione dell'ordinamento penitenziario, cui si sono dedicati numerosi ministri della giustizia e ultimamente, con particolare impegno, gli onorevoli Zagari e Reale, che, credo vada espressamente riconosciuto, hanno consentito, in questa legislatura, l'avvio concreto di questa riforma. Le modificazioni che la Camera ha ritenuto di apportare al testo pervenuto dal Senato non hanno certamente affievolito il carattere innovativo della legge, né hanno inciso sostanzialmente sull'impianto normativo proposto dal Governo e ampiamente discusso dal Senato. Riteniamo che non ci si possa nascondere che, proprio nella fase iniziale, si incontreranno le maggiori difficoltà e resistenze. Siamo pienamente consapevoli del fatto che questa legge (per molti aspetti, si può dire riforma) non sopporta alcuna presuntuosa

sodisfazione del legislatore, affidata com'è, per la sua natura e per l'ambiente particolare in cui è chiamata ad operare, alla responsabilità ed alla capacità di tutti gli operatori che dovranno gestirla nel vivo della realtà carceraria.

I principi che abbiamo formulato, per la loro diretta derivazione costituzionale e per il richiamo significativo alle regole dell'ONU, postulano una tenace volontà di ricostruzione del tessuto civile attraverso un'articolata azione di prevenzione sociale e di recupero della devianza, nel rispetto della personalità del condannato e nel quadro di uno Stato di diritto che dimostri in concreto di poter divenire lo Stato di tutti, anche di coloro che alle sue regole si sono, in determinate circostanze, ribellati. Il miglioramento delle condizioni ambientali e igieniche degli stabilimenti carcerari, il riconoscimento di diritti garantiti anche all'interno di una condizione di restrizione, la valorizzazione del lavoro, dell'istruzione e della religione quali elementi essenziali per la ricostruzione della personalità del detenuto, sarebbero soltanto una costosa mistificazione della nostra cattiva coscienza sociale se non fossero finalizzati ad un recupero nella società che deve, che dovrà proseguire e completarsi nel vivo della comunità cui il condannato è restituito al termine della sua pena. Ciò non significa abbandono di ogni preoccupazione di difesa sociale o svalutazione della funzione intimidatoria della sanzione penale. Se si esamina con obiettività il complesso delle norme al nostro esame, non si può non riconoscere che le misure alternative e il miglioramento delle condizioni ambientali sono condizioni necessarie e funzionali per rendere veramente efficace la detenzione in carcere di quei condannati che, per ragioni di sicurezza e di allarme sociale, è doveroso isolare dal consorzio civile. Alla opinione pubblica che giustamente si allarma per l'aumento di certe forme di criminalità, non vogliamo offrire facili e contraddittorie soddisfazioni verbali, sottolineando il carattere inevitabilmente afflittivo che la pena conserva anche nel nuovo ordinamento. Preferiamo porre l'accento sulle garanzie di sicurezza che non sono certamente diminuite, sul carattere di uguaglianza che deve caratterizzare la vita carceraria, in particolare nei confronti di coloro che dal profitto del delitto talvolta possono ricavare benefici e privilegi anche all'interno degli istituti. Soprattutto, intendiamo riaffermare la convinzione, cui sono giunti tutti gli studiosi della materia, che

riconoscono nella individualizzazione del trattamento e nella riduzione delle pene brevi le condizioni di una effettiva prevenzione che riduca l'effetto criminogeno dell'istituzione carceraria.

La sfiducia nei confronti dell'ordinamento carcerario, così come ancor oggi è strutturato, non discende da alcuna rassegnazione o arretramento nella politica di difesa sociale. Deriva invece dalla constatazione del debolissimo effetto intimidatorio di questo strumento che si esprime nella crescita continua del fenomeno del recidivismo.

Onorevoli colleghi, ho detto all'inizio che il successo di questa nuova politica criminale è legato ad una serie di variabili, non tutte risolte nel provvedimento che oggi siamo chiamati ad approvare. Per una parte, si riconnette all'urgenza del completamento della riforma dei codici di diritto e di procedura penale, ed in questo senso abbiamo operato degli opportuni stralci per ricollocare nella giusta sede alcuni argomenti che più direttamente condizionano l'esecuzione penale. Sotto il profilo delle strutture e dei mezzi operativi, d'altro canto, è necessaria una maturazione nella magistratura e nel personale della amministrazione penitenziaria di una coscienza più viva e insieme di una visione globale della responsabilità che è ad essi affidata.

L'aumento delle competenze e dell'ambito di discrezionalità affidato ai magistrati postula la organizzazione dei mezzi ausiliari che consentano l'avvio di concrete esperienze alternative alla segregazione carceraria.

In questa direzione, prendiamo atto con compiacimento del fatto che alla primitiva copertura di circa 1 miliardo è stata oggi sostituita, per il bilancio 1975, una copertura di 25 miliardi. È questo un segno di volontà politica concreta dovuto agli operatori del settore ed in particolare al corpo degli agenti di custodia, che da anni attendono una più attenta considerazione dei loro problemi. Più poteri discrezionali e più responsabilità devono anche voler dire più mezzi, in un settore che, sotto diversi profili, presenta arretratezze e squilibri molto gravi.

Onorevoli colleghi, la nuova legge penitenziaria costituisce un momento necessario ed importante della più vasta strategia di rinnovamento delle istituzioni civili e dell'ordinamento giuridico, in armonia con i principi costituzionali. Nella discussione parlamentare sono emerse preoccupazioni e perplessità che riteniamo abbiano trovato una risposta adeguata nei correttivi che l'Assemblea ha intro-

dotto. Dal Movimento sociale italiano-destra nazionale si è, viceversa, contestata la ispirazione fondamentale della legge. L'onorevole De Marzio l'ha definita una legge eversiva ed un suo collega ha negato a questo Stato, a questo regime politico, il diritto di legiferare in materia.

Con il voto favorevole a questo disegno di legge, i deputati democristiani intendono confermare, anche in questo delicato settore, il loro impegno di fedeltà ai principi costituzionali contro coloro che vorrebbero rinchiuderli in una dimensione di utopia. Pur nelle difficoltà della moderna società di massa, vogliamo cominciare a tradurre tali principi in concreta realtà, perché non ci rassegniamo a considerare la Carta costituzionale soltanto una consolante utopia. *(Vivi applausi al centro)*.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale del disegno di legge oggi esaminato.

Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » *(approvato dal Senato)* (2624):

Presenti	434
Votanti	290
Astenuti	144
Maggioranza	146
Voti favorevoli	221
Voti contrari	69

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Alpino
Achilli	Altissimo
Aiardi	Amodio
Alfano	Andreoni
Aliverti	Andreotti
Allegri	Anselmi Tina
Allocca	Armani
Aloi	Armato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Arnaud	Cárolì	Gerolimetto	Musotto
Artali	Carta	Giglia	Negrari
Ascari Raccagni	Cassanmagnago	Giolitti	Nicolazzi
Azzaro	Cerretti Maria Luisa	Giomo	Nucci
Badini Confalonieri	Castelli	Giordano	Olivi
Baghino	Castellucci	Giovanardi	Orlando
Balasso	Cattanei	Girardin	Orsini
Baldi	Ciaffi	Grassi Bertazzi	Padula
Bandiera	Ciccardini	Guarra	Pandolfi
Barba	Cocco Maria	Gunnella	Patriarca
Barbi	Codacci-Pisanelli	Ianniello	Pavone
Bardotti	Colombo Vittorino	Iozzelli	Pazzaglia
Bassi	Compagna	Isgrò	Pedini
Battaglia	Cossiga	Laforgia	Pennacchini
Battino-Vittorelli	Costamagna	Lapenta	Perrone
Beccaria	Covelli	Ligori	Petrucci
Becciu	Craxi	Lima	Pezzati
Belci	Cuminetti	Lindner	Pica
Bellisario	Dall'Armellina	Lo Bello	Picchioni
Bellotti	Dal Sasso	Lobianco	Piccinelli
Bemporad	D'Aniello	Lombardi Giovanni	Piccoli
Benedikter	D'Arezzo	Enrico	Pisanu
Bensi	de' Cocci	Lo Porto	Pisicchio
Berloffa	Degan	Lospinoso Severini	Pisoni
Bernardi	Del Duca	Lucchesi	Pompei
Bertè	De Leonardis	Lucifredi	Prandini
Biagioni	Delfino	Luraschi	Prearo
Bianchi Fortunato	Dell'Andro	Macaluso Antonino	Pucci
Bianco	De Maria	Macchiavelli	Pumilia
Biasini	De Martino	Maggioni	Querci
Bodrato	de Meo	Magnani Noya Maria	Quilleri
Boffardi Ines	Di Giannantonio	Magri	Radi
Bollati	di Nardo	Malagodi	Rampa
Bologna	Drago	Malfatti	Rausa
Bonalumi	Elkan	Mammi	Rauti
Borghi	Erminero	Mancini Vincenzo	Reale Oronzo
Borra	Evangelisti	Manco	Rende
Borromeo D'Adda	Fabbri	Mantella	Restivo
Bortolani	Fagone	Marchetti	Revelli
Bosco	Felici	Marino	Riccio Pietro
Botta	Felisetti	Mariotti	Rognoni
Bottari	Ferrari-Aggradi	Marocco	Romita
Bova	Ferri Mario	Masciadri	Rosati
Bressani	Ferri Mauro	Mattarelli	Ruffini
Bucciarelli Ducci	Fioret	Matteini	Russo Carlo
Buffone	Fontana	Matteotti	Russo Ferdinando
Butlafuoco	Fracanzani	Mazzarrino	Russo Quirino
Buzzi	Frasca	Mazzotta	Russo Vincenzo
Cabras	Frau	Merli	Sabbatini
Caiati	Fusaro	Messeni Nemagna	Salizzoni
Caiazza	Galasso	Meucci	Salvatore
Calabrò	Galli	Micheli Pietro	Salvatori
Calvetti	Galloni	Miroglio	Salvi
Canestrari	Gargani	Misasi	Sangalli
Capra	Gargano	Molè	Santagati
Caradonna	Gasco	Monti Maurizio	Santuz
Carenini	Gaspari	Morini	Sanza
Cariglia	Gava	Mosca	Sboarina

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1974

Scalfaro	Traversa
Scarlato	Truzzi
Schiavon	Turchi
Scotti	Turnaturi
Sedati	Urso Giacinto
Serrentino	Vaghi
Servello	Valensise
Sgarlata	Valiante
Signorile	Vecchiarelli
Simonacci	Venturini
Sisto	Vetrone
Speranza	Villa
Spinelli	Vincelli
Spitella	Vincenzi
Sponziello	Vitale
Stella	Volpe
Storchi	Zaccagnini
Strazzi	Zamberletti
Tanassi	Zanibelli
Parabini	Zanini
Tassi	Zolla
Tesini	Zoppi
Tocco	Zurlo

Si sono astenuti:

Abbiati Dolores	Carri
Accreman	Caruso
Aldrovandi	Cataldo
Allera	Catanzariti
Anderlini	Ceravolo
Angelini	Cerra
Astolfi Maruzza	Cesaroni
Baccalini	Chiovini Cecilia
Baldassari	Ciacci
Baldassi	Cirillo
Ballarin	Ciuffini
Barca	Coccia
Bardelli	Conte
Bartolini	Corghi
Bastianelli	D'Alema
Benedetti	D'Alessio
Berlinguer Giovanni	Damico
Bernini	D'Angelo
Biamonte	D'Auria
Bianchi Alfredo	de Carneri
Bini	De Sabbata
Bisignani	Di Gioia
Boldrini	Di Giulio
Bonifazi	Di Puccio
Bortot	Donelli
Bottarelli	Dulbecco
Brini	Esposto
Busetto	Faenzi
Buzzoni	Federici
Capponi Bentivegna	Ferretti
Carla	Fibbi Giulietta
Carrà	Finelli

Fioriello	Pegoraro
Flamigni	Pellegatta Maria
Foscarini	Pellizzari
Fracchia	Perantuono
Furia	Picciotto
Gambolato	Piccone
Gastone	Pistillo
Giannantoni	Pochetti
Giovannini	Raffaelli
Giudiceandrea	Raicich
Gramegna	Raucci
Guglielmino	Riga Grazia
Ingrao	Sandri
Iotti Leonilde	Sbriziolo De Felice
Iperico	Eirene
Jacazzi	Scipioni
Korach	Scutari
La Bella	Sgarbi Bompani
Lamanna	Luciana
La Marca	Skerk
Lavagnoli	Spagnoli
Lizzero	Stefanelli
Lodi Adriana	Talassi Giorgi Renata
Malagugini	Tamini
Mancinelli	Tani
Mancuso	Tedeschi
Marras	Terraroli
Martelli	Tesi
Maschiella	Tessari
Masullo	Traina
Mendola Giuseppa	Tripodi Girolamo
Menichino	Triva
Miceli Vincenzo	Trombadori
Mignani	Vagli Rosalia
Milani	Vania
Mirate	Venegoni
Monti Renato	Venturoli
Natta	Vespignani
Niccolai Cesarino	Vetere
Niccoli	Vitali
Pani	Zoppetti
Pascariello	

Sono in missione:

Cattaneo Petrini	Niccolai Giuseppe
Giannina	Nicosia
Della Briotta	Terranova
Mazzola	Vineis
Miotti Carli Amalia	

**Auguri per il Natale
e l'anno nuovo.**

GIOMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, a nome di tutti i deputati ho l'onore di presentarle il nostro più sincero e affettuoso augurio nella ricorrenza delle prossime festività e soprattutto per il nuovo anno, che si apre per noi, in quest'aula, pieno di responsabilità e di rinnovata consapevolezza di fronte alle gravi condizioni del paese.

Il nostro auspicio va prima di tutto a lei, come primo rappresentante di questo nostro Parlamento, depositario non soltanto della volontà popolare ma, in questo momento, anche delle ansie e delle preoccupazioni di tutto il paese.

Il nostro augurio, rivolto a lei come nostro Presidente, è sincero. Dopo tante battaglie combattute qui, in questa atmosfera di serenità, rinnoviamo a lei tutta la nostra affettuosa amicizia. (*Vivi, generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, la ringrazio delle parole che ella ha voluto rivolgere non alla mia persona ma, direi, alla Presidenza, per il dovere che ha compiuto, che crede di aver compiuto scrupolosamente.

Poche parole, onorevoli colleghi; poche parole per ovvie ragioni.

Il primo augurio che faccio è che la pace si consolidi nel mondo, specialmente nel tormentato oriente, ove vi è sì una pace, ma sempre in costante pericolo.

Un altro augurio, particolare: che con l'opera del Governo e del Parlamento il paese possa al più presto uscire da questa grave situazione economica e sociale e conoscere una situazione migliore, in cui ogni cittadino possa avere un posto di lavoro sicuro e una retribuzione che consenta a lui e alla propria famiglia di vivere dignitosamente.

Un augurio anche alla stampa parlamentare. È un fervido, affettuoso augurio, onorevoli colleghi, a voi tutti e alle vostre famiglie. (*Vivissimi, generali applausi*).

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, n. 2, e 479 del codice penale (falsità ideologica aggravata commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e in due reati di cui all'articolo 324

del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 196).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questo dibattito sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico del collega Pompei premettendo — ella me lo permetterà, onorevole Presidente — un duplice ordine di considerazioni.

Con molta correttezza e con molta disciplina mi permetterò di chiamare in causa la Presidenza, questa volta per segnalare la situazione nella quale, da parecchio tempo a questa parte, versano i deputati di tutti i gruppi politici; mi riferisco all'opinione pubblica del paese. Ella mi permetterà, onorevole Presidente, di fare queste considerazioni preliminarmente all'esame della fattispecie processuale che poi mi interessa più direttamente. Mi rivolgo a lei, onorevole Presidente, felice che ella presieda questo dibattito di persona e conoscendo perfettamente quanta cura ella ponga, sia in veste personale sia nell'esercizio della sua carica, per tutelare e difendere l'istituto parlamentare e la dignità e libertà dei membri del Parlamento.

Forse il momento più adatto per affrontare un tema siffatto è proprio quello dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere. Come dicevo, accade ormai da qualche tempo che noi siamo esposti ad una forma non voglio dire di linciaggio — la parola sarebbe troppo grossa — ma sicuramente di assoluta incomprendione da parte dell'intera pubblica opinione in ordine alla funzione del parlamentare sotto tutti i profili, ed anche — non voglio assolutamente nascondermi dietro un dito, e sarò leale nell'espressione di queste mie opinioni — per quanto concerne il trattamento economico.

Non è possibile, onorevole Presidente, che l'opinione pubblica italiana non si sia ancora resa conto appieno di tutti i sacrifici, i doveri, le incombenze, le attività, le fatiche cui si sobbarca il parlamentare. E se io mi sono permesso (ritengo con garbo e con molta misura), conoscendola e stimandola sia in veste personale, sia nello esercizio delle sue funzioni, di chiamare in causa la Presidenza, lo faccio non avendo

riguardo al modo in cui ella adempie — per altro egregiamente — le sue funzioni, ma forse piuttosto perché ella esamini questo problema da un punto di vista umano e nello stesso tempo nei suoi termini generali.

Non è pensabile che un deputato goda di un trattamento economico assolutamente inidoneo a far fronte a tutte le incombenze che egli è tenuto ad adempiere. Io non so se questo sia produttore o controproduttore; non so fino a che punto la stampa vorrà recepire, favorevolmente o sfavorevolmente, queste mie opinioni; ma è necessario che questo problema venga posto seriamente all'attenzione della Presidenza e che venga risolto, per la difesa morale, economica e materiale dell'attività del parlamentare. Chiudo questa parentesi, che mi sono sentito in dovere di aprire perché mi premeva fare questa precisazione.

Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Pompei, devo dire che essa va considerata anche alla luce del ragionamento testé esposto; è per questo che io ho espresso un parere negativo sulla proposta di concedere l'autorizzazione, che in un primo tempo era stata formulata dall'onorevole relatore (successivamente, a seguito della decisione contraria alla concessione manifestata dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il relatore ha assunto un atteggiamento diverso). Per quanto riguarda il merito, ritengo che il discorso sarebbe lunghissimo, e che quindi non metta conto di farlo, anche perché credo che ormai la Camera abbia maturato certe convinzioni e certe opinioni sul necessario rapporto giuridico e politico intercorrente tra il merito ed il *fumus persecutionis* che si riscontra — è fuori di dubbio — sindacando nel merito. Sarebbe, inoltre, un discorso superato, dato che l'iniziativa del presidente della Giunta ha favorito notevolmente lo sviluppo di certi discorsi ed il raggiungimento di certe convinzioni. Quanto allo svolgimento delle indagini sui due reati contestati all'onorevole Pompei, si è facilmente notato — indipendentemente da quel po' di « fiuto » giuridico che anche un modesto avvocato dovrebbe avere, nel prendere atto di certe carte processuali — una artata, artificiosa conduzione delle indagini, che volevano giungere ad un risultato ben preciso.

Così stavano le cose, quando in osservanza di una norma del regolamento della quale il presidente Biasini è gelosissimo custode e garante — ed ha ragione di esserlo —, ab-

biamo ritenuto, come sempre facciamo, di ascoltare i chiarimenti resi dal collega interessato. Evidentemente questi chiarimenti devono avere un seguito: se il regolamento ha stabilito questo adempimento, è segno evidente che la Giunta, e quindi l'Assemblea, sono tenute a dare un certo credito alle giustificazioni, alle indicazioni, ai chiarimenti di ordine processuale che provengono dal deputato inquisito. Se ci fosse già una preconstituzione di convincimento nei riguardi del collega inquisito, non comprenderei la necessità di richiedergli chiarimenti.

Mi auguro che tutti i colleghi della Giunta, quando si tratta di vedere se esista o no — sia pure dal punto di vista del *fumus persecutionis* — un certo tipo di reato, e chiamano il collega inquisito a fornire chiarimenti, si prefiggano almeno il compito di vedere se e quanto i chiarimenti forniti dal collega siano idonei a ricostruire una certa verità processuale. È accaduto perciò — e se non ricordo bene il presidente della Giunta potrà correggermi — che, quando il collega Pompei è comparso dinanzi alla Giunta per rendere le sue dichiarazioni, egli ha fornito, modificando lo stesso orientamento della Giunta, che in un primo momento aveva ricostruito i fatti entro certi termini, indicazioni nuove, tali da far maturare chiaramente una ricostruzione diversa dei fatti all'origine della richiesta di autorizzazione a procedere.

Quali furono i chiarimenti forniti dal collega Pompei? Il primo reato contestato al collega Pompei era quello di falso ideologico, per aver sottoscritto, nella sua qualità di presidente di un istituto ospedaliero, deliberazioni il cui contenuto appariva, ad un esame oggettivo, sicuramente falso.

A seguito della denuncia di una persona chiaramente interessata (se in senso positivo o negativo potranno valutarlo i colleghi: in ogni caso interessata lo era certamente, quale partecipante ad un determinato concorso), il collega Pompei avrebbe, nella sua qualità di presidente, avallato e sottoscritto deliberazioni in cui veniva dato per presente un membro della commissione che invece, secondo l'accusa, era assente.

Da un punto di vista oggettivo, il falso sembrerebbe evidente: il fatto di dare per presente una persona che invece è assente si traduce evidentemente, sia da un punto di vista morale sia sotto l'aspetto penale, in un illecito di una certa gravità. Ma ciò è vero sempre che una deliberazione di quel genere non sia piuttosto (come accade, lo sappiamo tutti, piuttosto spesso) il frutto di leggerezza,

di disattenzione da parte del presidente; sempre che, cioè, non manchi la volontà di commettere illecito penale.

La seconda imputazione, quella di interesse privato in atti d'ufficio, deriverebbe dall'aver usufruito, di fatto, di un appartamento dato in affitto ad altra persona. Abbiamo ascoltato il collega anche su questo punto e ritengo che, sia pure nei limiti del nostro tentativo di raggiungere un minimo di verità oggettiva, si debba dar credito alle sue dichiarazioni. Io, infatti, nel momento in cui mi accingo ad ascoltare un qualsiasi collega, non assumo alcun atteggiamento preconstituito; ho l'animo aperto più a raccogliere le verità contenute in quei chiarimenti che a respingerli per principio.

Ebbene, a mio giudizio, l'onorevole Pompei ha fornito tutti i chiarimenti necessari, fornendo indicazioni certe sulla esistenza di un *fumus persecutionis*.

Eravamo in una situazione di agone politico-elettorale, in un certame in cui i contrasti tra le parti erano violenti e aggressivi all'interno degli stessi gruppi di maggioranza. La lancia accusatoria...

TERRANOVA. Ma quale agone politico elettorale, se i fatti sono successi nel 1974?

MANCO. Ha ragione il collega: non c'era alcun agone politico-elettorale. Vi era però, indubbiamente, una situazione di contesa politica all'interno degli stessi gruppi di maggioranza. Si erano addirittura verificati reati (di cui si sta occupando la magistratura ordinaria) all'interno di istituti od enti alla cui amministrazione partecipavano i colleghi di gruppo dell'onorevole Pompei.

L'onorevole Pompei ha, comunque sia, offerto chiari indizi dell'esistenza del *fumus persecutionis*, il che è per me sufficiente per chiedere oggi alla Camera, in tutta onestà, di aderire alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

TERRAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRAROLI. Signor Presidente, dirò soltanto poche parole per motivare la richiesta del gruppo comunista di respingere la proposta della Giunta.

La maggioranza della Giunta che ha determinato questa richiesta di non concessione dell'autorizzazione a procedere a nostro avviso ha violato o, se la parola può sembrare

troppo pesante, non ha tenuto nel dovuto conto uno dei principi fondamentali cui la Giunta, generalmente all'unanimità, ha cercato di attenersi e su cui, in una recente discussione sui principi ordinatori dei nostri lavori, tutti avevamo convenuto: cioè il fatto che quando i reati imputati ad un deputato sono chiaramente estranei alla fattispecie prevista dall'articolo 68 della Costituzione, o, in ogni modo, quando questi capi di imputazione sono sufficientemente documentati nel senso che la documentazione che li accompagna è riferita a fatti concreti, in questi casi si dovrebbe sempre concedere l'autorizzazione a procedere, facendo astrazione da ogni discorso sul merito, salvo che questo ci aiuti ad individuare l'esistenza del *fumus persecutionis*.

La relazione che la maggioranza della Giunta ha presentato all'Assemblea è — me lo consenta l'onorevole Manco — non a caso sfuggente e per certi aspetti (dico il minimo) abbastanza imprecisa. Nella relazione, brevissima, si dicono almeno due cose inesatte. La prima è che i fatti imputati al deputato Pompei si sono verificati dopo che questi era stato proclamato deputato al Parlamento (il che non è vero, perché la sua proclamazione è avvenuta il 29 maggio 1974 ed è quindi successiva ai fatti): una denuncia su questi fatti è addirittura del marzo 1974 e l'altra è di soli sette giorni posteriore alla proclamazione. La seconda motivazione (a cui si è riferito anche l'onorevole Manco) è che, a parte l'asserita evidente assurdità delle accuse (bisogna poi dimostrare tale assurdità), esse sono state respinte con fermezza e con convincenti spiegazioni dall'onorevole Pompei. Non metto in discussione la valutazione soggettiva dell'onorevole Cavaliere, dell'onorevole Manco e degli altri componenti la Giunta sul fatto che le motivazioni addotte dall'onorevole Pompei siano state convincenti; ma almeno bisogna prendere in considerazione il fatto che le motivazioni del procuratore della Repubblica di Roma sono anch'esse, se non proprio del tutto convincenti, suffragate comunque da fatti. E i fatti sono i seguenti: sono stati commessi dei reati dal deputato Pompei, nell'esercizio delle sue funzioni di presidente di un ospedale di Roma, prima che il deputato Pompei fosse proclamato eletto a questa Assemblea. Il primo capo d'imputazione si riferisce al fatto che il deputato Pompei, come presidente, ha concorso a falsificare una deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'ospedale, relativa alla nomina di una commissione per concorso pubblico per titoli

ed esami ad un posto (l'unico posto) di segretario generale dell'ente, facendo figurare presente alla votazione, come segretario facente funzione del consiglio, un dipendente dell'ente in sostituzione dell'effettivo segretario facente funzione, che non vi poteva partecipare essendo interessato al concorso (a tal punto che ne risultò il vincitore...) e invece non solo partecipò, ma votò. Intanto tale fatto è stato denunciato alla procura della Repubblica non da un dipendente qualsiasi, ma dal capo servizio ragioneria dell'ospedale, certamente interessato. Infatti egli si ritenne danneggiato dalla nomina della commissione in tal guisa costituita, avendo tutti i titoli per risultare vincente (se non era lui ad avanzare la denuncia, vorrei sapere chi lo avrebbe potuto fare). Il fatto è confermato — ed è questo che interessa — da un commissario del consiglio d'amministrazione; per verità, altri commissari negano il fatto. In ogni caso, è controverso: non basta quindi quello che dice l'onorevole Pompei. Vi sono tre testimoni che dicono che il fatto non è accaduto ed uno che è accaduto. Questo mi pare sia un punto quanto meno da accertare.

Veniamo al secondo fatto. Il deputato Pompei è accusato di avere commissionato — come capo corrente, aggiungo io — e di aver concesso, come presidente di istituto — e questo è vero — a un dipendente dell'ente, naturalmente di sua fiducia, la locazione di un appartamento di proprietà dell'istituto (5 locali più i servizi) a 30 mila lire al mese, in zona centrale, per il quale l'ente aveva appena speso 15 milioni per lavori di restauro, nel quale, anziché insediarsi il locatario, si insediò un ufficio del deputato Pompei.

Il fatto è stato denunciato alla procura della Repubblica di Roma, come ho detto, sette giorni dopo la proclamazione dell'onorevole Pompei a deputato, dal commissario dell'ospedale appena nominato dalla regione Lazio.

Non voglio entrare nel merito dei fatti: la Giunta ha compiuto uno sforzo per non entrare mai nel merito dei fatti e non chiedo che vi entri l'Assemblea. Dico solo che non dobbiamo pronunciarsi sul fatto se il deputato Pompei abbia commesso questi reati oppure non li abbia commessi; ma di fronte a episodi di questa natura credo sia nell'interesse del deputato Pompei e nell'interesse dell'Assemblea concedere l'autorizzazione a procedere, per fugare ogni sospetto sul collega.

È vero, onorevole Manco, che questi fatti nascono da beghe interne del partito della

democrazia cristiana o dei partiti che costituiscono la maggioranza al comune di Roma, alla provincia, negli istituti ospedalieri e così via. Ma proprio perché sentiamo tutti questa esigenza pressante — come la sente l'opinione pubblica — di fare opera di pulizia, credo che concedere l'autorizzazione ad un procedimento, che non è certo una crudeltà, ma tende unicamente all'accertamento della verità, costituisca un aiuto al nostro collega nell'averne un rigore con se stesso che gli fa onore, e a noi stessi nell'assolvere — dando alla magistratura la possibilità di esercitare la sua funzione — il nostro obbligo di chiarezza sia tra di noi sia davanti all'opinione pubblica.

MUSOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo episodio che riguarda l'onorevole Pompei.

Negare l'autorizzazione a procedere nel caso dell'onorevole Pompei costituirebbe una gravissima deviazione rispetto ai criteri sinora seguiti dalla Giunta e costituirebbe sicuramente una gravissima deviazione rispetto ai principi fondamentali che regolano e disciplinano l'istituto dell'immunità parlamentare.

Sono rimasto veramente stupefatto nel sentire l'onorevole Manco alludere a un principio di quel *fumus persecutionis*, che è uno degli elementi più gravi cui possiamo ricorrere per negare l'autorizzazione a procedere. Il fatto grave è che noi ora ricorremmo a tale strumento per riferirlo non a persecuzione del potere giudiziario contro il potere legislativo, ma a persecuzioni e a fatti limitati a rapporti tra determinati soggetti privati.

Dobbiamo qui richiamare la *ratio* e il fondamento dell'immunità parlamentare: è, questo, uno strumento volto alla tutela del potere legislativo rispetto al potere giudiziario. Ogni volta che il potere giudiziario adotta una iniziativa che può sembrare un attentato all'indipendenza e all'autonomia del Parlamento, il Parlamento deve naturalmente intervenire e azionare questa misura di tutela nell'interesse dell'istituzione.

Come si fa a parlare di persecuzione quando la persecuzione non viene dall'autorità giudiziaria, ma nasce per contrasti di natura privata? Dopo una tormentatissima elabora-

zione, siamo pervenuti alla fissazione di principi fondamentali che debbono sempre ispirare le nostre decisioni. Vorrei che l'Assemblea si rendesse conto che quando giungiamo ad emettere le nostre proposte lo facciamo in quanto seguiamo determinati principi; e l'Assemblea dovrebbe essere a conoscenza dei principi che noi seguiamo. Non facciamo le cose ad arbitrio. Se la richiesta di autorizzazione a procedere risulta motivata, risulta collegata a determinate situazioni di fatto, se la motivazione risulta plausibile, se la motivazione della richiesta è seria, noi non possiamo negare l'autorizzazione a procedere. Ciò significherebbe in fondo bloccare il potere giudiziario e violarne la competenza.

Noi dobbiamo tutelare la nostra autonomia e la nostra indipendenza, ma non dobbiamo neppure invadere la sfera di competenza dell'autorità giudiziaria. Anche la autorità giudiziaria deve essere tutelata e protetta nella sua indipendenza e autonomia. Un articolo del codice penale pone l'obbligo del procuratore della Repubblica di esercitare l'azione penale tutte le volte in cui viene a conoscenza di una notizia di reato: egli esercita un diritto che, al tempo stesso, è un obbligo giuridico. Il procuratore della Repubblica in questo caso indica i motivi della sua azione. Noi non dobbiamo entrare nel merito, né dobbiamo ricercare se i motivi siano fondati, se l'accusa sia fondata, se l'interessato sia innocente o colpevole; a noi compete soltanto un giudizio politico, quindi non di merito, ma riferito solo ad una valutazione politica: dobbiamo cioè dire se il magistrato, nell'esercitare quel diritto, quell'obbligo che ad esso compete per legge, lo ha fatto legittimamente, senza attentare all'autonomia del potere legislativo. Non possiamo andare oltre.

Come si fa — sarebbe di una gravità eccezionale, signor Presidente — a negare l'autorizzazione a procedere versandosi in tema di delitti di natura privata, di interesse privato, di falso ideologico? Non potremmo giustificarlo. Di conseguenza, annuncio il voto contrario del gruppo socialista alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Giunta di negare l'autorizzazione a procedere contro il deputato Pompei.

(*È respinta*).

L'autorizzazione a procedere s'intende pertanto concessa.

L'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere in giudizio è rinviato ad altra seduta.

Integrazione nella costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di oggi la XIV Commissione permanente (Sanità) ha proceduto alla elezione di un vicepresidente. È risultato eletto l'onorevole Del Duca.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, il deputato Marcello Olivi è entrato a far parte, come membro effettivo, della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, in sostituzione del deputato Francesco Cattanei, chiamato a far parte del Governo.

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella sua seduta del 19 dicembre 1974, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

collegio I (Torino-Novara-Vercelli):

Pier Giorgio Allera.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle odierne riunioni delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VII Commissione (Difesa):

Senatori MARCORA ed altri: « Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » (*approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3130);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

CERVONE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente " Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica " » (3304), *con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge*: CHIARANTE ed altri: « Diritti elettorali attivi e passivi degli studenti ed altre modifiche del decreto delegato sull'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali della scuola » (3257); GIORDANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416: " Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ". concernenti la composizione dei consigli di istituto degli istituti tecnici professionali e dei licei artistici » (3261); GIORDANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416: " Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ", concernenti l'elettorato attivo e passivo degli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica » (3262); GIORDANO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernenti permessi ai lavoratori chiamati alle funzioni pubbliche elettive nei consigli di classe, interclasse, di circolo o di istituto, nel consiglio scolastico distrettuale, nel consiglio scolastico provinciale » (3269); BOZZI ed altri: « Norme in favore dei componenti degli organi collegiali della scuola » (3296); GIORDANO ed altri: « Inserimento dei rappresentanti eletti del personale non insegnante fra i membri del consiglio scolastico distrettuale » (3313), *le quali, pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno*;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3329);

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (2976).

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, con il parere della II e della V Commissione:

DEL DUCA ed altri: « Riordinamento del servizio statistico nazionale » (3074).

Per consentire alla Commissione affari costituzionali di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita alla stessa Commissione, in sede referente, la seguente proposta di legge, che verte su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge n. 3074 testé assegnato:

BERLINGUER GIOVANNI ed altri: « Riforma dell'Istituto centrale di statistica e istituzione del Servizio statistico nazionale » (1895) (*con parere della II, della IV, della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione*).

Modifica nell'assegnazione a Commissione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la XIV Commissione permanente (Sanità) ha chiesto che i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati alle Commissioni permanenti riunite XIII (Lavoro) e XIV (Sanità) in sede referente, siano trasferiti alla propria esclusiva competenza primaria:

« Istituzione del servizio sanitario nazionale » (3207);

MARIOTTI: « Riforma sanitaria » (352);

LONGO ed altri: « Istituzione del servizio sanitario nazionale » (2239);

DE MARIA: « Riforma sanitaria » (2620).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti stessi, ritengo di poter accogliere tale richiesta.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

SERRENTINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Mercoledì 8 gennaio 1975, alle 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Vitale, per il reato di cui all'articolo 590, primo e terzo comma, in relazione all'articolo 583 del codice penale e all'articolo 102, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (lesioni personali colpose) (doc. IV, n. 117);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Bartolini, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in relazione agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 368, 594 e 612 del codice penale (calunnia, ingiuria e minaccia) (doc. IV, n. 152);

— *Relatore:* Musotto;

Contro i deputati Servello e Petronio, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 337, 339 e 112 del codice penale (resistenza aggravata) e per il reato di cui agli articoli 655 e 112 del codice penale (radunata sediziosa) (doc. IV, n. 156);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Almirante, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 176);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lizzero, per il reato di cui all'articolo 341, primo e secondo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 22);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato D'Angelo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112 e 654 del codice penale (grida e manifestazioni

sediziose) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, ultimo comma, del codice penale (oltraggio continuato ad un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 116);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato Caradonna, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (banca-rotta semplice) (doc. IV, n. 138);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato Biamonte, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, 81 e 61, n. 1, del codice penale, in relazione agli articoli 1 e seguenti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 140);

— *Relatore:* Boldrin;

Contro il deputato Mirate, per i reati di cui all'articolo 342, parte prima, capoverso secondo, del codice penale (oltraggio a un corpo amministrativo) e all'articolo 361, parte prima, del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 109);

— *Relatore:* Gerolimetto;

Contro il deputato Gava, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 144);

— *Relatore:* Gerolimetto;

Contro il deputato De Marzio, per i reati di cui agli articoli 612, 61, n. 10, del codice penale (minaccia aggravata), 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203 (comizio elettorale in epoca vietata) (doc. IV, n. 205);

— *Relatore:* Felisetti;

Contro Rizzo Fabio e Genoese Zerbi Felice, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 164);

— *Relatore:* Terraroli;

Contro Concutelli Pier Luigi, Virzi Gioacchino Guido e Ferotti Vincenzo per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 290 del codice penale (vilipendio aggravato delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 165);

— *Relatore:* Terraroli;

Contro il deputato Baghino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle forze armate della liberazione) (doc. IV, n. 143);

— *Relatore*: Speranza;

Contro il deputato Chiacchio, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 489 del codice penale, in relazione agli articoli 485 e 491, capoverso, del codice penale (uso continuato di cambiali false) (doc. IV, n. 145);

— *Relatore*: Accreman;

Contro il deputato Granelli, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 146);

— *Relatore*: Terraroli;

Contro il deputato Buttafuoco, per i reati di cui agli articoli 1, 2, 8, 14, 15, 19 e 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218; 26, 27, 28, 33, 42, 82 e 85 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797; 4, 9, 10, 11 e 36 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e 3 della legge 24 ottobre 1966, n. 934; 10 e 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (omesso versamento di contributi ad enti assistenziali); e all'articolo 16 del contratto nazionale stipulato il 23 luglio 1959 in relazione agli articoli da 1 a 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (corresponsione della tredicesima mensilità in misura inferiore a quella prescritta) (doc. IV, n. 174);

— *Relatore*: Speranza;

Contro il deputato Querci, per il reato di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (riunione in luogo pubblico senza preavviso) (doc. IV, n. 177);

— *Relatore*: Accreman;

Contro il deputato Grilli, per il reato di cui agli articoli 81 e 368 del codice penale (calunnia continuata) (doc. IV, n. 184);

— *Relatore*: Speranza;

Contro Zulli Alfredo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 201);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Olivi, per i reati di cui agli articoli 61, lettera c), 133, lettere a) e b), 78, primo comma, 79, primo comma, 65 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, 81, capoverso, del codice penale, 67, lettere a) e b), 87-133, lettera a) e 4-6 del decreto ministeriale 6 giugno 1968 (violazione continuata delle disposizioni sulla sicurezza degli impianti e sulla protezione sanitaria contro i pe-

ricoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare) e agli articoli 81, capoverso, e 590 del codice penale (lesioni personali continuate) (doc. IV, n. 202);

— *Relatore*: Accreman;

Contro il deputato Busetto, per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 160);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Alfano, per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti delle autorità) (doc. IV, n. 166);

— *Relatore*: Padula;

Contro il deputato Vecchiarelli, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 635, capoverso, n. 3, del codice penale (danneggiamento continuato), 328 del codice penale (omissione di atto di ufficio) e 344, capoverso, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in relazione all'articolo 76 del regolamento di igiene del comune di Agnone (contravvenzione dei regolamenti locali di igiene) (doc. IV, n. 180);

— *Relatore*: Mirate;

Contro Laquaglia Elio Carmine, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (doc. IV, n. 203);

— *Relatore*: Mirate.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778);

PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante

da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 21,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARCHETTI, GIRARDIN E ZANINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le valutazioni del Ministro sulla richiesta avanzata dalle compagnie assicuratrici per l'aumento del 20 per cento delle tariffe della RCA, ritenendo che tale richiesta è del tutto infondata, come è dimostrato dal numero degli incidenti e dal numero dei morti e dei feriti che sono in notevole diminuzione nonostante l'incremento delle immatricolazioni degli autoveicoli e dei motocicli; come è dimostrato dal decremento di circa il 10 per cento del consumo di benzina che rivela un minor utilizzo dei mezzi privati di trasporto;

per chiedere infine che prima di concedere eventuali variazioni in aumento abbia a sottoporre tale possibilità alla verifica delle ragioni e dei dati predisposti dalle società assicuratrici e dagli uffici ministeriali a una discussione della Commissione industria della Camera. (5-00917)

CASTIGLIONE, FORTUNA, CONCAS, MORO DINO E ACHILLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - premesso:

che con decreto 30 gennaio 1939 del Capo dello Stato sono stati trasferiti in proprietà all'Ente di rinascita agraria delle Tre Venezie i terreni della Malga di Passo Pramollo (Udine) della estensione di ettari 442, già facenti parte del versante austriaco della comunità agricola di Tressdorff e passati sotto la sovranità italiana per le rettifiche di confine conseguenti alla prima guerra mondiale, contro l'indennità di lire 150.000 (centocinquantamila) versate per mancata accettazione dell'ente proprietario (Alpe di Tressdorff) alla Cassa depositi e prestiti;

che in base all'accordo del 17 luglio 1971 tra Italia ed Austria, ratificato con legge 12 aprile 1973, n. 203 la Repubblica italiana ha versato alla Repubblica austriaca

un indennizzo per detto esproprio pari a scellini 4.752.042 (circa 180 milioni di lire); che l'Ente Tre Venezie, pur non avendo mai effettuato alcun intervento di ristrutturazione nella zona e malgrado rientri tra gli enti la cui soppressione è prevista in base al disegno di legge n. 718 già approvato dalla Camera ed in corso di esame al Senato, con lettera 18 luglio 1974, n. 6857 di protocollo ha comunicato al sindaco di Pontebba di aver stipulato preliminarmente di vendita con dei privati dell'intera proprietà di cui sopra;

che detta impegnativa diventa, il cui importo pare si aggiri su lire 1.500.000.000, a fini meramente speculativi ed è diretta a consentire a privati l'installazione di remunerativi impianti turistico-alberghieri;

che la citata vendita rappresenta un inaudito atto di spoliazione nei confronti della comunità montana della Carnia e Canal del Ferro, recentemente insediata ed al cui patrimonio detti beni dovrebbero passare per effetto della soppressione dell'Ente Tre Venezie;

che in ogni caso, atteso il carattere privatistico e speculativo dell'operazione, la vendita stessa non può ritenersi rientrare fra le finalità di istituto dell'Ente Tre Venezie, anche in considerazione della sua ormai imminente soppressione;

che l'Ente Tre Venezie è attualmente retto da un commissario di Governo, nella persona dell'avvocato Marino Corder, e che quindi dipende dalla Presidenza del Consiglio dare direttive in ordine a così rilevanti atti di disposizione patrimoniale -

quali direttive intenda impartire il Governo al commissario dell'Ente Tre Venezie ed in particolare se non intenda salvaguardare la pubblica destinazione dei beni in questione e la loro utilizzazione al servizio esclusivo degli interessi generali delle popolazioni della zona, facendo sospendere ogni alienazione a terzi privati. (5-00918)

BOTTARELLI, MILANI, BARDELLI, CERRI E RAUCCI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere, in seguito alla grave situazione determinatasi negli stabilimenti piacentini della società De Rica, gruppo SME-IRI, ed evidenziata dalla minacciata chiusura dello stabilimento di Monticelli d'Ongina (Piacenza) senza che da parte di detta società sia stata fornita indicazione alcuna sui programmi di ristrutturazione dell'azienda, di fronte alle notizie

contraddittorie e alle reticenze della SME-IRI sulla politica che si intende perseguire da parte di questo gruppo nei confronti delle società già appartenenti all'ex gruppo Alimont-Montedison:

a) quali siano i programmi precisi del gruppo SME-IRI nei confronti della società De Rica e quale sia il parere del Ministro a questo proposito;

b) a quale prezzo e a quali condizioni produttive sia stato acquistato da parte della SME-IRI il gruppo ex Alimont-Montedison;

c) quali siano i programmi produttivi, di investimento e di rapporti con l'agricoltura dell'industria alimentare a partecipazione statale, che oggi col gruppo SME-IRI dopo l'assorbimento dell'Alimont ha un ruolo fondamentale nel settore.

(5-00919)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

IANNIELLO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e dell'ufficio registro di Napoli per l'erronea interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sette impiegati dell'ufficio tecnico erariale di Napoli hanno inoltrato ricorso avverso il giudizio complessivo per l'anno 1973 in carta semplice, così come previsto dall'articolo 5 della tabella, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, il quale così recita, alla colonna « Note »: « Non sono soggette all'imposta le istanze relative a rapporti d'impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alle proprie amministrazioni ».

Tale concetto di giustizia costituzionale rispetto agli altri lavoratori, che non hanno lo Stato come datore di lavoro, era stato dall'interrogante invocato con interrogazione n. 4-18320 alla quale è stata data risposta il 2 agosto 1971. Con ministeriale in data 4 dicembre 1974 la divisione personale della Direzione generale del catasto ha restituito all'ufficio tecnico erariale di Napoli i sette ricorsi « perché non redatti sulla richiesta carta bollata, affinché a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, siano trasmessi a cura del dirigente l'ufficio al competente ufficio del registro, per la regolarizzazione delle infrazioni ». Invitava quindi i ricorrenti a regolarizzarli entro cinque giorni, pena la decadenza dei ricorsi stessi.

I ricorrenti recatisi all'ufficio registro di Napoli si sentivano rispondere che nulla era dovuto e che i ricorsi erano correttamente compilati, su carta semplice. Il giorno successivo venivano però invitati telefonicamente a regolarizzarli con penale di lire 1.170 più la marca da lire 700. Nel caso che, sia pure in contrasto con il disposto della legge n. 642 del 1972, sia corretto il pagamento della penale, esiste certamente la corresponsabilità del dirigente l'ufficio tecnico erariale di Napoli il quale è stato invitato a fare regolarizzare presso l'ufficio registro di Napoli la tassa di bollo e quindi avrebbe commesso « omissione di atti d'ufficio » non avendo provveduto ad inviarli direttamente presso l'ufficio

registro di Napoli, prima di trasmetterli, corredati dalle informazioni di sua competenza, alla Direzione generale del catasto.

In caso diverso infatti sarebbe stata competente la Direzione generale a farli regolarizzare presso l'ufficio registro di Roma.
(4-11965)

BIGNARDI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi della forte rarefazione sul mercato di gas di petrolio liquefatto per uso di autotrazione e della chiusura di numerosi punti di distribuzione dello stesso.

L'interrogante desidera, in particolare, sapere se risponde a verità che — unitamente alla priorità stabilita da appositi decreti ministeriali delle assegnazioni di gas liquido per uso domestico — il fenomeno sia, tra l'altro, da attribuire agli usi impropri del prodotto e, soprattutto, alle eccessive esportazioni italiane dello stesso.

A tale proposito si desidera, inoltre, conoscere:

1) i quantitativi di gas di petrolio liquefatti: a) prodotti in Italia; b) esportati con regolare autorizzazione ministeriale; c) eventualmente importati, nei vari mesi del 1973 e nei corrispondenti mesi del 1974;

2) i consumi italiani di gas di petrolio liquefatti nei medesimi mesi di cui sopra, distinti nelle loro varie utilizzazioni.

Poiché la carenza di gas di petrolio liquefatti per autotrazione è tanto più grave in quanto si verifica in un momento in cui gli aumenti di prezzo subiti dal greggio consiglierebbero il massimo e più razionale sfruttamento in patria dei derivati della raffinazione; poiché il fenomeno danneggia in maniera particolare piccoli operatori economici e pone in crisi interi settori come quello della distribuzione del prodotto e delle officine specializzate per la sua utilizzazione; poiché la rarefazione del gas di petrolio liquefatto induce molti automobilisti ad impiegare illegalmente per autotrazione gas liquefatto destinato ad uso domestico, con grave pregiudizio per il fisco e con grave pericolo per la loro e la pubblica incolumità; l'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare allo scopo di assicurare al mercato nazionale il fabbisogno di gas di petrolio liquefatto necessario per tutte

le utilizzazioni, subordinando, tra l'altro, le autorizzazioni all'esportazione alla condizione di aver prima assicurato il completo rifornimento del mercato nazionale. (4-11966)

TAMINI, CORGHI, BACCALINI E DONELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano prendere di fronte ai massicci licenziamenti effettuati nei confronti dei lavoratori frontalieri delle zone di confine con la Confederazione elvetica.

Gli interroganti, data la situazione che si va facendo ormai drammatica, chiedono se non sia opportuno prendere al più presto misure adeguate in relazione all'erogazione di un sussidio di disoccupazione, all'assistenza sanitaria, alla possibilità dell'uso del Fondo della Comunità economica europea e di una possibile estensione della cassa integrazione.

Inoltre si chiede ancora, se ci sarà una opportuna azione del Governo italiano presso la Confederazione elvetica affinché, in attesa di un negoziato bilaterale sull'intero problema, si proceda subito al blocco dei licenziamenti o comunque alla loro sospensione.

Tutto questo anche in relazione al fatto che i lavoratori licenziati non possono trovare adeguata e sufficiente sistemazione occupazionale nel nostro paese, data la precaria situazione dei livelli di occupazione che si è determinata in questi ultimi tempi anche e soprattutto in alcune zone di confine:

(4-11967)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno ha disposto l'apertura delle sezioni di collocamento nei comuni di Acerno e Monte San Giacomo per due giorni settimanali.

Il disagio dei lavoratori è grave e necessita ripristinare un servizio funzionale e continuo.

(4-11968)

PEZZATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che un grave stato di disagio si è largamente diffuso fra le popolazioni dei comuni della Val d'Elsa per l'abnorme funzionamento del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Elsa, con sede a Castelfiorentino (Firenze), in quanto detto consorzio, oltre a non aver convocato ormai da decenni l'assemblea generale dei

consorziati per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, non ha mai pubblicato la lista degli utenti, che invece annualmente il consiglio di amministrazione deve approvare, con la conseguenza di impedire ai cittadini ingiustamente gravati di tributi ogni possibilità di opposizione; rilevato inoltre che tale illegittima gestione del consorzio ha per conseguenza provocato gravi disparità di trattamento relativamente alla imposizione dei tributi consortili, gravando alcuni cittadini impropriamente ed escludendo invece altri, che sarebbero sicuramente tenuti al pagamento di detti tributi; considerato che i contributi consortili vengono applicati in conformità alla legge 25 luglio 1904, sulla base dei redditi catastali risultanti agli uffici distrettuali delle imposte dirette e che i relativi ruoli vengono resi esecutivi dalle competenti ragionerie provinciali dello Stato, ai sensi della legge 25 luglio 1904, n. 523 — se il Ministro interessato non ritenga di prendere urgenti provvedimenti per accertare le reali responsabilità di una palese illegittimità nella gestione amministrativa del consorzio e per impedire il proseguimento di una ingiusta imposizione di tributi ed eventualmente promuovendo i rimborsi di quanto indebitamente pagato.

(4-11969)

ALLOCCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda disporre che al signor Notaro Pasquale, nato a Londra il 17 ottobre 1897 ed ivi residente, venga concessa l'onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto con il relativo assegno vitalizio cui ha diritto per aver prestato servizio durante la guerra 1915-1918 in zona di operazione.

L'interrogante fa presente che dopo lunga corrispondenza con il consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto, il Consolato generale italiano di Londra ha compiutamente documentato il diritto del Notaro e che tale documentazione è allegata alla pratica giacente presso l'archivio dello stesso consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto con il numero di posizione 2076707 NA.

(4-11970)

ALLOCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che: 1) nel luglio 1973, in attuazione della legge 4 settembre 1971, n. 605, furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi dei concorsi per soli titoli a posti di preside: a) nei licei classici, scientifici e istituti magistrali; b) negli istituti tecnici; c) negli istituti professio-

nali; *d*) nella scuola media; 2) sono stati espletati i concorsi di cui alle lettere *c*) e *d*) e i vincitori hanno regolarmente ricevuto la nomina in tempo utile, con procedura di urgenza per prendere servizio il 1° ottobre 1974; 3) per i concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*), invece, le commissioni operano con estenuante lentezza, che suscita preoccupazione e perplessità nei concorrenti; 4) molti concorrenti, che per numero e valore dei titoli in loro possesso saranno sicuramente vincitori, hanno già superato o stanno per superare il numero massimo degli anni di servizio; 5) nel febbraio 1974 dei 1.023 posti di preside nei licei soltanto 422 erano coperti da presidi di ruolo —:

1) se e quali provvedimenti egli intenda adottare per imporre alle commissioni per i concorsi a posti di preside nei licei classici, scientifici, istituti magistrali e istituti tecnici un termine a breve scadenza (e che per ovvie ragioni non vada oltre i primi di gennaio 1975) entro il quale esse consegnino al competente ufficio ministeriale le graduatorie dei vincitori in base alle quali provvedere immediatamente ai relativi decreti di nomina;

2) se i vincitori dei concorsi di cui sopra riceveranno la nomina con analoga procedura di urgenza e con analoga decorrenza 1° ottobre 1974 e ciò tanto per motivi di equità rispetto ai presidi degli istituti professionali e della scuola media quanto per non creare vittime della lentezza della macchina statale;

3) se — in piena applicazione dei decreti delegati — ai fini della più efficiente funzionalità della scuola, non sia il caso di evitare che si possa imputare al Governo la responsabilità di non avere assicurato ai licei, agli istituti magistrali e agli istituti tecnici presidi di ruolo. (4-11971)

MICHELI PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

richiamate le precedenti due interrogazioni presentate dall'interrogante sul medesimo argomento il 22 febbraio 1972, n. 4-21745 (V legislatura) e l'11 giugno 1974, n. 4-10305 (VI legislatura), rimaste tuttora stranamente senza risposta;

considerata la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna in data 29 luglio 1974, n. 7, con cui si ribadisce l'opportunità e l'urgenza di provvedere alla istituzione a Parma della sezione distaccata

del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna;

ricordato come tre anni di defatigante attesa e di ritardo nell'attuazione di quanto sopra abbia portato rilevante disagio a tutti gli utenti ed operatori della giustizia amministrativa;

manifestata la più viva preoccupazione della collettività interessata, che esige dal Governo l'attuazione di un preciso dettato della legge e che non potrebbe accettare altre prospettate soluzioni se unica debba essere la sezione distaccata del predetto tribunale regionale;

riaffermata la piena validità dell'attesa alla soluzione per Parma data la particolare ubicazione della città a distanza rilevante dal capoluogo regionale ed in posizione comunque non marginale rispetto al territorio della regione Emilia-Romagna stessa, per le sue caratteristiche di centro di gravitazione dell'Emilia occidentale e di nodo viario interregionale di notevole importanza, già sede di Corte d'appello ed antica sede universitaria di prestigiosa tradizione —

i motivi che tuttora ritardano l'emanazione del provvedimento istitutivo della predetta sezione distaccata. (4-11972)

ALIVERTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza che, a seguito dello sviluppo edilizio verificatosi a Como, il deposito di munizioni dell'esercito ubicato in Albate Valbassa viene ora a trovarsi a ridosso delle abitazioni civili, impedendo l'ulteriore espansione della città, che si rende quanto mai necessario per effetto della costante crescita demografica e della scarsità di alloggi; e se, considerata l'urgenza di affrontare il problema, anche per consentire alla civica amministrazione di predisporre nuovi strumenti urbanistici, non ritenga opportuno porre allo studio un piano di trasferimento di tale polveriera ad altra località maggiormente idonea. (4-11973)

PISONI, GIRARDIN, STORCHI e GARGANO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — vivamente preoccupati per le notizie che pervengono dai vari Paesi europei, ed in particolare dalla Svizzera, circa licenziamenti o non rinnovo di contratti di lavoro a lavoratori italiani — quali iniziative abbiano assunto od intendano assumere, a

livello bilaterale e comunitario, per tutelare con la dovuta fermezza i lavoratori italiani in Europa e per evitare che la crisi congiunturale divenga un pretesto per il peggioramento reale delle condizioni di vita e di lavoro degli stessi. (4-11974)

PISONI, GIRARDIN, STORCHI E GARGANO. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per conoscere — mentre si rendono interpreti della grave preoccupazione delle associazioni degli emigrati italiani per il perdurare di disposizioni valutarie che ostacolano la rimessa in Italia dei risparmi dei lavoratori italiani all'estero, causando seri imbarazzi alle famiglie rimaste nei paesi di origine e danno alla bilancia dei conti con l'estero — se non ritengano necessario riesaminare, per quanto attiene alle « rimesse » degli emigrati, le disposizioni valutarie vigenti al fine di eliminare gli inconvenienti lamentati ed impedire il progressivo decrescere delle « rimesse » stesse. (4-11975)

LENOCI. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere a quali provvedimenti intendano ricorrere per accelerare l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 734 del 10 marzo 1973, concernente l'indennità di rischio da riconoscere ai vigili del fuoco.

È superfluo sottolineare il particolare stato di disagio in cui verranno i lavoratori di questa categoria in attesa dell'attuazione del suddetto articolo, frutto, come del resto la già citata legge, di una lunga lotta sindacale che ha investito il pubblico impiego in generale ed i vigili del fuoco in particolare. Va da sé che la regolamentarizzazione di questa situazione, non può incidere che positivamente sui livelli di efficienza e di prestazione dei vigili del fuoco ai quali non si potrebbero, altrimenti, continuare a chiedere rischi e sacrifici se venisse loro meno la certezza di diritti conquistati nel corso di democratiche vertenze sindacali. (4-11976)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente della abnorme situazione in cui si è venuta a trovare la categoria degli insegnanti delle libere attività complementari nei

doposcuola di scuola media incaricati a tempo indeterminato e che cosa intenda fare per porvi rimedio.

Infatti gli insegnanti di cui sopra sembrano esclusi dalla partecipazione ai corsi abilitanti speciali previsti dalla legge 14 agosto 1974, n. 358, e banditi con ordinanza ministeriale del 2 ottobre 1974. Essi senza dubbio rientrano tra gli insegnanti di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della citata legge, nonché tra gli insegnanti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), dell'ordinanza ministeriale suddetta in quanto insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie ed artistiche. Sotto questo aspetto tali insegnanti rientrerebbero nei partecipanti ai corsi abilitanti speciali in questione. La difficoltà sorge però dall'interpretazione, che il Ministero vorrebbe a quanto pare restrittiva, dell'ultimo comma dell'articolo 1 della succitata legge. Infatti l'accesso al corso speciale è limitato alla classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74. A tale proposito il Ministero sembra obiettare che gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato per le attività complementari non hanno nel decorso anno scolastico insegnato le materie curriculari della scuola media (lettere, matematica, lingue, ecc.) e che quindi non possono seguire il corso per tali materie; neppure lo possono seguire per le attività complementari insegnate, in quanto per le medesime non esistono specifiche classi di abilitazione. Di fronte a questa situazione il Ministero sostiene l'assoluta diversità tra le attività complementari e le materie curriculari.

L'interrogante fa presente:

1) nelle ordinanze ministeriali 31 luglio 1972, 20 giugno 1973 e 22 giugno 1974, agli articoli 2 della prima ordinanza ministeriale e 4 delle altre due, si richiede, con esplicito riferimento al decreto ministeriale 2 marzo 1972, un titolo di studio valido per l'ammissione alle classi di abilitazione 2, 25, 26, 27, 35, 37, 39 a seconda delle varie attività. Questo depone già a favore dell'assimilazione delle attività complementari con le materie curriculari;

2) in tutte e tre le ordinanze appena ricordate, nelle rispettive tabelle di valutazione, sotto la lettera a), si prevede la valutazione della abilitazione all'insegnamento. Ma quale abilitazione? Non certo quella per le attività complementari, che non esiste, ma quella relativa all'insegnamento curricolare cui l'attività insegnata fa capo. Per

cui, se l'abilitazione all'insegnamento viene valutata per una determinata graduatoria, significa che in qualche modo tale abilitazione si riferisce a quella graduatoria. Questo è un altro elemento che indubbiamente depone a favore dell'assimilazione di cui al punto precedente;

3) la circolare ministeriale 17 giugno 1974, nel dettare le norme per l'individuazione dei posti orario ai fini dell'immissione in ruolo degli insegnanti contemplati dall'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, all'ultimo comma della lettera A), stabilisce che devono intendersi posto orario i raggruppamenti di ore, non inferiori all'orario di cattedra, disposti per le singole materie e per il doposcuola, comprese le attività complementari e interdisciplinari. Ragione per cui se un insegnante ha la possibilità di costituire il proprio orario di cattedra con ore curriculari e ore complementari, sembra ovvio che le due discipline siano in qualche modo assimilabili.

Inoltre occorre notare che gli insegnanti delle attività complementari a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per ben due anni scolastici (1972-73 e 1973-74) hanno avuto i requisiti per partecipare ai corsi abilitanti speciali (articolo 5) previsti da detta legge e mai attuati. Quindi il danno nei confronti di tali insegnanti è stato notevolissimo se si pensa che ai sensi di questa legge non esisteva limitazione di materia. Ma il danno è stato ancora maggiore se si pensa che ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge coloro che avessero conseguito alla scadenza del 30 settembre di ogni anno scolastico il requisito dell'abilitazione e del servizio (due anni), avevano la possibilità di essere inseriti in una graduatoria ad esaurimento ai fini dell'immissione in ruolo. Il che dimostra quanto sia notevole il danno economico e giuridico di tali insegnanti.

Ad aggravare la situazione ai corsi abilitanti speciali per contro vengono ammessi gli insegnanti delle scuole non statali, senza un giorno di servizio nello Stato, i quali non appena abilitati entreranno immediatamente nei posti statali superando chi nella scuola di Stato ha già maturato un servizio pluriennale.

Per questi motivi l'interrogante chiede l'ammissione degli insegnanti delle attività complementari ai corsi abilitanti speciali limitatamente alla classe di abilitazione per la quale essi hanno titolo nella scuola media. Ciò allo scopo di ovviare al pericolo

di disoccupazione al quale sono esposti, vista la non chiara applicabilità ad essi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, relativo alla non licenziabilità degli insegnanti a tempo indeterminato. Altrimenti tali insegnanti si troverebbero nell'assurda posizione di incaricati a tempo indeterminato senza poter godere dei benefici che tale termine comporta. (4-11977)

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia esatto, e non sostanzialmente smentibile, che il vero ed efficiente tramite tra l'Italia e l'Iran onde concludere i vantaggiosi accordi economici, tecnologici e finanziari che hanno significativamente contrassegnato il felice viaggio del Presidente Leone a Teheran, risponda al nome di Vittorio Emanuele di Savoia e se non sia il caso, a seguito di una azione così meritoria per il nostro paese, intessuta per anni nei confronti dello Scià, di studiare il modo di togliere a lui l'odioso e anacronistico divieto di soggiornare in Italia.

Mai come ora, a parere dell'interrogante, lo Stato ha bisogno, fondato com'è, costituzionalmente, sul lavoro di tutti i cittadini leali, di una comune e più vasta solidarietà.

L'interrogante fa presente che l'importanza dell'argomento trattato ha suscitato polemiche indiscrezioni anche all'estero.

(4-11978)

FURIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quale fondamento abbia la notizia apparsa nei giorni scorsi su un quotidiano torinese circa la possibilità che la riforma giudiziaria venga attuata a breve scadenza, quantomeno per la parte che prevede la soppressione dei tribunali che hanno sede in città non capoluogo di provincia, e se in particolare sia prevista la soppressione del tribunale di Biella, ciò che risulterebbe in contrasto con gli orientamenti sempre espressi in passato di mantenerlo — facendo eccezione alla norma generale — in ragione della sua importanza.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali siano gli orientamenti del Ministero in ordine alle richieste — presentate dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei

procuratori con lettera del 12 dicembre 1974 — di un adeguamento dell'organico del tribunale di Biella alle necessità minime per assicurargli l'indispensabile funzionamento. (4-11979)

PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se in attesa delle riforme, allo studio del Ministero, per la ristrutturazione delle forze armate e tendenti, tra l'altro, a svellire le procedure per ottenere gli esoneri dal servizio di leva, per particolari motivi di famiglia, non ritenga di dover intanto disporre l'esonero degli ammogliati con prole, senza fare riferimento — come in atto avviene — alla situazione economica della famiglia di provenienza del chiamato e della moglie, che viene costretta al loro mantenimento, senza per altro poterli includere nel proprio stato di famiglia ai fini delle detrazioni soggettive che vanno sottratte dall'imposta sui redditi, mentre, ad esempio, sono detraibili gli oneri relativi agli assegni corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione e di scioglimento o annullamento di matrimonio.

Per conoscere pertanto se non ritenga il provvedimento in argomento tanto più equo ed urgente, anche al lume della sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione (15 dicembre 1970), che, ai fini dell'esonero dal servizio di leva dell'ammogliato con prole, sottolinea che la famiglia che deve essere presa in considerazione non deve essere quella del chiamato e della moglie, bensì « quella fondata dall'arruolato coniugato » e deve essere accertato: « a) se egli sia o meno l'unico sostegno della propria famiglia, fondata col matrimonio; b) se, correlativamente, la sua partenza arrechi alla famiglia stessa (coniuge ed eventuali figli) uno stato di disagio morale oppure economico;... per quanto riguarda il profilo economico (valgono) i redditi di cui dispongono i componenti stessi ». (4-11980)

GASCO, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, BONALUMI, SISTO, RENDE, SGARLATA, ORSINI E ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e aviazione civile e della sanità.* — Per sapere quali ostacoli si frappongono alla sollecita emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 30 marzo 1971,

n. 118, concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche e altre facilitazioni intese ad agevolare l'accesso degli invalidi civili ad edifici e trasporti pubblici.

Poiché tali norme dovevano essere emanate entro un anno dall'approvazione della legge n. 118, gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di poter dare finalmente applicazione a norme di legge lungamente attese. (4-11981)

GASCO, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, BONALUMI, SISTO, RENDE, SGARLATA, ORSINI E ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione finanziaria in cui si trova l'ANMIC, ente cui è stato demandato dalla legge n. 485, il compito di tutelare e rappresentare tutti gli invalidi civili, il quale è tuttora praticamente privo di finanziamenti.

Gli interroganti chiedono di conoscere se, prima di addivenire al rinnovo degli organi elettivi, che comportano ulteriori spese per le convocazioni delle assemblee, non si ritenga urgente provvedere al regolare finanziamento dell'ente stesso, che potrebbe essere assicurato senza gravare sul bilancio dello Stato, adottando criteri analoghi a quelli previsti per enti consimili. (4-11982)

GASCO, BOFFARDI INES, BIANCHI FORTUNATO, BONALUMI, SISTO, RENDE, SGARLATA, ORSINI E ZOPPI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità che su suggerimento dell'IRI negli anni scorsi è stata autorizzata o promossa una raccolta di fondi presso enti economici a partecipazione statale a favore di associazioni di carattere privatistico operanti nel settore degli invalidi civili (tra cui un noto organismo con sede a Bologna). Stante le difficoltà finanziarie in cui versa l'ANMIC, ente di diritto pubblico creato per provvedere a compiti di tutela nei confronti di tutti gli invalidi civili, gli interroganti chiedono di sapere altresì se non si ritenga di indirizzare prioritariamente verso tale ente pubblico eventuali disponibilità che banche o società industriali del gruppo IRI fossero in grado di destinare a scopi assistenziali. (4-11983)

LEZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per sapere se siano a conoscenza che il contributo annuo di 645 milioni disposto per legge a partire dal 1972 in favore della stazione zoologica di Napoli è in larga misura congelato perché dal 13 marzo 1974, data delle dimissioni irrevocabili date dal professor Bacci Guido commissario governativo all'Ente stazione zoologica di Napoli, soltanto in data 31 luglio 1974 il Ministro della pubblica istruzione ha provveduto a sostituirlo con mandato trimestrale con il dottor Alessandro Barlaam provvedendo a richiederne regolare registrazione alla Corte dei conti solo il 10 ottobre 1974. Pertanto il neocommissario è nella impossibilità di operare il che origina gravi pregiudizi al lavoro di ricerca, alla ristrutturazione tecnico-scientifica dell'Ente e alla condizione economico-retributiva del perso-

nale esecutivo, tecnico, amministrativo, scientifico.

Per conoscere cosa intendano fare perché si provveda e subito alla designazione dei tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione nel costituendo consiglio di amministrazione dell'Ente come previsto dallo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974 a tutt'oggi inspiegabilmente non pubblicato per esteso sulla *Gazzetta Ufficiale* o sul bollettino della pubblica istruzione, con serio pregiudizio dei rapporti culturali e finanziari con i paesi esteri che, per le ragioni suddette, rifiutano di nominare i loro rappresentanti e di erogare i contributi ad integrazione di quello dello Stato italiano. Fatti questi che compromettono irreparabilmente la ripresa dell'attività di ricerca tradizionale dell'Istituto zoologico e la promozione di nuove attività di ricerca applicata in vari campi. (4-11894)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per conoscere:

se sia stato emesso il decreto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 di "determinazione degli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di lavoro eccedente quello dell'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonché il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi è tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro";

la specificazione, per singola amministrazione, dei predetti uffici e del contingente del personale dello Stato agli stessi applicato, distinto per qualifica;

se risponda a verità la notizia che tra i beneficiari del compenso per lavoro straordinario sono compresi anche funzionari aventi qualifica di dirigenti generali, in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo sulla cosiddetta "dirigenza";

se risponda altresì a verità la notizia che a fruire dei predetti compensi sono compresi alcuni gruppi di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, estranei in quanto tali alla pubblica amministrazione, in relazione alle funzioni ausiliarie del Governo svolte dai rispettivi istituti di appartenenza.

(3-02969) « CARUSO, D'ALESSIO, FRACCHIA, VETERE, POCETTI, MALAGUGINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni dell'inconcepibile comportamento del Governo italiano il quale sino ad oggi — e neppure alla vigilia delle feste natalizie — ha ritenuto di utilizzare le note provvidenze comunitarie, che consentono con larghi contributi del FEOGA, di utilizzare parte delle enormi giacenze di carne bovina accumulate nei frigoriferi degli Stati membri della CEE per la distribuzione ai pensionati, agli handicappati, alle comunità ed

istituzioni assistenziali, alle mense scolastiche, con prezzi particolarmente vantaggiosi.

« L'iniziativa (nota come "bistecca sociale") viene largamente praticata in quasi tutti i paesi del MEC con larga soddisfazione degli interessati.

(3-02970) « MARRAS, D'ALEMA, BARDELLI, MILANI, GIANNINI, GRAMEGNA, TALLASSI GIORGI RENATA, RIGA GRAZIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

sul n. 8 del settembre 1974 della rivista di estrema destra *Politica e Strategia* diretta da tale Filippo De Jorio, inquisito per attività cospirativa contro la Repubblica, è apparsa la seconda parte di un articolo dal titolo « Società moderna e giustizia » a firma del magistrato Giovanni De Matteo, segretario generale dell'Unione magistrati d'Italia (UMI) ed ex componente del Consiglio superiore della magistratura;

nel brano conclusivo di detto articolo, l'autore si domanda letteralmente "È possibile risalire la china, superare la crisi, dopo questo medioevo che è iniziato nel 1943...?" —

se ritenga ammissibile che funzioni giudiziarie della nostra Repubblica nata dalla Resistenza continuino ad essere esercitate da un cittadino il quale sulle pagine di una rivista diretta da un noto neofascista, fa datare il "medioevo" in cui sarebbe ripiombato il paese, proprio dalla caduta del fascismo e per sapere se e quali iniziative, in ogni sede opportuna, intenda doveroso assumere al riguardo.

(3-02971) « MALAGUGINI, COCCIA, SPAGNOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se si siano resi conto che le indagini sulle cosiddette "trame nere" condotte in Abruzzo da alcuni mesi sono ormai sconfinite nel sopruso, nell'assurdo e nel grottesco.

« Sulla sola base di segnalazioni anonime sono stati scambiati cacciatori per golpisti, sono state rastrellate intere montagne con lo impiego di centinaia di carabinieri (distratti dai loro compiti abituali con grande soddisfazione della delinquenza comune) e financo di

elicotteri nella vana ricerca di introvabili alberi con svastiche neo-naziste; e, dando credito a un noto millantatore di paese finito in carcere per calunnia, sono state clamorosamente quanto infruttuosamente perquisite nei giorni scorsi, con grande rilievo di stampa, decine di abitazioni di onesti lavoratori, tra cui quella di un venditore nelle sale cinematografiche di gelati, pop-corn e bombe... alla crema.

« Su quest'ultima "operazione speciale" l'interrogante chiede di sapere se sia vero — come riferisce il *Resto del Carlino* del 16 dicembre 1974 — che il millantatore finito in carcere per calunnia "circa due mesi fa, prima negli uffici dell'antiterrorismo di Roma, dal quale sarebbe riuscito anche a farsi dare una somma di danaro, e quindi alla questura di Pescara, aveva denunciato l'esistenza di un piano terroristico nero per sovvertire l'ordine dello Stato". E se la notizia è vera — come lascia dedurre la circostanza che la "operazione speciale" è stata diretta dal dottor Noce, responsabile degli uffici dell'antiterrorismo di Roma — l'interrogante chiede di conoscere quale prezzo sia stato pagato dal Ministero dell'interno al calunniatore di turno.

(3-02972)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga di dover disporre affinché l'Avvocatura di Stato presenti tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 840 pubblicata il 19 novembre 1974 relativa alla questione del trattamento economico dei magistrati.

(3-02973) « BALLARDINI, PADULA, GALLONI, BIASINI, GIOVANARDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica, per sapere se non ritengano di dover intervenire per dimensionare realisticamente, in rapporto alle lezioni della crisi petrolifera e alle risapute difficoltà per fronteggiare l'attuale e già gravissimo *oil deficit* del paese, le mirabolanti previsioni di sviluppo dei consumi di energia e le attese, stimolate nella popolazione dalle prese di posizione dei sindacati, di un ampio se non addirittura illimitato soddisfacimento di tutte le esigenze.

« Ricordato che il fabbisogno di petrolio previsto già per il 1975 salirebbe a ben 175 milioni di tonnellate, si fa presente che il necessario contenimento dei consumi si può ottenere solo con una tariffa corrispondente sostanzialmente al costo reale delle varie forniture e che, in questo quadro, sarebbe ben poco sociale privilegiare i consumi cosiddetti civili, con riduzioni della tariffa testé varata (e già inadeguata al fine del risanamento dell'esercizio elettrico), scaricando il peso sui consumi dell'industria e delle attività produttive in genere.

« Si fa notare che già nell'ultima tariffa si è praticato un rilevante trasferimento di oneri, con un sovrapprezzo petrolifero quasi uniforme e quindi con un aggravio percentuale assai più gravoso sulle utenze industriali, e che ogni nuovo deterioramento del rapporto a carico delle imprese, specie in taluni settori, non può non alimentare ulteriori aumenti dei costi di produzione e quindi dei prezzi.

(3-02974)

« ALPINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per sapere:

se sia a conoscenza del grave disagio cui sono sottoposti in genere i cittadini del quartiere Monteverde di Roma, ed in particolare modo gli esponenti del MSI-destra nazionale, per il continuato ripetersi di atti criminosi da parte di teppisti e bande armate di comunisti;

se sia a conoscenza che la locale sede del MSI-destra nazionale è stata ripetutamente il bersaglio preferito, da parte dei soliti ma non troppo ignoti, marxisti aderenti alle formazioni parlamentari e non, con bombe incendiarie e armi improprie;

se sia a conoscenza delle ripetute aggressioni morali e fisiche spesso con feriti gravi, come si è verificato il giorno 17 dicembre 1974 aggressione questa ultima in ordine di tempo che ha visto il dirigente della sede MSI signor Riccardo Borboni ed un altro iscritto al MSI gravemente feriti con armi da taglio;

se e quale giudizio intenda esprimere in ordine alla grave turbativa dell'ordine pubblico messa in atto dalle bande sovversive operanti in tutto il perimetro della città di Roma;

se e quali provvedimenti intende adottare, con estrema urgenza, perché cessino e definitivamente gli atti criminosi dei cosiddetti democratici e antifascisti di Monteverde.

(3-02975)

« SACCUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, per conoscere - premesso:

che nella seduta del 18 dicembre 1974 l'interrogante ha già fatto presente al Ministro del tesoro che: "Tranne forse qualche cosa data recentemente all'IRI, i fondi di dotazione delle partecipazioni statali, già ridotti più o meno abusivamente nel bilancio, non sono stati erogati. Quando la cifra stanziata viene ridotta e poi non viene neppure erogata, si tratta, evidentemente, di scelte di politica economica. In questo caso, esse ri-

guardano in particolare il Mezzogiorno, e per questo me ne dolgo, poiché la legge dovrebbe imporre al sistema delle partecipazioni statali di erogare l'ottanta per cento dei nuovi investimenti al Mezzogiorno d'Italia », -:

1) se il ritardo di tali erogazioni è dipeso da difficoltà di tesoreria o da una scelta politica;

2) se, giunti ormai alla fine del 1974, le dovute erogazioni sono state predisposte, com'è doveroso, per tutti e quattro gli enti di gestione delle partecipazioni statali.

(3-02976)

« DELFINO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere se risponde a verità che il giornale *Il Globo* sia stato ceduto ad una società finanziaria di imprecisata "denominazione" ».

« Secondo la consuetudine invalsa fino ad oggi sembra che la cessione anche di questo giornale sia stata contrattualmente perfezionata all'insaputa del personale che in nome dei più elementari diritti legittimamente chiedono di conoscere i motivi della avvenuta cessione e il nome dell'acquirente.

« Si allunga così la catena delle testate di giornali che passano in proprietà del potere economico con tutte le conseguenze facilmente intuibili in termini di limitazione della libertà di stampa non essendo immaginabile che le società oggi proprietarie dei più importanti quotidiani italiani siano state spinte dalla previsione di conseguire profitti quanto meno proporzionali ai capitali impiegati.

« Se non sia giunto il momento che il Governo, oltre ad esercitare un severo controllo su tutto il movimento di passaggi di proprietà degli organi di stampa, prenda gli opportuni provvedimenti volti a spezzare una volta per sempre il processo di monopolizzazione in atto dell'informazione in Italia da parte di coloro che sono in possesso di imponenti mezzi finanziari che anziché impiegarli in investimenti direttamente produttivi, li utilizzano per scopi chiaramente politici.

(2-00567) « MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, ARTALI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, SPINELLI, STRAZZI, TOCCO, GIOLITTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere gli orientamenti del Governo in merito alla progettata riforma dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

« L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è un ente morale, e come tale inse-

rito nella tabella allegata al disegno di legge sul "riassetto" del parastato, esattamente tra gli enti di promozione economica.

« Sulla base dei compiti statutari (compiti che vanno indubbiamente interpretati alla luce dei principi del nuovo ordinamento costituzionale, nel quale la legge istitutiva dell'Ente si è inserita), della legge 28 marzo 1956, n. 158 ("Provvidenze per la stampa") e successive conseguenti disposizioni legislative e ministeriali, l'ENCC svolge attualmente, in via principale, le seguenti attività:

a) un'attività di erogazione a favore della stampa;

b) un'attività promozionale realizzata attraverso iniziative di varia natura nei settori agricolo-forestale e tecnico-industriale, per favorire la produzione delle materie prime necessarie alla fabbricazione della carta.

« In una recente riunione (4-8 e 9 novembre 1974), il consiglio di amministrazione dell'Ente ha praticamente approvato una linea di riforma dell'Ente proposta dal presidente onorevole avvocato Dino De Poli, il quale si propone — come risulta anche dalle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa — di associare nell'Ente la Federlegno e, quindi, di pervenire ad una riforma legislativa dell'ENCC che consenta di assoggettare i produttori del legno ai medesimi contributi parafiscali, cui sono attualmente assoggettate le cartiere; ciò per avviare una politica di forestazione, da realizzare attraverso la costituzione di società filiali operative.

« Muovendosi in tale direzione, l'Ente già si accingerebbe — prima di pervenire alla progettata riforma legislativa, di cui ancora non è stata avanzata alcuna proposta — a creare fenomeni societari che, in realtà, spostando l'Ente dal settore della promozione a quello della produzione, ne trasformerebbe di fatto la natura giuridica, facendolo esistere poi più come un ente economico che come un ente morale.

« Gli interpellanti chiedono al Ministro interessato se non ritenga che eventuali progetti di modifica dei fini istituzionali dell'ENCC debbano essere previamente discussi dal Parlamento evitando che deliberazioni del consiglio di amministrazione mettano le assemblee di fronte a situazioni incompiute.

(2-00568) « DAMICO, MILANI, TRIVA, BARDELLI, FIORIELLO ».